



# TRIBUNALE DI TRANI

## Ufficio Misure di Prevenzione

Tel. 0883-505235 - fax 0883 - 505268/492855/491987

N. 4/2015 Reg. Mis. Prev.  
N. 8/2015 P.M. Trani  
N. 5/2017 Decreto decisorio di confisca

Trani, 23 gennaio 2017

**Oggetto :** Proposta nei confronti di: IODICE. Cosimo Damiano, nato a Barletta il 18.12.1966 ed ivi residente alla Via Togliatti n. 88.

### AVVOCATI

- 1) MASSIMO ROBERTO CHIUSOLO  
VIA PROSPERO PETRONI, 5  
BARI
- 2) NICOLA MASTROPASQUA  
VIA DEGLI ORTI, 47  
BARLETTA
- 3) GIANLUCA AULETTA  
VIA CAVOUR, 35  
BARLETTA

Si trasmette per notifica ai difensori del proposto (1° e 2°) e dei terzi interessati (3°), copia conforme del decreto decisorio di *confisca n. 5/2017*, depositato in data odierna dal Tribunale Misure di Prevenzione di Trani.



*d'ordine del Presidente  
della Ssa Giulia Pavese*  
Il Funzionario Giudiziario  
Maria Rosaria di Panfilio



**TRIBUNALE DI TRANI**

**Sezione Misure di Prevenzione**

**Decreto di applicazione della misura della confisca**

n. 4/2015 R.G. Mis. Prev.;

n. 5/2017 decreto;

n. 8/2015 P.M. TRANI

Il Tribunale di Trani, Sezione Misure di Prevenzione, composto dai sottoscritti magistrati:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. dott. Giulia Pavese    | Presidente |
| 2. dott. Paola Buccelli   | Giudice    |
| 3. dott. Raffaele Morelli | Giudice    |

**Ritenuto in fatto**

**1. I beni attinti dal decreto di sequestro.**

Con decreto n. 5/2015 ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, emesso in data 6.2.2015 e depositato in pari data il Tribunale in composizione Collegiale, accogliendo la proposta avanzata dalla Direzione Investigativa Antimafia di Roma, I Reparto, depositata nella Cancelleria di questo Ufficio in data 2.2.2015, ha ordinato il sequestro immediato dei seguenti beni immobili e mobili, complessi aziendali e quote societarie nella titolarità del proposto **Iodice Cosimo Damiano**, nato a Barletta il 18.12.1966, ivi residente via Togliatti n. 88; di **Cafagna Costanza**, nata ad Barletta il 31.8.1972, coniuge convivente; di **Iodice Francesco**, nato a Barletta il 17.3.1990, figlio convivente; di **Iodice Mikael**, nato a Barletta il 20.06.1993, figlio convivente (tutti residenti in Barletta alla via Togliatti n. 88):

- locale (classificato C/6, classe 6 di 20 mq), in catasto al foglio 18 particella 2087 sub 3, ubicato in Barletta via Achille Bruni, 139 piano S1, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto: € 33.500,00)
- locale (classificato C/6, classe 6 di 20 mq), in catasto al foglio 18 particella 2087 sub 78, ubicato in Barletta via Achille Bruni, 139 piano S1, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto: € 3.500,00);
- locale (classificato C/2, classe 11 di 20 mq), in catasto al foglio 18 particella 2086 sub 88 e relativo terrazzo a livello, ubicato in Barletta viale Ippocrate, 7 piano 5, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto: € 40.000,00);
- locale (classificato C/2, classe 11 di 22 mq), in catasto al foglio 18 particella 2086 sub 89, ubicato in Barletta viale Ippocrate, 7 piano 5 e relativo terrazzo a livello, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto: € 44.000,00);
- appartamento (classificato A/3, classe 5 di 3 vani catastali), in catasto al foglio 18 particella 2095 sub 20.

Il Presidente estensore  
dott. Giulia Pavese



ubicato in Barletta via Amilcare Ponchielli, 6/N piano 5 int. 12, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto: € 162.150,00);

- lastrico solare (classificato F/5), in catasto al foglio 18 particella 2095 sub 22, consistenza mq. 96, ubicato in Barletta via Amilcare Ponchielli, 6/N piano 6 int. 15, intestato a Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto: € 56.400,00);

- locale (classificato C/6, classe 7 di 28 mq), in catasto al foglio 18 particella 2095 sub 72, ubicato in Barletta via Amilcare Ponchielli, 6 piano S1 int. 2, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto: € 46.900,00);

- appartamento (classificato A/3, classe 5 di 4,5 vani catastali), in catasto al foglio 127 particella 1072 sub 12, ubicato in Barletta via Del Gelso, 21 piano 4 int. 8, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto: € 235.000,00);

- appartamento (classificato A/3, classe 5 di 4,5 vani catastali), in catasto al foglio 127 particella 1072 sub 11, ubicato in Barletta via Del Gelso, 21 piano 4 int. 9, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto: € 235.000,00);

- locale (classificato C/6, classe 5 di 21 mq), in catasto al foglio 127 particella 1072 sub 54, ubicato in Barletta via Del Gelso, 19 piano S1 int. 21, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto: € 35.175,00);

- locale (classificato C/6, classe 5 di 21 mq), in catasto al foglio 127 particella 1072 sub 55, ubicato in Barletta via Del Gelso, 19 piano S1 int. 22, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto è di € 35.175,00);

- appartamento (classificato A/2, classe 4 di 6 vani catastali), in catasto al foglio 132 particella 665 sub 14, ubicato in Barletta via Palmiro Togliatti, 13 piano 2 intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto è di € 225.000,00);

- locale (classificato C/6, classe 6 di 31 mq), in catasto al foglio 132 particella 665 sub 36, ubicato in Barletta via Palmiro Togliatti, 13 piano S1, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto: € 51.925,00);

- locale (classificato C/6, classe 4 di 100 mq), in catasto al foglio 132 particella 64 sub 96, ubicato in Barletta via Palmiro Togliatti, 84 piano S1 int. 3, già foglio 19, p.lla 9267 sub 96, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto: € 135.000,00);

- terreno-vigneto in Barletta al catasto foglio 48 particella 831 classe e di are 30 e centiare 31, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano (valore attuale presunto: € 7.000,00);

- appartamento (classificato A/3, classe 6 di 6 vani catastali), in catasto al foglio 132 particella 78 sub 28, ubicato in Barletta via Palmiro Togliatti, 88 piano 3° int. 17, già via De Nicola 88, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano e al coniuge Cafagna Costanza (valore attuale presunto: € 180.000,00);

- appartamento (classificato A/3, classe 5 di 7 vani catastali), in catasto al foglio 18 particella 1734 sub 5, ubicato in Barletta via Amilcare Ponchielli 33, piano 1° int. 1, intestato al figlio Iodice Francesco (valore attuale presunto: € 378.350,00);

- locale (classificato C/6, classe 6 di 45 mq), in catasto al foglio 18 particella 1734 sub 35, ubicato in Barletta via Amilcare Ponchielli 33, piano S1, intestato al figlio Iodice Francesco (valore attuale presunto: € 51.422,00);

- appartamento (classificato A/3, classe 6 di 6 vani catastali), in catasto al foglio 132 particella 6 sub 30, ubicato

in Barletta via Palmiro Togliatti 82, piano 4° int. 21, intestato al figlio Iodice Mikael (valore attuale presunto è di € 258.732,00);

- locale (classificato C/6, classe 6 di 12 mq), in catasto al foglio 132 particella 64 sub 78, ubicato in Barletta via Palmiro Togliatti 84, piano S1 int. 1, intestato al figlio Iodice Mikael (valore attuale presunto: € 20.100,00);

- autovettura AUDI A6 2.7 V6 24V TDI targata DE845NK, intestata al proposto Iodice Cosimo Damiano (immatricolata in data 12.01.2007) acquistata nell'anno 2009 al prezzo dichiarato di € 15.000,00 (valore attuale presunto: € 15.000,00);

- autovettura Kia Venga targata EG942JL, intestata al proposto Iodice Cosimo Damiano, acquistata nuova in data 3.3.2011 per un valore dichiarato di € 15.780,00 (valore attuale presunto: € 10.800,00);

- autovettura Toyota IQ targata EL161RB, intestata al figlio Iodice Mikael, acquistata nuova in data 9.1.2012 per un valore dichiarato di € 12.700,00 (valore attuale presunto: € 9.500,00);

- compendio aziendale e intero capitale sociale della "New dance group s.r.l." (P.IVA 06966570720, n. REA BA 522478), con sede in Barletta, alla via dei Fabbri, n. 6, esercente la "produzione, confezione e vendita di abbigliamento esterno, di abbigliamento intimo, calzature ed accessori" (valore attuale presunto: € 590.629,00).

Con lo stesso provvedimento il sequestro è stato esteso agli arredi e a tutti i beni di valore esistenti all'interno degli immobili attinti dalla misura patrimoniale, con esclusione della facoltà d'uso da parte del proposto, dei suoi familiari o di terzi intestatari e/o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati.

Con separato decreto presidenziale n. 4/2015 emesso in data 6.2.2015 è stato ordinato il sequestro anticipato in via d'urgenza, ex art. 22, comma 1, d.lgs. n. 159/11 delle disponibilità finanziarie e delle cassette di sicurezza nella titolarità del proposto Iodice Cosimo Damiano, nato a Barletta il 18.12.1966, ivi residente via Togliatti n. 88; di Cafagna Costanza, nata ad Barletta il 31.8.1972, coniuge convivente; di Iodice Francesco, nato a Barletta il 17.3.1990, figlio convivente; di Iodice Mikael, nato a Barletta il 20.06.1993, figlio convivente (tutti residenti in Barletta alla via Togliatti n. 88), nonché della "New dance group s.r.l.":

- conto corrente n. 0002/002/001015/45 cointestato al proposto Iodice Cosimo Damiano e al coniuge Cafagna Costanza, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Canosa e Loconia, filiale n. 2 di Barletta, viale Regina Margherita;

- certificato di deposito n. 0022/002/110947 cointestato al proposto Iodice Cosimo Damiano e al coniuge Cafagna Costanza, del valore di € 175.000,00, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Canosa e Loconia, filiale n. 2 di Barletta, viale Regina Margherita;

- conto corrente n. 002/000855/79 intestato alla "New dance di IODICE Cosimo Damiano", acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Canosa e Loconia, filiale n. 2 di Barletta, viale Regina Margherita;

- conto corrente n. 0002/002/001216/52 intestato al figlio Iodice Francesco, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Canosa e Loconia, filiale n. 2 di Barletta, viale Regina Margherita;

- deposito a risparmio n. 0021/002/107556/80 intestato al figlio Iodice Francesco, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Canosa e Loconia, filiale n. 2 di Barletta, viale Regina Margherita;



- conto corrente n. 0002/002/001670/21 intestato al figlio Iodice Mikael, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Canosa e Loconia, filiale n. 2 di Barletta, viale Regina Margherita;
- conto corrente n. 002/001155/88 intestato alla "New dance group s.r.l.", acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Canosa e Loconia, filiale n. 2 di Barletta, viale Regina Margherita;
- conto corrente n. 1000/2376, acceso in data 17.05.2010, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano, acceso presso il Banco di Napoli, filiale di Barletta, Corso Garibaldi 123;
- cassetta di sicurezza n. 3200/32037, intestata al proposto Iodice Cosimo Damiano, custodita presso la filiale di Corso Garibaldi n. 123 di Barletta del Banco di Napoli;
- deposito amministrato n. 9102/1145, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano, acceso presso il Banco di Napoli, filiale di Barletta, Corso Garibaldi n. 123, del valore di € 200.000,00;
- cassetta di sicurezza n. 3200/40372 intestata al figlio Iodice Mikael, custodita presso il Banco di Napoli filiale di Barletta, Corso Garibaldi n. 123;
- conto corrente n. 1000/3695, intestato al figlio Iodice Mikael, acceso presso il Banco di Napoli filiale di Barletta, Corso Garibaldi 123;
- deposito a risparmio n. 0412/773, intestato al coniuge a Cafagna Costanza, acceso in data 4.1.2007 presso il Banco di Napoli filiale di Barletta, Corso Garibaldi n. 123;
- deposito a risparmio n. 0412/917, intestato al figlio Iodice Francesco, acceso in data 13.6.2008 presso il Banco di Napoli filiale di Barletta, Corso Garibaldi n. 123;
- conto corrente n. 1000/3717, intestato al figlio Iodice Francesco, acceso presso il Banco di Napoli filiale di Barletta, Corso Garibaldi n. 123;
- deposito amministrato n. 9000/81294026, intestato al figlio Iodice Francesco, acceso presso il Banco di Napoli filiale di Barletta, Corso Garibaldi n. 123, del valore di € 7.092,60.

Nel corso dell'esecuzione del sequestro ordinario è emerso che presso la B.C.C. di Canosa e Loconia, filiale di Barletta, risultava acceso un conto corrente, contrassegnato dal 0002/002/001201/37, formalmente intestato a **Cafagna Michele e Giannella Celestina**, suoceri del proposto Iodice Cosimo Damiano, sul quale lo stesso risultava delegato ad operare, sottoposto a sequestro con successivo decreto n. 7/2015, emesso all'udienza camerale del 23 febbraio 2015.

Con il decreto indicato, previo rigetto dell'eccezione di nullità del decreto di anticipazione dell'udienza fissata per la convalida, è stato ordinato, inoltre, il sequestro delle seguenti disponibilità finanziarie rinvenute in sede di esecuzione del decreto presidenziale: a) la polizza vita denominata "Power" n. 20000064208, accesa da Iodice Cosimo Damiano presso il Banco di Napoli - filiale di Barletta in Corso Garibaldi n. 123, con un saldo di euro 150.061,00; b) conto corrente n. 1000/4220 acceso da Cafagna Costanza presso il Banco di Napoli - filiale di Barletta in Corso Garibaldi n. 123, con un saldo di euro 164.193,83; c) fondo pensione denominato "Il mio domani", n. 00062007739 acceso da Iodice Francesco presso il Banco di Napoli - filiale di Barletta in Corso Garibaldi n. 123 con un saldo di euro

238,47; d) polizza vita denominata "Penso a te" n. 71000628297 accesa da Iodice Francesco presso il Banco di Napoli - filiale di Barletta in Corso Garibaldi n. 123 con un saldo di euro 8.569,50, confermando per le stesse la nomina del giudice delegato, dott. Giulia Pavese e dell'Amministratore Giudiziario, Domenico Cocola<sup>1</sup>.

Con lo stesso provvedimento è stato convalidato il decreto emesso dal Presidente delegato in data 6.2.2015, avente ad oggetto il sequestro anticipato in via d'urgenza delle disponibilità finanziarie nella titolarità del proposto Iodice Cosimo Damiano, nato a Barletta il 18.12.1966, ivi residente via Togliatti n. 88; di Cafagna Costanza, nata ad Barletta il 31.8.1972, coniuge convivente; di Iodice Francesco, nato a Barletta il 17.3.1990, figlio convivente; di Iodice Mikael, nato a Barletta il 20.06.1993, figlio convivente (tutti residenti in Barletta alla via Togliatti n. 88) e della New Dance Group Srl, esistenti presso gli Istituti di Credito, come riepilogati nelle tabelle seguono:

**IODICE Cosimo Damiano**

N.	Istituto di credito	Città	Indirizzo	Oggetto	Saldo/Valore
1	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Conto corrente n. 1000/2376	46.906,58
2	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Deposito amministrato n. 9102/1145	208.450,00
3	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Polizza vita n. 20000064208	150.061,00
4	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Cassetta di sicurezza n. 3200/32037 - 13/C	241.690,00
5	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Conto corrente n. 0002/002/001015/45	17.582,35
6	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Certificato di deposito n. 0022/002/110947	175.000,00
7	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Conto corrente n. 0002/000855/79	18.516,76
Totale					858.206,69

(rapporti di conto corrente e polizze assicurative, intestati al sottoposto, alla ditta individuale New Dance di Iodice Cosimo Damiano e/o cointestati con il coniuge Cafagna Costanza);

quanto al denaro contante custodito in due buste all'interno della cassetta di sicurezza, aperta forzosamente il 18 febbraio 2015 per l'importo complessivo di € 241.690,00 va osservato che la provvista è costituita dalle banconote indicate nella tabella che segue:

<sup>1</sup> Nella motivazione del decreto di convalida è stato precisato che in ordine alle disponibilità finanziarie rinvenute in sede di esecuzione e non attinte dal decreto di sequestro urgente emesso dal Presidente delegato, deve trovare applicazione l'art. 20 d.lgs. n. 159/2011 in forza del quale "il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".



Taglio banconote	Pezzi			Valore		
	1a busta	2a busta	Totale	1a busta	2a busta	Totale
500	5	1	6	2.500	500	3.000
200	1	43	44	200	8.600	8.800
100	326	135	461	32.600	13.500	46.100
50	1.601	1.832	3.433	80.050	91.600	171.650
20	315	291	606	6.300	5.820	12.120
10		2	2	0	20	20
<b>Totali</b>	<b>2.248</b>	<b>2.304</b>	<b>4.552</b>	<b>121.650</b>	<b>120.040</b>	<b>241.690</b>

**CAFAGNA Costanza**

N.	Istituto di credito	Città	Indirizzo	Oggetto	Saldo/Valore
8	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Deposito a risparmio n. 0412/773	
9	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Conto corrente n. 1000/4220	164.193,83
10	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Conto corrente n. 0002/002/001015/45	17.582,35
11	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Certificato di deposito n. 0022/002/110947	175.000,00
Totale					356.776,18

(rapporti di conto corrente nella esclusiva titolarità e cointestati con il coniuge Iodice Cosimo Damiano);

**IODICE Francesco**

N.	Istituto di credito	Città	Indirizzo	Oggetto	Saldo/Valore
12	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Deposito a risparmio n. 0412/917	62.022,06
13	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Conto corrente n. 1000/3717	421,70
14	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Deposito amministrato n. 9000/81294026	7.309,00
15	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Polizza vita n. 71000628297	8.569,50
16	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Fondo pensione n. 00062007739	238,47
17	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Conto corrente n. 0002/002/001216/52	50.273,66
18	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Deposito a risparmio n. 0021/002/107556/80	3.587,27
Totale					132.421,66

(rapporti di conto corrente, polizze e fondi pensione);

**IODICE Mikael**

N.	Istituto di credito	Città	Indirizzo	Oggetto	Saldo/Valore
19	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Conto corrente n. 1000/3695	110.911,47
20	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Cassetta di sicurezza n. 3200/40372 - 31/E	195.110,00
21	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Conto corrente n. 0002/002/001670/21	2.076,75
Totale					308.098,22

(rapporti di conto corrente);

quanto al denaro contante custodito in tre buste all'interno della cassetta di sicurezza aperta forzosamente il 18 febbraio 2015, per l'importo complessivo di € 195.110,00, va osservato che la provvista è costituita dalle banconote indicate nella tabella che segue:

Taglio banconote	Pezzi				Valore			
	1a busta	2a busta	3a busta	Totale	1a busta	2a busta	3a busta	Totale
500.		2		2	0	1.000	0	1.000
200		1		1	0	200	0	200
100	22	34	6	62	2.200	3.400	600	6.200
50	1.218	2.048	234	3.500	60.900	102.400	11.700	175.000
20	291	253	35	579	5.820	5.060	700	11.580
10	109	4		113	1.090	40	0	1.130
Totale	1.640	2.342	275	4.257	70.010	112.100	13.000	195.110

## NEW DANCE GROUP S.R.L.

N.	Istituto di credito	Città	Indirizzo	Oggetto	Saldo/Valore
22	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Conto corrente n. 0002/001155/88	154.797,15
			Totale		154.797,15

(rapporto di conto corrente);

confermando la nomina della dott.ssa Giulia Pavese quale giudice delegato e del dott. Cocola, quale amministratore giudiziario.

Sono state invece escluse dalla convalida le disponibilità finanziarie di cui è stato disposto con il provvedimento indicato il sequestro ex art. 20, d.lgs. n. 159/2011 (polizza vita denominata "Power" n. 20000064208, accesa da Iodice Cosimo Damiano presso il Banco di Napoli - filiale di Barletta in Corso Garibaldi n. 123, con un saldo di euro 150.061,00; conto corrente n. 1000/4220 acceso da Cafagna Costanza presso il Banco di Napoli - filiale di Barletta in Corso Garibaldi n. 123, con un saldo di euro 164.193,83; fondo pensione denominato "Il mio domani", n. 00062007739 acceso da Iodice Francesco presso il Banco di Napoli - filiale di Barletta in Corso Garibaldi n. 123 con un saldo di euro 238,47; polizza vita denominata "Penso a te" n. 71000628297 accesa da Iodice Francesco presso il Banco di Napoli - filiale di Barletta in Corso Garibaldi n. 123 con un saldo di euro 8.569,50).

## 2. Le relazioni dell'amministratore giudiziario e la gestione dei beni sottoposti a sequestro.

Con la relazione ex art. 36 del D.lgs. n. 159 del 2011, depositata in data 20.2.2015, l'amministratore giudiziario dott. Domenico Cocola ha riferito in ordine all'attività svolta in sede di esecuzione dei decreti di sequestro, descrivendo i beni immobili, con i relativi arredi, i beni mobili, le disponibilità finanziarie, il compendio aziendale e il capitale sociale della "NEW DANCE GROUP S.R.L." (P.IVA 06966570720, n. REA BA 522478), con sede in Barletta, alla via dei Fabbri, n. 6, esercente la "produzione, confezione e vendita di abbigliamento esterno, di abbigliamento intimo, calzature ed accessori", precisando che all'atto dell'accesso era stato effettuato il riscontro del personale presente in azienda con quanto emergente dal libro matricola.



Aveva inoltre effettuato n. 51 rilievi fotografici dei beni ivi presenti e dello stato dei luoghi.

Nella cassa non era stata rinvenuta liquidità alcuna.

Aveva altresì provveduto ad annotare, ai sensi del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 159/2011, gli estremi del provvedimento di sequestro e convocato il consulente fiscale e del lavoro dell'azienda, riservandosi di fornire indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e sulle prospettive di prosecuzione, nei termini prescritti dal decreto legislativo indicato.

Con successiva relazione lo stesso amministratore giudiziario ha riferito in ordine allo stato delle attività aziendali, evidenziando che la predetta società occupava n. 8 lavoratori dipendenti, tra cui il proposto Iodice Cosimo Damiano ed il figlio Francesco.

A seguito di istanza dello stesso amministratore del 18.2.2015, il giudice delegato ha autorizzato la cessazione immediata del rapporto di lavoro con il proposto, autorizzando invece la prosecuzione del rapporto di lavoro con il figlio Iodice Francesco, con esclusione di qualsiasi attività che comportasse interferenza nell'impresa.

L'attività è proseguita dunque con la forza lavoro residua (7 unità) e con la saltuaria occupazione di una ulteriore unità a sostegno del settore commerciale.

Al 31 luglio è cessato un rapporto di lavoro iniziato il 31.10.2014, della durata temporanea di 6 mesi, prorogato di altri 3 mesi (rapporto di lavoro reso necessario per la sostituzione di una dipendente amministrativa assentatasi per maternità ed attualmente rientrata in servizio).

La predetta unità lavorativa, previa autorizzazione del giudice delegato, è stata sostituita con un responsabile di magazzino sino al 31 dicembre 2015 (salvo proroghe), necessario per il controllo delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti in transito nel magazzino aziendale, poiché i primi rilievi contabili non avevano fornito una chiara visione del costo del venduto.

A tal fine la società è stata anche dotata di un software gestionale di magazzino, ancorché la normativa fiscale non richieda l'adozione obbligatoria di tali strumenti contabili invece necessari ed indispensabili per un puntuale monitoraggio e controllo contabile e fisico di tali beni.

L'attività di produzione di abbigliamento sportivo (tute, magliette, felpe, pantaloncini) viene in parte svolta all'interno dell'azienda mediante: a) progettazione dei capi di abbigliamento; b) realizzazione, con stampante plotter, delle sagome di carta da utilizzare per il taglio dei tessuti, c) acquisto delle materie prime necessarie, ad es. tessuti, cerniere, bottoni ed accessori vari; d) taglio dei tessuti.



I tessuti sagomati, con i relativi accessori, quindi, vengono inviati ad imprese esterne (c.d. *terzisti*) per la stampa, la cucitura, la stiratura e all'esito ritornano in azienda come prodotti finiti, pronti per l'impacchettamento e la spedizione ai clienti.

Sono stati regolarizzati i rapporti con due agenti di commercio ed un procacciatore d'affari mediante sottoscrizione dei relativi contratti; su impulso dell'amministratore giudiziario, è stata inoltre avviata una proficua collaborazione con altri intermediari della grande distribuzione (M.B. RAPPRESENTANZE S.R.L. di Gazzo Veronese), noti nell'ambito della gestione di altra azienda, sottoposta a misura di prevenzione, operante nel settore delle calzature con sede in Barletta.

L'attività di ricerca sulle tendenze di moda era in corso al pari della produzione delle ordinazioni ricevute (circa 27.000 capi d'abbigliamento, per un corrispettivo di circa 220.000 euro, oltre IVA):

Il saldo dell'unico conto corrente bancario, intestato alla società acceso presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CANOSA - LOCONIA, alla data in cui è stata redatta la relazione era pari ad euro 351.987,34 (all. n. 1), con un incremento di oltre 197 mila euro rispetto alla data di esecuzione del sequestro (al 12 febbraio 2015 il saldo del conto corrente bancario ammontava ad euro 154.797,15).

La situazione economica infrannuale al 30 giugno 2015 (all. n. 3) aveva fatto registrare una lieve perdita di circa 24 mila euro, che avrebbe potuto essere assorbita con le imminenti vendite già programmate per circa euro 220.000,00.

Con riferimento alle *prospettive di prosecuzione dell'attività aziendale*, il sottoscritto amministratore giudiziario non ha ritenuto necessaria alcuna azione correttiva della organizzazione aziendale descritta.

In data 31 luglio erano pervenute le dimissioni irrevocabili dell'amministratore unico Mikael Iodice e pertanto, in occasione della prossima assemblea per le decisioni inerenti il bilancio 2014, si sarebbe provveduto a sostituire l'organo amministrativo.

All'esito delle ulteriori acquisizioni e sulla base di quanto ulteriormente riferito dall'amministratore giudiziario all'udienza del 21.12.2015 in ordine alla gestione della predetta società, il Collegio ha autorizzato l'attività finalizzata a deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Decreto ex art. 41 d.lgs. n. 159/2011

Il Tribunale di Trani, Sezione Misure di Prevenzione (omissis)

lette le relazioni ex art. 36 e 41 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché le successive note dell'amministratore giudiziario dott. Domenico Cocola;



sentita la relazione del Giudice delegato, ed esaminati i provvedimenti autorizzativi dallo stesso resi in ordine alla gestione provvisoria delle società;

sentito il Pm e l'amministratore giudiziario all'udienza camerale fissata per la valutazione della prosecuzione dell'attività aziendale in data 21.12.2015;

rilevato che all'udienza camerale l'amministratore giudiziario ha riferito: a) che la società New Dance Group Srl è stata "fortemente caratterizzata dalla presenza del proposto Iodice Cosimo Damiano e ha lavorato come impresa artigiana", sicché le perdite allo stato ne consigliano la messa in liquidazione; b) dell'esistenza di mutui contratti dal proposto e dal figlio Iodice Mikael, con ratei scaduti e a scadere, come indicati nella relazione del 9.11.2015; c) che il proposto, in riferimento all'immobile posto sotto sequestro sito in via P. Togliatti n. 88, destinato ad abitazione familiare, nonostante sia stato autorizzato con il provvedimento di sequestro alla permanenza nell'immobile, allo stato non versa alcuna indennità di occupazione alla procedura; d) in merito al braccialetto "tennis" di cui al foglio n. 10 della prima relazione, che il valore è non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 10.000 euro, "mentre gli altri due sono di valore irrisorio"; e) in riferimento al contratto preliminare stipulato con la "Edil Mer Srl" di riportarsi all'istanza del 22.7.2015 con la quale ha chiesto di esser autorizzato alla stipula in luogo del proposto.

#### OSSERVA

L'amministratore giudiziario con la relazione redatta ex art. 41 d.lgs. n. 159/2011 e successiva nota integrativa del 21.12.2015 ha sottolineato la situazione di dissesto della società posta sotto sequestro. In particolare, questi ha evidenziato la criticità dovute all'aumento dei costi delle materie prime - la cui incidenza sul prodotto finito è passata dal 50% nel 2014 a circa il 54% nel 2015, sebbene i prezzi di acquisto siano rimasti sostanzialmente invariati - e del costo del lavoro dipendente anche per la retribuzione del lavoro straordinario e per gli adeguamenti retributivi "che nel passato venivano corrisposti a lavoratori fuori busta", cui si deve aggiungere un evidente calo del fatturato.

L'amministratore ha altresì riferito dello stato di grave crisi in cui versa la società, come si evince dalle risultanze dei bilanci allegati, dai quali risulta una perdita nell'ultimo semestre di circa 31.000 euro e, dunque, un aggravamento dell'andamento negativo già riscontrato in precedenza (v. bilancio al 30 giugno allegato alla relazione ex art. 41 d.lgs. n. 159/2011).

In considerazione di quanto sopra, l'amministratore non ha rilevato la concreta prospettiva della prosecuzione dell'attività aziendale, considerata l'insufficienza dei ricavi delle vendite a coprire le perdite, e dell'impossibilità di aumentare i prezzi - i quali risulterebbero fuori mercato - ovvero di diminuire i costi fissi, la cui incidenza, considerati gli attuali prezzi di vendita non determinerebbero margini positivi.

Il Pm, preso atto della situazione di deficit aziendale, ha espresso parere, invitando l'amministratore a procedere alle iniziative opportune tese alla liquidazione e allo scioglimento delle società, con riserva di adottare i provvedimenti di competenza del suo Ufficio all'esito della decisione del Tribunale.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'amministratore giudiziario, rilevato lo stato di grave deficit dell'azienda posta sotto sequestro, è opinione del Tribunale che debba condividersi la soluzione proposta dall'amministratore, sulla quale il PM ha espresso parere favorevole, di procedere alla liquidazione e allo scioglimento delle società secondo le comuni regole concorsuali. Non risulta di contro praticabile l'ipotesi della vendita dell'azienda, posta la forte presenza del proposto nella gestione, come riferito dall'amministratore giudiziario, e l'evidente rischio dell'ingerenza dello stesso nell'eventuale fase di rivendita dell'azienda, per il tramite di interposta persona.

I dati forniti dall'amministratore giudiziario non consentono di ritenere praticabili altre soluzioni, considerato che l'azienda presenta un valore aggiunto negativo - in quanto i costi di produzione superano i prezzi di vendita del prodotto finito - e che non risulta possibile aumentare i prezzi, ovvero ridurre i costi, posta altresì la sopravvenienza della modifica dei costi di gestione, dovuta all'impronta legale fornita alla gestione da parte dell'amministratore, allorquando è evidente che in precedenza l'azienda sia sopravvissuta per mezzo di pagamenti a nero dei lavoratori o cessioni di prodotti fuori dal mercato ordinario.

Dalla lettura degli atti non sono dunque prospettabili serie e concrete possibilità di risanamento dell'azienda, considerato che la società non incamera ricavi dalla vendita dei prodotti; le gravi perdite riscontrate nell'ultimo periodo (circa 31.000,00 euro) ne sono evidente dimostrazione, consigliando la messa in liquidazione della società, non risultando concrete prospettive di prosecuzione dell'attività anche al fine di salvare la manodopera impiegata.

\*\*\*

Quanto all'immobile del proposto, adibito ad abitazione familiare, sito in Barletta, via Palmiro Togliatti n. 88, deve rilevarsi che il proposto è stato autorizzato alla permanenza nello stesso in sede di esecuzione del decreto di sequestro, in considerazione dell'esigenza di tutelare i figli minori; in casi siffatti, a seguito dell'imposizione del vincolo mediante sequestro di prevenzione, in cui la permanenza nell'abitazione deve peraltro ritenersi una ipotesi residuale, trattandosi di soggetti privi di legittimo titolo (art. 21 del d.lgs. n. 159/2011), è necessario imporre il pagamento del corrispettivo della locazione commisurato ai valori di mercato salva l'assoluta indigenza (art. 40, c. 11, d.lgs. n. 159/2011), ipotesi da escludersi nel caso di specie e mai prospettata dal proposto

(sul punto, Cass., sent. n. 51458/2013, per la quale "in tema di misure di prevenzione, è legittima l'imposizione di un canone di locazione ovvero di una congrua indennità di occupazione nei confronti del proposto, per consentirgli di continuare ad abitare in un immobile sottoposto a sequestro, a condizione che il soggetto non si trovi in condizioni di emergenza abitativa in quanto, disponga di redditi adeguati o di altri immobili di proprietà").

Per tali motivi ritiene il Tribunale che il proposto debba versare a titolo di canone di locazione la somma, come indicata nel prospetto redatto da parte dell'amministratore giudiziario, commisurata ai valori di mercato, e ritenuta congrua, di euro 568,50 mensili, oltre al versamento dei ratei scaduti (ammontanti al momento ad euro 5.685,00) sin dalla data di esecuzione del sequestro - mese di marzo del 2015 - da corrispondersi mediante rateizzazione in 5 mensilità.

\*\*\*\*\*

L'amministratore ha riferito, con nota del 9.11.2015 alla quale si è riportato all'udienza camerale, che il proposto Iodice Cosimo Damiano e il figlio Iodice Mikael con diverse istanze hanno chiesto che la procedura provveda al pagamento delle rate dei contratti di mutuo in essere, concessi dal Banco di Napoli e in particolare: a) mutuo concesso a Iodice Cosimo Damiano dal Banco di Napoli con contratto n. 99005600051525478 sull'immobile sito in Barletta, via del Gelso n. 21 (in catasto foglio 127, pte 1072, sub. 12), attualmente concesso in locazione al sig. Cecchi Francesco al canone annuale di euro 6.000,00, nonché sull'immobile, sito in Barletta via del Gelso n. 21 (in catasto foglio 127, pte 1072, sub. 55), concesso in locazione al sig. Rizzi Giuseppe al canone annuo di euro 960,00; b) mutuo concesso a Iodice Mikael dal Banco di Napoli con contratto n. 51662842 sull'immobile sito in Barletta, via Palmiro Togliatti n. 82 (in catasto foglio 132, pte 64 sub 30) concesso in fitto al sig. Lomabrdi Raffaele con canone annuo di euro 6.000,00, nonché sull'immobile sito in Barletta, via Palmiro Togliatti n. 82 (in catasto foglio 132, pte 64 sub 78), locato al sig. Garrinella Angelo Michele al canone annuo di euro 960,00.

L'amministratore ha riferito altresì che: a) quanto al mutuo contratto dal proposto il valore attuale degli immobili è pari ad euro 173.5000,00 e su di essi grava un mutuo di originari euro 100.000,00 da restituire in dieci anni, con un debito residuo di euro 57.600 circa (di cui euro 7.300,00 per ratei scaduti ed euro 50.300,00 per sorte capitale residua), allorquando i canoni di locazione fruttano euro 680,00 mensili, a fronte del rateo mensile di mutuo pari ad euro 900,00; b) quanto al mutuo contratto sugli immobili di Iodice Mikael, il valore degli stessi è pari ad euro 192.000,00, con mutuo di originari euro 140.000,00 da restituire in 15 anni, con un debito residuo di euro 121.410 (euro 7.820 per rate scadute ed euro 113.590 per sorte capitale residua), con rendita mensile di euro 600,00 a fronte del rateo mensile di mutuo di euro 960,00 circa.

Sul punto, all'udienza camerale il Giudice delegato ha invitato l'amministratore a valutare l'opportunità di utilizzare i canoni di locazione degli immobili posti sotto sequestro per pagare i ratei scaduti e a scadere; considerato, dunque, che risultano pagate somme per metà circa degli importi mutuati e che alla scadenza del contratto gli immobili, come stimati dal perito avranno un presumibile valore superiore all'entità del credito residuo, ritenuto altresì che la procedura incamererà somme sufficienti alla copertura del pagamento dei mutui, si ritiene necessario disporre che l'amministratore provveda al pagamento dei ratei scaduti e di quelli a scadere; pertanto è possibile autorizzare l'amministratore giudiziario a stipulare con il Banco di Napoli apposito piano di rientro per il pagamento dei canoni scaduti, con versamento dei ratei a scadere mediante le somme che la procedura incamera, a titolo di canone di locazione, degli immobili suindicati, utilizzando per coprire la differenza, invero minimale, le somme che la procedura verrà ad incamerare a titolo di indennità di occupazione da parte del proposto della residenza familiare posta sotto sequestro, sita in Barletta via Palmiro Togliatti n. 88

\*\*\*\*

In merito al braccialetto "tennis" di cui al foglio n. 10 della prima relazione, posto il valore elevato, come stimato è riferito dall'amministratore giudiziario, il Tribunale ritiene opportuno che venga disposta la custodia dello stesso in busta sigillata presso l'ufficio corpi di reato presso il Tribunale di Trani, mentre non si ritiene di dover disporre nulla in merito agli altri due monili, in quanto di valore irrisorio.

\*\*\*\*\*

In riferimento al contratto preliminare stipulato dal proposto con la "Edil Mer Srl", l'amministratore giudiziario ha chiesto essere autorizzato ad avviare ogni attività diretta "alla conclusione del contratto definitivo tra i promittenti venditori e il proposto Iodice Cosimo Damiano, per l'acquisto da parte di quest'ultimo dell'appartamento sito in Barletta alla via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 86, con prelievo delle somme necessarie per il saldo del prezzo (10.000 euro circa oltre Iva), e per le spese notarili, dal denaro sottoposto a sequestro (...) con eventuale estensione del sequestro agli immobili così acquisiti al patrimonio del proposto".

Sul punto il Tribunale rileva che il contratto preliminare stipulato vede il proposto come promissaria parte acquirente, sicché risulta inapplicabile il disposto dell'art. 56 cod. antimafia, che prevede espressamente la possibilità per la procedura di intervenire mediante subentro nel contratto in luogo del proposto solo per i contratti ineseguiti relativi "al bene o all'azienda sequestrata"; sicché, nel caso di specie deve ritenersi una scelta rimessa al proposto di dare esecuzione al contratto preliminare stipulando il definitivo per acquistare l'immobile,



*Giulio Parese*

A seguito della disposta liquidazione della società "New Dance Group s.r.l." è stato nominato il liquidatore, dott. Giovanni Oliveto, con studio in Barletta, il quale ha riferito in merito all'attività svolta con relazione depositata in data 10.12.2016.

Allo stato le operazioni di liquidazioni sono ancora in corso.

**2.a Custodia e conservazione dei beni mobili e immobili attinti dal sequestro di prevenzione e redditività dei beni medesimi (art. 35 d. lgs n. 159 del 2011).**

**2.a-1 I beni immobili.**

**2.a-1.1 Nella titolarità del proposto Iodice Cosimo Damiano**

1. Immobile (locale) ubicato in Barletta alla Via Achille Bruni, 139, in catasto al foglio 18, particella 2087, subalterno 3 della consistenza di 20 mq: l'immobile è stato concesso in affitto - per la durata di 4 anni con

non subentrando la procedura, a differenza che in caso di fallimento, in tutti i diritti e gli obblighi del fallito, ma essendovi continuità solo per i contratti aventi ad oggetto beni attinti da sequestro. Di nessun rilievo è la circostanza che il proposto omettendo di stipulare si esporrebbe al pagamento della penale pari ad euro 50.000,00, posto che in sede di preliminare risulta aver già versato somme superiori che, in caso di risoluzione del contratto dovranno esser restituite al proposto, con facoltà della procedura di intervenire eventualmente mediante sequestro sulle somme stesse.

Letti gli art. 40, 41, 52 56 d.lgs n. 159/2011;

PTM

- 1) in riferimento alla New Dance Group Srl, approva il piano di gestione provvisorio dell'amministratore giudiziario dott. Domenico Cocola e l'attività sin qui svolta e dispone che lo stesso, in conformità a quanto già preannunciato, proceda a convocare l'assemblea dei soci presso lo studio professionale di un notaio a propria scelta e di sua fiducia in data da concordare con lo stesso notaio, per approvare il bilancio di gestione e deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società New Dance Group Srl, con nomina di un liquidatore che verrà concordato con il Giudice delegato;
- 2) ordina al proposto di provvedere al pagamento in favore della procedura, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile posto sotto sequestro sito in via P. Togliatti n. 88, destinato ad abitazione familiare, a far data dal gennaio 2016 dell'importo di euro 568,50 mensili, oltre alla somma complessiva di euro 5.685,00, mediante rateizzazione in 5 mensilità di euro 1.137,10 ciascuna, a titolo di ratei scaduti dal mese di marzo al dicembre del 2015;
- 3) dispone che il braccialetto "tennis" indicato al foglio n. 10 della prima relazione ex art. 36 d.lgs. n. 159/2011, sia trasportato a cura dell'amministratore giudiziario e custodito presso l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Trani;
- 4) autorizza l'amministratore giudiziario al pagamento dei ratei di mutuo di cui al contratto n. 99005600051525478 concesso dal Banco di Napoli S.p.a. a Iodice Cosimo Damiano sugli immobili siti in Barletta, via del Gelso n. 21 (in catasto foglio 127, pte 1072, sub. 12 e sub 75), nonché delle rate del contratto di mutuo n. 51662842 concesso dal Banco di Napoli S.p.a. a Iodice Mikael sugli immobili siti in Barletta, via Palmiro Togliatti n. 82 (in catasto foglio 132, pte 64 sub 30 e sub. 78) mediante piano di rientro da concordarsi con l'istituto bancario concedente per i ratei scaduti e non corrisposti e pagamento mensile dei canoni a scadere con utilizzazione per il pagamento delle somme incamerate dalla procedura a titolo di canoni di locazione e di indennità di occupazione dell'abitazione familiare, con apertura di conto corrente dedicato presso istituto bancario a scelta dell'amministratore giudiziario e tenuta separata della contabilità mediante redazione di un rendiconto analitico;
- 5) non autorizza l'amministratore giudiziario alla conclusione del contratto definitivo tra i promittenti venditori (Edil Mer Srl) e il proposto Iodice Cosimo Damiano, per l'acquisto da parte di quest'ultimo, dell'appartamento sito in Barletta alla via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 86, invitandolo a notificare il giudice delegato in caso di azione legale promossa dal promissario venditore per la risoluzione del preliminare di vendita.

Manda alla Cancelleria dell'Ufficio per la comunicazione in via telematica del presente provvedimento, al Procuratore della Repubblica di Trani, al proposto, ai terzi e ai loro difensori di fiducia, nonché all'Amministratore Giudiziario dott. Domenico Cocola.

Così deciso, in Trani, nella camera di consiglio del 21.12.2015.

Omissis.

contratto del 16 settembre 2014 registrato a Barletta il 29 settembre 2014 al n. 2059 - a Santo Ruggiero, nato a Barletta il 03.03.1962, al canone annuo di € 960,00;

2. Immobile (locale) ubicato in Barletta alla Via Achille Bruni, 139, in catasto al foglio 18, particella 2087, subalterno 78 della consistenza di 20 mq.: il locale è stato concesso in affitto - per la durata di 4 anni con contratto del 18 settembre 2014 registrato a Barletta il 29 settembre 2014 al n. 2055 - a Ciminiello Dargenio Salvatore, nato a Barletta il 21.07.1991, al canone annuo di € 960,00;
3. Immobile (locale) ubicato in Barletta al Viale Ippocrate, 7, in catasto al foglio 18, particella 2086, subalterno 88 della consistenza di 20 mq.: trattasi di vano tecnico disabitato, in ristrutturazione;
4. Immobile (a) ubicato in Barletta al Viale Ippocrate, 7, in catasto al foglio 18, particella 2086, subalterno 89 della consistenza di 22 mq.: trattasi di vano tecnico disabitato, in ristrutturazione;
5. Immobile (appartamento) ubicato in Barletta alla Via Amilcare Ponchielli, 6/N, in catasto al foglio 18, particella 2095, subalterno 20 della consistenza di 3 vani: trattasi di appartamento disabitato, in fase di arredamento, non fornito di energia elettrica, comunicante con l'immobile di cui al punto 6. con ascensore interno;
6. Immobile (lastrico solare) ubicato in Barletta alla Via Amilcare Ponchielli, 6/N, in catasto al foglio 18, particella 2095, subalterno 22 della consistenza di 96 vani: trattasi di appartamento disabitato, in fase di arredamento, non fornito di energia elettrica, comunicante con l'immobile di cui al punto 5, con ascensore interno;
7. Immobile (locale) ubicato in Barletta alla Via Amilcare Ponchielli, 6/N, in catasto al foglio 18, particella 2095, subalterno 72 della consistenza di 28 mq.: il locale è vuoto;
8. Immobile (appartamento) ubicato in Barletta alla Via del Gelso, 21, in catasto al foglio 127, particella 1072, subalterno 12 della consistenza di 4,5 vani: l'appartamento è stato concesso in affitto ammobiliato a Calò Francesco - per la durata di 4 anni con contratto del 22 luglio 2014 registrato a Barletta il 22 luglio 2014 al n. 1394 - al canone annuo di € 7.200,00; l'immobile indicato è stato rilasciato il 27.05.2015 e successivamente affittato dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del G.D. del 02.10.2015, a Cecchi Francesco - per la durata di 4 anni con contratto del 13 ottobre 2015 registrato a Barletta il 16 ottobre 2015 al n. 3775 - al canone annuo di € 7.200,00;
9. Immobile (appartamento) ubicato in Barletta alla Via del Gelso, 21, in catasto al foglio 127, particella 1072, subalterno 11 della consistenza di 4,5 vani: l'appartamento è stato concesso in locazione a Cafagna Michele, suocero del proposto - per la durata di 4 anni con contratto dell'1 agosto 2010 rinnovato tacitamente per altri 4 anni e registrato a Barletta il 24 agosto 2010 n. 3431 - al canone annuo di € 4.200,00;
10. Immobile (locale) ubicato in Barletta alla Via del Gelso, 19, in catasto al foglio 127, particella 1072, subalterno 54 della consistenza di 21 mq.: il locale è stato concesso in affitto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del G.D. del 21.06.2016, ad Asselta Francesco Paolo - per la durata di 1 anno con contratto del 22 giugno 2016 registrato a Barletta il 4 luglio 2016 al n. 2424 - al canone annuo di € 1.200,00;
11. Immobile (locale) ubicato in Barletta alla Via del Gelso, 21, in catasto al foglio 127, particella 1072, subalterno 55 della consistenza di 21 mq.: il locale è stato concesso in affitto a Rizzi Giuseppe - per la durata di 4 anni con contratto del 6 novembre 2013 registrato a Barletta il 6 novembre 2013 al n. 5321 - al canone annuo di € 960,00;



12. Immobile (appartamento) ubicato in Barletta alla Via Palmiro Togliatti, 13, in catasto al foglio 132, particella 665, subalterno 14 della consistenza di 6 vani: l'appartamento è stato concesso in affitto a Capacchione Giuseppe e Riefolo Raffaella - per la durata di 4 anni con contratto del 14 gennaio 2015 registrato a Barletta il 15 gennaio 2015 al n. 144, al canone annuo di € 6.000,00;
13. Immobile (locale) ubicato in Barletta alla Via Palmiro Togliatti, 13, in catasto al foglio 132, particella 665, subalterno 36 della consistenza di 31 mq.: il locale è stato concesso in affitto - per la durata di 4 anni con contratto del 8 maggio 2014 registrato a Barletta il 13 maggio 2014 al n. 584 - a Doronzo Francesco, nato a Barletta il 24.06.1985, al canone annuo di € 960,00;
14. Immobile (locale) ubicato in Barletta alla Via Palmiro Togliatti, 84, in catasto al foglio 132, particella 64, subalterno 96 della consistenza di 100 mq.: il locale è utilizzato, dal 16.03.2015, per il ricovero di tre autovetture sottoposte a sequestro giudiziario, come da provvedimento del G.D. del 9.3.2015;
15. Terreno (vigneto) ubicato in agro di Barletta alla Via Palmiro Togliatti, 84, in catasto al foglio 48, particella 831 di are 30 e centiare 31: trattasi di terreno agricolo;
16. Immobile (appartamento) ubicato in Barletta alla Via Palmiro Togliatti, 88, in catasto al foglio 132, particella 78, subalterno 28 della consistenza di 6 vani: l'appartamento, in comproprietà con il coniuge Cafagna Costanza, è adibito ad abitazione del nucleo familiare del proposto, con obbligo di pagamento in favore della procedura di una 'indennità di occupazione di € 568,50, a decorrere dalla data' del sequestro, come da provvedimento del Collegio Misure di Prevenzione;

#### **2.a-1.2 Nella titolarità di Iodice Francesco:**

17. Immobile (appartamento) ubicato in Barletta alla Via Amilcare Ponchielli, 33, in catasto al foglio 18, particella 1734, subalterno 5 della consistenza di 7 vani: l'appartamento è stato concesso in affitto - per la durata di 4 anni con contratto del 20 gennaio 2011 registrato a Barletta il 21 gennaio 2011 al n. 355, rinnovabili per altri 4 anni, a Lamaj Miranda, al canone annuo di € 6.600,00;
18. Immobile (locale) ubicato in Barletta alla Via Amilcare Ponchielli, 33, in catasto al foglio 18, particella 1734, subalterno 35 della consistenza di 45 mq.: il locale è stato concesso in affitto con il contratto di cui al punto che precede alla Lamaj;

#### **2.a-1.3 Nella titolarità di Iodice Mikael:**

19. Immobile (appartamento) ubicato in Barletta alla Via Palmiro Togliatti, 82, in catasto al foglio 132, particella 64, subalterno 30 della consistenza di 6 vani: l'appartamento è stato concesso in affitto - per la durata di 4 anni con contratto del 14 ottobre 2014 registrato a Barletta il 16 ottobre 2014 al n. 2319 - a Lombardi Raffaele e Granatiero Michelina, al canone annuo di € 6.000,00;
20. Immobile (locale) ubicato in Barletta alla Via Palmiro Togliatti, 84, in catasto al foglio 132, particella 64, subalterno 78 della consistenza di 12 mq.: il locale, concesso in affitto - per la durata di 4 anni con contratto del 2 luglio 2014 registrato a Barletta l'8 luglio 2014 al n. 1230 - a Garrinella Angelo Michele, al canone annuo di € 960,00, è stato rilasciato il 30.10.2015 ed è attualmente vuoto.

#### **2. b I beni mobili registrati.**

##### **2.b-1 Nella titolarità della NEW DANCE GROUP S.R.L.:**

- A) BMW - X4 targata EX563EW, intestata alla New Dance Group s.r.l., è stata concessa in facoltà d'uso alla medesima società con provvedimento del G.D. del 4.3.2015;

**2.b-2 Nella titolarità di Iodice Mikael:**

B) **Toyota IQ targata ELI61RB**, intestata a Iodice Mikael, è stata prima consegnata in custodia giudiziale presso il soccorso stradale Regano Mario in Barletta alla Via Andria n. 182 e, successivamente, dal 16.03.2015 è custodita presso il locale sottoposto a sequestro giudiziario, ubicato in Barletta alla Via Palmiro Togliatti, 84, in catasto al foglio 132, particella 64, subalterno 96 di proprietà del proposto Iodice Cosimo Damiano;

**2.b-3 Nella titolarità di Iodice Cosimo Damiano:**

C) **Kia Venga targata EG942JL**, intestata a Iodice Cosimo Damiano, è stata prima consegnata in custodia giudiziale presso il soccorso stradale Regano Mario in Barletta alla Via Andria n. 182 e, successivamente, dal 16.03.2015 è custodita presso il locale sottoposto a sequestro giudiziario, ubicato in Barletta alla Via Palmiro Togliatti, 84, in catasto al foglio 132, particella 64, subalterno 96 di proprietà del proposto Iodice Cosimo Damiano;

D) **Audi A6 2.7 TDI targata DE845NK**, intestata a Iodice Cosimo Damiano, è stata consegnata in custodia giudiziale presso il soccorso stradale Regano Mario in Barletta alla Via Andria n. 182 e, successivamente, dal 16.03.2015 è custodita presso il locale sottoposto a sequestro giudiziario, ubicato in Barletta alla Via Palmiro Togliatti, 84, in catasto al foglio 132, particella 64, subalterno 96 di proprietà del proposto Iodice Cosimo Damiano.

**3. L'attività istruttoria e i decreti di sospensione del termine di efficacia dei provvedimenti di sequestro per la complessità delle indagini e la rilevanza del compendio patrimoniale, ex art. 24 co. 2 D. L.vo n. 159 del 2011.**

Nel corso dell'istruttoria i difensori del proposto e dei terzi intestatari dei beni hanno depositato documenti, consulenze e memorie, acquisiti ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

Il Tribunale, quindi, anche in presenza dei rilievi e della produzione documentale effettuata dai difensori, ha disposto perizia, affidando l'incarico all'udienza del 13.4.2015 all'ing. Salvatore Macchia per procedere alla stima dei beni e alla dott. commercialista Dora Rizzi per verificare la sussistenza della sproporzione, formulando i seguenti quesiti:

- ✓ Esaminati gli atti del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di Iodice Cosimo Damiano e le indagini di natura patrimoniale svolte dalla DIA-Centro Operativo di Bari, poste a fondamento dei decreti di sequestro dei beni mobili, immobili, dei complessi aziendali e delle disponibilità finanziarie nella titolarità del proposto e dei componenti del suo nucleo familiare;
- ✓ esaminate le memorie, con i relativi allegati, depositate nell'interesse del proposto del coniuge e dei figli;
- ✓ eseguito il sopralluogo presso gli immobili, presso la società e nel luogo di custodia dei veicoli nella titolarità dei soggetti indicati, già sottoposti a sequestro di prevenzione;
- ✓ acquisita la documentazione contabile e fiscale relativa al proposto e ai soggetti allo stesso riconducibili, esistente presso enti pubblici e/o presso privati;
- ✓ acquisita la documentazione bancaria esistente presso gli istituti di credito interessati:
  1. accertino i periti, ciascuno per la parte di sua competenza, il valore economico dei singoli beni mobili e immobili, nonché del complesso aziendale di cui il proposto, il coniuge e i figli avevano la disponibilità a qualsiasi titolo all'atto del sequestro;
  2. determinino il valore economico dei singoli beni mobili, nonché dei beni immobili, con le relative pertinenze all'atto dei singoli acquisti;



3. determinino il valore delle modifiche apportate a ciascun bene dopo l'acquisto e l'eventuale incremento di valore degli stessi beni;
4. determinino il valore degli arredi esistenti negli immobili all'atto del sequestro;
5. determinino, inoltre, il valore economico delle quote societarie all'atto dell'acquisto, nonché la provenienza dei conferimenti sociali sia all'atto della costituzione delle società che e nel corso della vita sociale;
6. determinino la capacità reddituale del proposto e dei suoi familiari - attraverso il reddito dichiarato e le effettive attività economiche svolte all'atto dei singoli acquisti - rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti e ai conferimenti sociali;
7. accertino la capacità economica e patrimoniale del proposto e dei suoi familiari, determinando gli utili percepiti nel periodo di riferimento, rispetto all'acquisto dei beni mobili registrati, dei beni immobili, degli eventuali incrementi patrimoniali dei beni immobili e dei conferimenti sociali;
8. accertino la provenienza del denaro esistente sul conto corrente n. 0002/002/001201/37 - intestato a Giannella Celestina e a Cafagna Michele, acceso in data 2.7.2010 presso la Banca di Credito Cooperativo di Canosa e Loconia, filiale n. 2 di Barletta, in sequestro, indicando se le movimentazioni del conto siano o meno compatibili con la capacità reddituale dei titolari;
9. accertino in particolare la compatibilità delle disponibilità finanziarie del proposto, del coniuge e dei due figli con l'esercizio di attività di impresa e nello specifico con il fatturato della "New dance group s.r.l." (P.IVA 06966570720), con sede in Barletta, via dei Fabbri 6 (costituita il 9.11.2009 con inizio attività il 22.4.2010) e con gli utili di esercizio percepiti;
10. valutino il fondamento della ricostruzione contabile ed economica effettuata nelle memorie prodotte nell'interesse del proposto e dei suoi familiari, nonché gli eventuali rilievi che i consulenti di parte effettueranno nel corso delle operazioni

All'esito delle indagini espletate indichino i periti:

- a) se vi sia proporzione tra impieghi e fonti di reddito; in caso negativo determinino l'andamento della sproporzione;
- b) i beni e le disponibilità finanziarie il cui valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato e all'attività economica svolta, indicando gli elementi da cui desumere che i beni sottoposti a sequestro di prevenzione siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego, anche attraverso i redditi da evasione fiscale;
- c) se alcuno dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione sia di legittima provenienza.

I periti, dott. Rizzi e ing. Macchia hanno depositato in data 9.9.2015 e 2.10.2015 le rispettive relazioni, acquisite all'udienza camerale del 9.11.2015 all'esito del loro esame.

Alla stessa udienza si è proceduto all'esame dei consulenti di parte geometra Salvatore Valentino Lionetti e dott. Domenico Baldassarre, con acquisizione delle rispettive relazioni e nota di rettifica della tabella n. 5 relativa alle uscite extraziendali del proposto Iodice Cosimo Damiano, a firma del dott. Baldassarre.

La complessità degli accertamenti - che hanno interessato il patrimonio del proposto, dei componenti del suo nucleo familiare e delle aziende allo stesso riconducibili, nonché delle disponibilità finanziarie di Giannella Celestina e di Cafagna Michele (suoceri dello stesso proposto) - il periodo preso in considerazione nel corso degli accertamenti, la rilevanza del compendio patrimoniale costituito da beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e complessi aziendali, il valore complessivo del compendio sequestrato - come stimato dai periti - hanno reso necessario l'adozione del provvedimento di sospensione del termine di efficacia dei decreti di sequestro per il tempo necessario per l'espletamento degli accertamenti peritali, disposto con ordinanza resa all'udienza del 13.4.2015 a richiesta del P.M. ai sensi dell'art. 24 co. 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Pertanto il termine ordinario di efficacia del sequestro, pari ad un anno e mesi, decorrente dal 12.2.2015, data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, dott. Domenico Cocola, deve essere prorogato di ulteriori mesi sei e giorni 27 (dal 13.4.2015 data di conferimento dell'incarico peritale al 9.11.2015, data in cui si è proceduto all'esame dei periti con acquisizione delle relative relazioni).

Conclusa la discussione delle parti, all'udienza camerale dell'11.1.2015 il procedimento è stato riservato per la decisione in ordine alla richiesta di confisca dei beni già attinti da sequestro di prevenzione.

Con ordinanza resa in data 25.1.2016 (depositata in data 26.1.2016) è stata disposta una integrazione dell'attività istruttoria, con acquisizione dei verbali delle informazioni rese in sede di indagini difensive da Porcelluzzi Bartolomeo (già proprietario dell'immobile di via Togliatti n. 88), da Iodice Francesco (padre del proposto), da Iodice Carmela (sorella del proposto) e da Sarcinelli Luigi (cognato del proposto), già prodotti nel corso delle operazioni peritali e oggetto di valutazione da parte del perito, dott. Dora Rizzi.

All'udienza del 14.3.2013, quindi, le parti hanno rinnovato la discussione e, all'esito, il procedimento è stato riservato per la decisione in ordine alla richiesta di confisca.

#### Considerato in diritto

##### **1. I presupposti di applicabilità della misura di prevenzione personale e patrimoniale.**

Ai sensi degli artt. 1 e 2 ter comma 2 della L. 575/65 ed in conseguenza dell'abrogazione della norma derogatoria di cui all'art. 14 della L. n. 55 del 1990, disposta dall'art. 11-ter D.L. n. 92 del 2008, convertito in L. n. 125 del 2008, si era determinata la riesplorazione dell'area di operatività dell'art. 19, c. 1° della L. n. 152 del 1975, e, per l'effetto, l'estensione delle disposizioni della L. n. 575 del 1965 (cosiddetta pericolosità "qualificata") alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della L. n. 1423 del 1956 (cosiddetta pericolosità "generica"). Recependo tale orientamento, oltre alle misure di prevenzione personali, anche quelle patrimoniali del sequestro e della confisca potevano essere applicate a soggetti ritenuti socialmente pericolosi a prescindere dalla tipologia dei reati di riferimento.

Tale estensione era stata pacificamente accolta in molteplici sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione (*Sez. 1 sentenza n. 8510 del 5 febbraio 2009, Sez. 2 sentenza n. 33597 del 14 maggio 2009, Sez. 1 sentenza n. 26751 del 26 maggio 2009, Sez. 5 ordinanza n. 26044 dell'8 giugno 2011; 5 febbraio 2009, Sez. Unite sentenza n. 13426 del 25 marzo 2010*). Il legislatore, recependo tale orientamento, con il d.lgs. 159/11 ha riprodotto le disposizioni previgenti in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali prima ricomprese in diverse leggi (nn. 1423/56, 152/75, 575/65).



Per quanto rileva nel caso di specie:

a. l'art. 4 d.lgs. n. 159/2011, nell'individuare i soggetti destinatari della misura di prevenzione personale applicata dall'autorità giudiziaria menziona alla lett. c) i soggetti di cui all'art. 1 ossia, in particolar modo: "a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose";

b. l'art. 16 d.lgs. n. 159/2011, nell'individuare i soggetti destinatari della misura di prevenzione patrimoniale rimanda a tutti i casi previsti dall'art. 4, raccordando così l'ambito applicativo delle misure ablativo con quelle personali ed estendendo per le prime la necessaria presenza dei requisiti previsti per le seconde.

Per adottare la misura patrimoniale cautelare del sequestro occorre, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011, la presenza di presupposti di carattere oggettivo e soggettivo, che saranno oggetto di una breve disamina.

Peraltro, è opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 18 d.lgs. in discorso la misura patrimoniale può essere applicata anche disgiuntamente. Pertanto, accertati i relativi presupposti (disponibilità e provenienza illecita dei beni), le misure patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate, anche indipendentemente dalla misura personale, non solo nelle fattispecie legislativamente previste, ma in ogni ipotesi in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che è stata pericolosa, non può farsi luogo alla misura personale ovvero questa non sia più in atto.

In estrema sintesi, anticipando l'analitica descrizione che si farà dei presupposti per la confisca di prevenzione, l'art. 20 del d.lgs n. 159 del 2011 consente il sequestro e la successiva confisca dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha il motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, non occorrendo che nel provvedimento ablativo sia individuata la sussistenza di un nesso causale tra condotta illecita che ha consentito di riconoscere una delle categorie di pericolosità attualmente previste dall'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011 e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni, qualunque essa sia<sup>3</sup>. Il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali - previsto

<sup>3</sup> Cass. sez. 6, sent. n. 6570/2012 e Cass., sez. 6, sent. n. 36762/2003.

dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo modificato dall'art. 2, comma 22 della legge 15 luglio 2009, n. 94, tuttora applicabile ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - consente di applicare il sequestro e, quindi, la confisca anche in assenza di richieste di misure di prevenzione personali e prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che detta pericolosità sia comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria (Cass., sez. 6, sent. n. 46068 del 25.9.2014 - dep. il 6.11.2014).

## **2. I presupposti di carattere soggettivo.**

L'applicazione di una misura di prevenzione di tipo personale richiede diverse condizioni di tipo soggettivo. Delimitando il campo alla pericolosità "comune", ossia quella tradizionalmente rilevante per la pubblica sicurezza, i presupposti soggettivi richiesti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale sono:

a) *l'appartenenza del soggetto ad una delle categorie di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159/2011* (Corte Cost. sent. nn. 2/56, 11/56, 177/80, 309/93); l'accertamento dell'appartenenza ad una delle categorie elencate da tale norma va desunta esclusivamente da "elementi di fatto", vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture (S.C. sent. nn. 27655/07, 25919/08, 47764/08, S.U. 13410/10 in motivazione);

b) *la pericolosità sociale del soggetto*; la pericolosità per la sicurezza pubblica, intesa, in considerazione delle esigenze di prevenzione cui sono ispirate le misure di prevenzione personale, come pericolosità "in senso lato", comprende anche l'accertata predisposizione al delitto; sebbene nei confronti del soggetto non si sia raggiunta la prova di reità. In altre parole, la pericolosità sociale consiste in una valutazione globale dell'intera personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo all'intera sua condotta e in un accertamento in relazione alla persistenza nel tempo di un comportamento illecito e antisociale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza (S.C. sent. nn. 1147/94, 1675/95, 6794/98, 3426/99, 8914/00, 23041/02). L'accertamento di tale requisito deve avvenire sulla base di elementi di fatto, che siano sintomatici e rivelatori di tale pericolosità. Si deve trattare di comportamenti obiettivamente identificabili, di circostanze oggettive, fattuali, che consentano di pronunciare una prognosi di ragionevole probabilità di commissione di attività delittuose, dovendosi perciò escludere sospetti, illazioni, congetture e quanto non oggettivamente estrinsecabile;



c) *l'attualità della pericolosità, la correlazione temporale con gli acquisti*; la pericolosità del proposto deve essere non solo potenziale ma concreta, attuale e specifica, desunta da particolari comportamenti, sussistenti al momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata (S. C. sent. nn. 682/86, 499/92, 3866/91, 34150/06). È possibile applicare la misura patrimoniale, ai sensi del citato art. 18 d.lgs. n. 159/11, anche se manchi l'attualità della pericolosità, fermo restando che in questo caso occorre accertare incidentalmente l'esistenza della pericolosità a una certa data; non è neppure necessario appurare che i beni oggetto del sequestro siano eziologicamente legati ai delitti commessi ma è opportuno acclarare che vi sia correlazione temporale tra la pericolosità, come accertata, e gli incrementi patrimoniali oggetto di sequestro. La Suprema Corte, ha infatti chiarito che "il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali - previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94 - consente di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che essa sia comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria"<sup>4</sup>.

Con la sentenza resa a Sezioni Unite (sent. n. 4880/2014, Rv. 262605) si è altresì determinato, in relazione alla c.d. pericolosità generica ed alla c.d. pericolosità qualificata che "la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato".

**2.a I presupposti di carattere soggettivo, la categoria di pericolosità, con riferimento alla persona dedita a traffici delittuosi o che vive col provento di delitti contro patrimonio o contro la pubblica amministrazione.**

<sup>4</sup> V. Cass. sez. 6, sent. n. 10153 del 18.10.2012 (cfr. conforme, Cass. sez. 6, n.1282 del 10.10.2012) che ha ritenuto che "il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94, consente l'irrogazione della confisca anche se non sia accolta la richiesta di misure di prevenzione personale, per assenza del requisito dell'attualità della pericolosità del proposto".

Le misure di prevenzione nascono con l'obiettivo di limitare la libertà delle persone ritenute pericolose al fine di renderne più agevole la vigilanza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Col passare del tempo si ipotizza un intervento di misure "preventive" anche nei confronti del patrimonio delle persone pericolose che consente di prescindere dal previo accertamento della responsabilità penale, semplificando l'azione di contrasto verso le illecite accumulazioni di beni.

Pressanti esigenze di politica criminale conducono all'approvazione della legge 13 settembre 1982 n. 646 (c.d. legge Rognoni-La Torre) che prevede il sequestro e la confisca dei beni di provenienza illecita nella disponibilità, diretta o indiretta, degli indiziati di appartenenza alla mafia o alle associazioni similari.

Sequestro e confisca sono progressivamente estesi a soggetti diversi dagli indiziati di mafia. Prima, con la legge n. 152/75, alle persone pericolose con riferimento alla prevenzione di fenomeni sovversivi poi, con la legge n. 55/90 (art. 14), agli indiziati di appartenenza ad associazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle persone dedite a traffici delittuosi o che vivano col provento di gravi delitti specificamente indicati. Rilevanti modifiche sono apportate dal d.l. n. 92/08, conv. dalla l. n. 125/08, in quanto viene estesa l'applicabilità della legge antimafia e, dunque, delle misure patrimoniali, agli indiziati della commissione di uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. e alle persone dedite a traffici delittuosi o che vivono abitualmente col provento di attività delittuosa (di cui all'art. 1, nn. 1 e 2, l. 1423/56). La legge n. 43 del 2015 - che ha modificato il d.lgs. n. 159 del 2011 - ha ampliato le categorie dei soggetti pericolosi indicati nell'art. 4, co. 1, lett. d), con esplicito riferimento alle condotte di terrorismo (...*ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale*) e ha previsto l'attribuzione della competenza al Procuratore nazionale antimafia per la richiesta di applicazione di misure patrimoniali (... *"dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.."*).

Il d.lgs. n. 159/11 si limita a riprodurre le disposizioni previgenti con un'ulteriore estensione delle misure patrimoniali a tutte le persone che rientrano nella c.d. pericolosità comune, ivi compresi, dunque, i soggetti dediti alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.



L'evoluzione normativa rende chiaro come sequestro e confisca di prevenzione abbiano l'univoca funzione di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati, indipendentemente dalla commissione del reato, da parte di persone pericolose.

La ratio delle misure è quella di colpire le accumulazioni illecite, non più solo degli indiziati di mafia (o determinate condotte previste all'epoca dall'art. 14 legge n. 55/90) ma da parte di tutte le persone pericolose anche se con riferimento alla c.d. pericolosità comune; in particolare: a) *coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi*. Si tratta delle persone che, con continuità, sono aduse a condotte riferibili a delitti (e non a mere contravvenzioni), seppur non tali da integrare estremi di reato (artt. 4, lett. c) e 1, lett. a), d.lgs. n. 159/11; art. 1, n. 1), l. n. 1423/56 previgente); b) *coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose*. Sono persone che si sostengono, per condotta abitudinaria ed esistenziale, anche solo in parte, con il ricavato di attività provenienti da delitto (e non da contravvenzione), pur se non vi siano elementi per ritenere che abbiano commesso tali reati (artt. 4, lett. c) e 1, lett. b), d.lgs. n. 159/11; art. 1, n. 2, l. n. 1423/56 previgente).

Il dato normativo è univoco nel richiedere un'abitudine nella dedizione a traffici delittuosi ovvero del vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, senza specificazioni di categorie di delitti, a differenza di quanto prevedeva l'art. 14 legge n. 55/90 (abrogato con la riforma del 2008).

L'assenza di limiti a tipologie di delitti consente di affermare che il legislatore intende colpire i soggetti pericolosi, qualunque sia l'attività delittuosa sottostante sulla base della quale viene manifestata la pericolosità, con la contestuale possibilità di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati.

L'applicazione della misura personale e l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati supera le passate categorie di pericolosità perché la *ratio* della misura va rinvenuta nel contenimento di soggetti pericolosi, anche sottraendo a questi i patrimoni illecitamente accumulati. E' questo l'approdo delle misure di prevenzione che consente di renderle, allo stesso tempo, compatibili con i principi costituzionali e "moderne".

Queste conclusioni non possono, però, comportare una pseudo criminalizzazione di condotte che non si riesce a sanzionare con la via maestra del processo penale.

L'area delle misure di prevenzione è ben diversa da quella del commesso reato, venendo in rilievo non l'accertamento del fatto reato, ma della pericolosità desunta da fatti, che consentano di ravvisare un'abitudine di condotta descritta dalle categorie di pericolosità.

Come non era sufficiente per affermare la pericolosità la presenza di condotte isolate o non reiterate riconducibili a reati contro il patrimonio, allo stesso modo deve procedersi per qualsiasi attività delittuosa.

In conclusione, in presenza, ad esempio, di una condotta isolata di corruzione siamo al di fuori dell'area della misura di prevenzione, ma se gli episodi divengono reiterati e rappresentano condotta di vita abitudinaria da cui la persona trae alimento ricorre una tipica ipotesi di pericolosità che richiede l'intervento della misura di prevenzione per contenere detta pericolosità.

### 3. I presupposti di carattere oggettivo.

L'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale richiede, oltre ai requisiti soggettivi prima indicati - comuni per qualunque misura di prevenzione (anche con riferimento alla c.d. pericolosità comune), indipendentemente dall'applicazione della misura di prevenzione personale, in forza del principio di applicazione disgiunta (art. 18 d.lgs. n. 159 del 2011) - anche la ricorrenza di presupposti di natura oggettiva, costituiti:

a. dalla disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo al proposto: la nozione di disponibilità, richiamata dall'art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011, ha natura non formale, ma sostanziale, di talché non è necessario provare che il proposto abbia la titolarità di un bene, ma è sufficiente provare che il bene ricada nella sfera degli interessi economici del proposto (effettivo *dominus*), ancorché lo stesso eserciti il potere su tali beni mediante terze persone.

Quanto al concetto di disponibilità dei beni, nella suddetta nozione rientrano, in concreto, una gamma variegata di situazioni di fatto che si estendono dal diritto di proprietà, sino alla mera soggezione del bene rispetto al potere del proposto, anche mediante forme di intestazione fittizia a terzi, attraverso contratto simulato o fiduciario.

Si richiede che risulti che il soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione abbia la disponibilità, diretta o indiretta, del bene da confiscare, pertanto, un potere di fatto sintomatico dell'effettiva appartenenza *uti dominus* sulla *res*. Quindi, non è rilevante la titolarità formale dei beni, bensì la disponibilità sostanziale degli stessi, perciò una situazione prossima a quella del possesso, svincolata da qualsiasi categoria giuridica formale.

Secondo la giurisprudenza va rimarcata la distinzione operata dal legislatore tra terzi intestatari estranei e terzi che abbiano vincoli *lato sensu* di parentela o di convivenza con il proposto, che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/11 (riproduttivo dell'art. 2 bis, comma 3, l. n. 575/65 previgente) impone indagini patrimoniali: coniuge, figli e coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto.

Si fa riferimento espresso, dunque, a determinate categorie di soggetti per i quali non occorre



alcuno, specifico accertamento sulla disponibilità indiretta, profilandosi una sorta di presunzione, sia pure *iuris tantum*, presupponendo il legislatore che il proposto faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggiore fiducia, ossia i conviventi, su cui grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (S.C. sent. nn. 4916/96, 39799/10).

Altro problema è quello relativo alla intestazione fittizia dei beni, disciplinata con un meccanismo legislativo ricalcato sulla falsariga della revocatoria fallimentare, nel processo di prevenzione dall'art. 26 del D.L.vo n. 159 del 2011 e successive modifiche - intitolato "intestazione fittizia" - che prevede che il Tribunale: "1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione. 2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione".

Come si può notare il legislatore ha previsto due presunzioni, *iuris tantum*, che giocano a favore della Parte Pubblica, e che riguardano: a) i trasferimenti a favore di una determinata cerchia di persone; b) gli atti a titolo gratuito, effettuati a favore di chiunque (e, quindi, non solo a favore di parenti ed affini) purché siano avvenuti in un determinato arco temporale.

La disposizione indicata, in definitiva, dispiega i suoi effetti sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di intestazioni e trasferimenti (a qualsiasi titolo) di beni a prossimi congiunti, con inversione, *ex lege*, dell'onere della prova circa una titolarità effettiva, e non fittizia (in capo al prossimo congiunto del proposto), dei beni assoggettati o assoggettabili alle misure di prevenzione.

Essa, dunque, riflette la scelta di tipizzare alcuni negozi giuridici che si ritengono, per esplicita volontà normativa, in base ad una presunzione *iuris tantum*, fittizi sino a prova contraria, ove intercorrenti tra il proposto e determinate categorie di soggetti (coniuge, conviventi ed alcune categorie di parenti del medesimo proposto; qualsiasi altra categoria di soggetti, se si tratta di trasferimenti a titolo gratuito), stabilendo un limite temporale di operatività della presunzione nei due anni antecedenti la proposta della misura (v. Cass, sez. 6, sent. n. 10153 del 18.10.2012; Cass. sez. 1, sent. n. 39799 del 20.10.2010).

b. dall'esistenza di sufficienti indizi in ordine alla sproporzione - all'atto dell'acquisto dei beni, costituendo il frutto o il reimpiego mera conseguenza dell'acquisto illecito - tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o l'attività svolta, tali da far ritenere che detti beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego: tale secondo requisito non necessita della prova ma di uno standard probatorio inferiore, dato da quegli indizi che, in misura sufficiente, conducano alla genesi illecita dei beni o al loro reimpiego. Come è noto, tale sufficienza indiziaria è data soprattutto dall'elemento, che non è l'unico ma certamente è il principale, della sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità (diretta od indiretta) del proposto ed i suoi redditi e le attività da lui svolte. Tale sproporzione deve ricorrere al momento del singolo acquisto dei beni, essendo il frutto o il reimpiego la mera conseguenza logica di tale acquisto illecito (*ex multis*, Cass., sent. nn. 2104/94, 398/96, 1171/97, 35628/04).

### 3.a I criteri per l'accertamento dei presupposti oggettivi.

Solo per completezza espositiva si individuano due elementi utili per l'esame delle argomentazioni che si offriranno.

#### l'irrilevanza del nesso causale tra provenienza illecita del bene e attività illecita del proposto.

Il sequestro e la confisca hanno ad oggetto beni di provenienza da attività illecita o reimpiego della stessa, senza che rilevi distinguere se tale attività sia collegata alla specifica attività che ha consentito di riconoscere tale pericolosità.

Non occorre, dunque, nel provvedimento ablativo, l'individuazione di un nesso causale tra condotta illecita che ha consentito di riconoscere una delle categorie di pericolosità oggi previste dall'art. 4 d.lgs. n. 159/11 e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni, qualunque essa sia (S.C. sent. nn. 36762/03, 35481/06, 47798/08, 27228/11).

#### Il reimpiego di beni di provenienza illecita.

Qualora un bene risulti frutto di attività illecita saranno soggetti a sequestro e confisca anche gli incrementi ovvero il reimpiego di somme derivanti da tale bene.

Le disposizioni contenute oggi negli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1, d.lgs. n. 159/11 si fondano sulla necessità di sottrarre alle persone pericolose previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 159/11 tutte le loro disponibilità che trovino origine diretta o derivata da attività illecita. In altre parole, il denaro ricavato dell'originario bene proveniente da attività illecita coinvolge e rende illecito il reimpiego dello stesso denaro e, dunque, del bene con esso acquistato; e in tale sviluppo saranno coinvolti tutti i successivi reimpieghi di denaro derivanti da operazioni finanziarie riconducibili al bene illecitamente acquisito (in origine).



La finalità della norma risponde, evidentemente, all'obiettivo prioritario della normativa diretta a colpire alla radice il fenomeno attraverso la sottrazione di tutte le risorse derivanti da attività illecite, qualunque sia la loro evoluzione e le modalità di reimpiego delle stesse.

#### 4. La posizione giuridica dei terzi intestatari dei beni in questo procedimento.

##### 4.a I beni nella titolarità del coniuge e dei figli del proposto.

Posto che i beni e le disponibilità finanziarie attinti da sequestro di prevenzione, oltre che nella titolarità del proposto Iodice Cosimo Damiano, sono nella titolarità del coniuge Cafagna Costanza e dei figli Francesco e Mikael, va osservato che su costoro - terzi apparenti intestatari - grava l'onere di fornire concreti elementi di prova indiziaria di segno contrario; idonei a contrastare le allegazioni della Parte Pubblica, che ha provato la titolarità effettiva dei beni in capo al proposto e l'assenza di risorse economiche proprie dei soggetti indicati, terzi intestatari di parte beni, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, co. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011: ciò uniformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione"*, (Cass. sez. 1, sentenza n. 5184 del 10.11.2015, Rv. 266247; massime precedenti conformi: n. 4916 del 1997, Rv. 207118; n. 39799 del 2010, Rv. 248845; n. 49878 del 2013 Rv. 258140)<sup>5</sup>. Tale orientamento oggi riposta sull'art. 19, co. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, dal contenuto speculare rispetto all'art. 2-bis, comma terzo, della legge n. 575 del 1965. Né può omettersi di considerare che la presunzione di intestazione fittizia in assenza di risorse economiche, investe anche i beni e le attività frutto del relativo reimpiego delle illecite attività del proposto, fattispecie che ricorre nel caso di specie, di talché la presunzione opera per tutti i beni acquisiti dal nucleo familiare del proposto **Iodice Cosimo Damiano** (anche di quelli entrati a far parte del suo patrimonio con modalità apparentemente lecite, ma sempre con l'utilizzo dei proventi delle sue attività illecite).

<sup>5</sup> Cfr. anche Cass. sez. 5, sentenza n. 8922 del 26.10.2015, Rv. 266142, che ha ribadito che *"in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto - senza necessità di specifici accertamenti - in assenza di elementi contrari"*.


In definitiva, la presunzione ex art. 19 co. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2001 deve essere posta in correlazione con l'assenza di disponibilità economiche proprie della categoria dei terzi indicati, sintomatica della fittizietà, quale lecito criterio interpretativo della situazione di fatto, non comportante illegittima inversione dell'onere della prova a carico dei terzi.

Sotto altro profilo deve essere rilevato che nel caso di specie le indagini patrimoniali hanno interessato il coniuge e i figli del proposto e non anche altri familiari conviventi, ai quali esclusivamente è riferita la limitazione temporale normativamente prevista dall'art. 19 co. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2001 (*"Le indagini patrimoniali sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte direttamente o indirettamente"*).

Il tema è stato già affrontato dalla Suprema Corte con riferimento ad un germano convivente del proposto in una sentenza in cui la Corte ha esaminato la questione concernente il *dies a quo* dal quale far decorrere il quinquennio utile agli accertamenti in ordine a soggetti che con il proposto medesimo, abbiano convissuto nell'ultimo quinquennio, affermando il seguente principio di diritto: *"in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di riferimento da cui far decorrere il quinquennio utile per le indagini riguardanti i conviventi del proposto a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 159 del 2011, corrisponde alla data nella quale il rappresentante della pubblica accusa propone istanza per l'applicazione del sequestro o della confisca nei confronti del destinatario della misura, in quanto le investigazioni relative ai terzi sono comunque finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del soggetto investito in via principale dalla richiesta"* (Cass. sez. 1, sentenza n. 12987 del 29.1.2014 Cc. (dep. 19.3.2014) Rv. 259169)

In motivazione la Corte ha spiegato che un argomento decisivo ai fini della interpretazione legislativa sul punto in discussione, è costituito dal dato che tra le due misure, quella patrimoniale e quella personale, esiste ormai una riconosciuta autonomia, poiché superato dalla legge il principio di accessorietà tra di esse (cfr. legge n. 575 del 1965, art. 6 - bis, introdotto dalla legge n. 94 del 2009, inserito nel D.Lgs. n. 159 del 2011, all'art. 18, che esplicitamente ed espressamente contempla la possibilità di applicazione disgiunta delle due misure).

Altro problema è quello relativo alla intestazione fittizia dei beni, disciplinata con un meccanismo legislativo ricalcato sulla falsariga della revocatoria fallimentare, nel processo di prevenzione dall'art. 26 del D.L.vo n. 159 del 2011 e successive modifiche - intitolato



"intestazione fittizia" - che prevede che il Tribunale: "1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione. 2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione".

Come si può notare il legislatore ha previsto due presunzioni, *iuris tantum*, che giocano a favore della Parte Pubblica, e che riguardano: a) i trasferimenti a favore di una determinata cerchia di persone; b) gli atti a titolo gratuito, effettuati a favore di chiunque (e, quindi, non solo a favore di parenti ed affini) purché siano avvenuti in un determinato arco temporale.

La disposizione indicata, in definitiva, dispiega i suoi effetti sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di intestazioni e trasferimenti (a qualsiasi titolo) di beni a prossimi congiunti, con inversione, *ex lege*; dell'onere della prova circa una titolarità effettiva, e non fittizia (in capo al prossimo congiunto del proposto), dei beni assoggettati o assoggettabili alle misure di prevenzione.

Essa, dunque, riflette la scelta di tipizzare alcuni negozi giuridici che si ritengono, per esplicita volontà normativa, in base ad una presunzione *iuris tantum*, fittizi sino a prova contraria, ove intercorrenti tra il proposto e determinate categorie di soggetti (coniuge, conviventi ed alcune categorie di parenti del medesimo proposto; qualsiasi altra categoria di soggetti, se si tratta di trasferimenti a titolo gratuito), stabilendo un limite temporale di operatività della presunzione nei due anni antecedenti la proposta della misura (in motivazione, vedi Cass, sez. 6 sez. 6, n. 10153 del 18.10.2012, dep. il 4.3.2013; Cass. sez. 1, n. 39799 del 20.10.2010, dep. l'11.11.2010, Rv. 248845).

Nel caso che ci occupa si discute essenzialmente del reimpiego del denaro proveniente dall'attività delinquenziale del proposto per l'acquisizione del patrimonio mobiliare, immobiliare, finanziario e del complesso aziendale, in parte nella titolarità del coniuge e dei figli, di cui lo stesso dispone indirettamente, avendone avuto la effettiva disponibilità ab origine<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Cass. sez. 6, sentenza n. 49878 del 6.12.2013; massime precedenti conformi: n. 2960 del 2006 Rv. 233429, n. 39799 del 2010 Rv. 248845.

Come verrà ulteriormente chiarito nel prosieguo della motivazione di questo provvedimento, infatti, la ragione giustificativa della misura ablativa della confisca deve individuarsi proprio nel fatto che il compendio di beni di cui la moglie e i due figli del proposto Iodice Cosimo Damiano risultano avere la formale titolarità proviene dall'accumulo di risorse di illecita origine, connessa alla prolungata attività delinquenziale che lo stesso ha svolto, sì da ritenere fondatamente che egli sia stato ab origine l'effettivo dominus dell'intero patrimonio accumulato, disponendone liberamente tramite il coniuge e i due figli, fittizi intestatari, in realtà operanti come suoi fiduciari, in assenza di redditi propri all'atto dell'acquisizione dei beni.

Tale conclusione è confortata anche da altre pronunce della Suprema Corte, che hanno più volte ribadito che "in materia di misure di prevenzione, il concetto di "disponibilità" del bene sottoposto a confisca (L. n. 575 del 1965, art. 2 ter) comprende una gamma di ipotesi diversificate: diritto di proprietà vero e proprio, intestazione fittizia ad un soggetto terzo (in virtù, ad esempio, di un contratto simulato o fiduciario), situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di prevenzione personale. Ciò che rileva ai fini della confiscabilità dei beni non è la titolarità formale dei beni, ma piuttosto l'illegittima provenienza che è all'origine della loro acquisizione al patrimonio che è oggetto del provvedimento; è di conseguenza irrilevante il fatto che il soggetto possieda i beni a titolo personale o solo quale intestatario fittizio (Sez. 5<sup>a</sup>, 17 marzo 2000, n. 1520). L'indifferenza del bene rispetto alla effettiva titolarità dei relativi diritti si riflette sul profilo della legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca. Essa spetta, indubbiamente, al titolare da un punto di vista formale dei diritti, atteso che tale posizione giuridica è quella immediatamente riconosciuta e tutelata dalla legge in virtù della quale il suddetto titolare può, tra l'altro, opponendosi alla confisca, negare qualunque carattere fittizio del proprio diritto" (Cass. sez. 1, sentenza n. 39799 del 20.10.2010 Cc. - dep. l'11.11.2010 - Rv. 248845, in motivazione).

#### **4.b I beni nella titolarità di Cafagna Michele e Giannella Celestina, suoceri del proposto.**

Diversamente, per le altre categorie di soggetti terzi è onere del titolare della proposta dimostrare la riconducibilità del bene al sottoposto, salvo che non si tratti di atti di disposizione patrimoniale tipizzati dal legislatore nell'art. 26, d.lgs. n. 159/2011 e compiuti nei due anni antecedenti la data della proposta, per i quali vigono le ulteriori presunzioni previste dalla legge.

Secondo l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte, infatti, "in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del



coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sui quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca" (Cass., sez. VI, sent. n. 49878/2013)<sup>7</sup>; diversamente, per i terzi ha sancito che "in tema di sequestro e confisca di beni intestati a terzi correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto" (Cass., sez. II, sent. n. 6977/2011).

In altre parole, per i terzi non conviventi con il proposto occorre provare che il bene oggetto di ablazione sia estraneo alla sfera di signoria effettiva del titolare formale, rivestendo questi il ruolo di mero prestanome nell'interesse del soggetto socialmente pericoloso. Non occorre a tal fine però che sia frutto di una specifica realtà negoziale riconducibile a precisi schemi civilistici, rilevando piuttosto che il bene sia attratto alla disponibilità di fatto del proposto, potendosi esso ricondurre sulla base di concreti indici fattuali alla sua sfera di signoria per un accordo a monte o anche per una reale situazione di assoggettamento del titolare formale, in grado di delineare le sorti di indirizzo del bene.

La situazione muta, sul piano probatorio e dei relativi indici fattuali, a seconda delle caratteristiche ontologiche della utilità oggetto di sequestro e, quindi, di confisca:

-, se si tratta di utilità statiche (beni immobili, mobili registrati, partecipazioni societarie non totalitarie) assumono rilievo sia i collegamenti fattuali correlati ai momenti di acquisizione del cespite (la messa a disposizione della provvista finalizzata all'acquisto del bene per come proveniente dalla persona pericolosa socialmente) sia i profili inerenti all'utilizzazione e alla gestione di fatto dei rispettivi cespiti (la disponibilità materiale di una autovettura; il godimento di fatto o reddituale che se ne trae da un cespite immobiliare; l'esercizio dell'attività assembleare, anche in termini di mero indirizzo esterno da altri formalizzato e rappresentato, e le utilità reddituali che se ne ricavano, per le partecipazioni societarie);

<sup>7</sup> Costituisce orientamento costante della Suprema Corte quello secondo cui " in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sui quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca" (Cass. sez. 6, sentenza n. 49878 del 6.12.2013); massime precedenti conformi: n. 2960 del 2006 Rv. 233429, n. 39799 del 2010 Rv. 248845.

- se si tratta di utilità dinamiche (tipiche quelle di matrice aziendale, sia facenti capo ad imprese individuali o a enti collettivi indirettamente riferibili, quanto all'intero capitale sociale, esclusivamente al proposto; o, ancora, i rapporti di conto corrente) assumono rilievo non solo gli investimenti iniziali ma anche e soprattutto i conferimenti operati nel corso dell'attività, i poteri di indirizzo e scelta destinati ad influire sulle iniziative di riferimento<sup>8</sup>.

In conclusione, per poter disporre il sequestro e la confisca di prevenzione di beni intestati a terzi e salve le ipotesi di presunzione della fittizia intestazione (L. n. 575 del 1965, art. 2 - ter, u.c., ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26), incombe sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravita, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto (Cass. sez. 2, n. 6977, 9.2.2011, Battaglia, rv. 249364).


Tali elementi vanno unitariamente valutati e possono essere i più diversi, ivi compresa l'accertata incapacità economica del terzo che ben può essere ritenuta fortemente sintomatica della intestazione soltanto formale del bene.

In linea con l'indirizzo interpretativo indicato, non operando alcuna presunzione per le disponibilità esistenti sul conto corrente n. 0002/002/001201137, acceso in data 2.7.2010 presso la Banca di Credito Cooperativo di Canosa e Loconia, intestato a Cafagna Michele e a Giannella Celestina - sul quale vi era delega ad operare del genero Iodice Cosimo Damiano, odierno sottoposto, la DIA ha effettuato specifiche indagini per verificare la titolarità effettiva in capo allo Iodice, delle disponibilità esistenti sul predetto conto corrente, che hanno consentito di accertare che Cafagna Michele:

- a) è titolare di impresa individuale agricola iscritta dal 24.10.1997;
- b) lo stesso, ha dichiarato dal 2009 al 2013, i seguenti redditi imponibili:

Anno	Reddito imponibile	Volume d'affari
2009	9.352,00	50,00
2010	<b>10.668,00</b>	10.672,00
2011	11.033,00	17.051,00
2012	10.700,00	30.174,00
2013	10.971,00	13.331,00

<sup>8</sup> Cass. sez. VI, sent. n. 18750 del 2015, in motivazione.



c) il coniuge Giannella Celestina è priva di redditi; inoltre dal mese di agosto 2010, almeno formalmente, il nucleo familiare sostiene un canone di locazione pari ad € 350,00 mensili per l'appartamento di via Del Gelso, n. 21;

d) sul conto corrente in esame dal 6.10.2010, sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

Anno	Versamenti	Prelevamenti
2010	<b>145.400,00</b>	63.300,00
2011	161.970,00	145.805,16
2012	64.975,00	71.340,00
2013	6.626,00	60.400,00
2014	26.329,00	955,00
2015 <sup>9</sup>	7.000,00	//

e) la movimentazione in entrata è composta, oltre che dall'a/c ICCREA di € 125.500,00 - che ha integrato la provvista di apertura del conto - da due versamenti consistenti, di € 19.750,00 il 6.7.2011 e di € 90.000,00 il 21.12.2011, nonché da versamenti di assegni su piazza e fuori piazza dai 2.000,00 ai 6.000,00 E, con punte di € 9.000,00 ed € 11.000,00;

f) le uscite consistono essenzialmente in prelevamenti di contante mediamente di € 1500/2.000,00 euro fino 4.000/4.500 euro ed emissione di assegni circolari per importi dai 6.000,00 fino a totali rilevanti, quali € 15.000,00 in data 8 febbraio e 8 marzo 2012, € 26.300,00 il 21.9.2011, € 52.000,00 il 2.5.2013 ed € 90.000,00 il 15.12.2011;

g) non risultano atti di vendita da parte dei formali intestatari del conto (suoceri dell'odierno proposto), tali da giustificare il primo versamento di € 125.000,00, né atti di acquisto, tali da giustificare gli assegni circolari in uscita.

Alla stregua delle emergenze indicate risulta, dunque, provato che anche le disponibilità esistenti sul predetto conto corrente erano nella diretta disponibilità del sottoposto Iodice Cosimo Damiano, il quale aveva la delega ad operare sul conto che aveva alimentato, come è stato confermato anche all'esito delle ulteriori verifiche effettuate dal perito, di cui si discuterà nel prosieguo della motivazione.

#### **5. La misura di prevenzione di carattere patrimoniale e la pericolosità del proposto.**

Nel caso di misure di prevenzione si è già argomentato che in base al disposto normativo dell'art. 18 d.lgs. n. 159/11, la misura patrimoniale può essere applicata anche disgiuntamente

<sup>9</sup> Alla data del 17.2.2015

dalla personale. Pertanto, accertati i relativi presupposti (disponibilità e provenienza illecita dei beni), le misure patrimoniali, del sequestro e della confisca, possono essere applicate anche indipendentemente dalla misura personale.

Ne consegue che per la sola adozione della misura di prevenzione patrimoniale non deve sussistere l'attualità della pericolosità sociale del soggetto al momento della richiesta ma tale elemento soggettivo deve esistere all'epoca della formazione del patrimonio che si ritiene illecitamente accumulato in virtù dell'accertata sproporzione rispetto alle capacità reddituali, in capo al proposto. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione che ha confermato il principio di autonomia tra le misure personali e patrimoniali decidendo la confisca dei beni in sequestro pur avendo annullato con rinvio la misura di prevenzione personale per assenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale (Cass., sez. 6, sentenza n. 1282/2012).

La raggiunta piena autonomia della confisca non ha determinato, però, un mutamento qualitativo così rilevante da imporre una revisione delle ricostruzioni interpretative consolidate, in particolare, del principio per il quale *"le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto le stesse non presuppongono uno specifico fatto di reato, ma riguardano uno stato di pericolosità attuale cui la legge intende porre rimedio"*<sup>10</sup>.

Non muta, dunque, neppure la natura della confisca, che può ancora essere ritenuta priva di carattere sanzionatorio di natura penale e quindi riconducibile, per le oggettive diversità dalle misure di prevenzione in senso stretto a un *"tertium genus costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen."* (Cass. Sez. U, n. 18 del 3.7.1996)<sup>11</sup>. Come affermato dalle Sezioni unite, la confisca risponde al fine di *"eliminare dal circuito economico beni provenienti da attività che ... devono ritenersi ricollegate alla ritenuta appartenenza del soggetto ad un'associazione di tipo mafioso"* e questa connotazione ne esclude il carattere sanzionatorio di natura penale.

In sintesi, *"l'interesse pubblico all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta illegittima provenienza, per l'appartenenza del titolare ad associazioni di tipo mafioso, sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio del soggetto"*

<sup>10</sup> Cass. sez. 6, sent. n. 11006 del 20.1.2010.

<sup>11</sup> Questa definizione era stata formulata in relazione a fattispecie connotata dall'assenza di pericolosità sociale attuale in capo al proposto, in conseguenza dell'intervenuto decesso di questi prima che il provvedimento di prevenzione, diventasse definitivo, anche se dopo che erano stati accertati i presupposti di pericolosità qualificata.



e prescindere dal fatto che perduri in capo a quest'ultimo lo stato di pericolosità, perché la finalità preventiva che si intende perseguire con la confisca risiede proprio nell'impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza, quale che sia la condizione del soggetto che poi si trovi a farne in qualsiasi modo uso"<sup>12</sup>.

#### 6. La "retroattività" delle misure personali e patrimoniali.

In tema di misure di prevenzione non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale previsto dall'art. 25 della Costituzione e dall'art. 2 c.p., giacché le norme in materia sono informate non già ai principi che riguardano le pene bensì a quelli concernenti le misure di sicurezza. Pertanto, in base al disposto dell'art. 200 c.p., esse devono intendersi "regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione" (S.C. sent. nn. 40703/02, 33597/09).

Possono essere oggetto di misura patrimoniale i beni acquistati anche prima dell'entrata in vigore della d.l. n. 92/08, conv. dalla l. n. 125/08, da persone riconducibili alle categorie di pericolosità per le quali la nuova normativa consente l'applicabilità del sequestro e della confisca (indiziati di gravi delitti in materia di mafia e alle persone dedite a traffici delittuosi o che vivono abitualmente col provento di attività delittuosa).

Operano i principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui è consentita la confisca dei beni acquisiti dai soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 646/82 che ha introdotto tali misure sempre che ricorrano le altre condizioni poste dal legislatore (S. C. sent. nn. 680/86, 423/87, 4436/93).

Tali conclusioni si desumono, non solo dall'estraneità del principio di irretroattività della legge penale alla materia delle misure di prevenzione, ma anche da altre considerazioni della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui "la regola dell'applicabilità della legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali anche ai cespiti acquisiti prima della sua entrata in vigore, si giustifica in quanto il provvedimento ablatorio è norma intimamente collegata a ricchezze accumulate e consolidate attraverso gli anni precedenti il momento in cui la normativa in questione è divenuta operante".

A tal riguardo, è bene precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, "la previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009, che modificando l'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, consente al giudice di irrogare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge citata. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che il venir meno del presupposto della pericolosità sociale

<sup>12</sup> Cass., sez. 1, sentenza n. 39204 del 17.5.2013, in motivazione.

non ha modificato la natura della confisca di prevenzione, da intendersi sempre come sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., per cui ad essa si applica il disposto dell'art. 200 cod. pen.)" (Cass., sez. 1, 17.5.2013, n. 39204)<sup>13</sup>.

#### **7. L'autonomia dal procedimento di prevenzione rispetto al processo penale.**

La giurisprudenza è costante nell'affermare la naturale autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale, che discende dalle profonde differenze funzionali e strutturali. Il processo penale è ricollegato a un determinato fatto costituente reato, mentre il procedimento di prevenzione si riferisce alla valutazione di pericolosità di un soggetto, verificata attraverso condotte che non necessariamente costituiscono illecito penale (S.U. sent. n. 13426/10).

L'autonomia tra le due azioni comporta che, come per i corrispondenti procedimenti personali, possano esservi diverse valutazioni con riferimento ai medesimi fatti, pur con lo specifico onere di esplicitare le ragioni della scelta e, come si vedrà, potendo essere superato il giudicato sul rigetto della confisca nella diversa sede procedimentale solo in presenza di fatti nuovi (S.C. sent. n. 41942/09).

#### **8. L'onere probatorio.**

L'accertamento relativo ai presupposti suindicati nella fase cautelare di esame della richiesta di sequestro va operato sulla base degli elementi offerti dall'organo proponente o acquisiti dal Tribunale attraverso l'eventuale esercizio dei poteri d'indagine di cui all'art. 19 d.lgs. n. 159/11.

Le conclusioni raggiunte nella fase cautelare devono, poi, essere verificate nel corso dell'udienza camerale quando, attraverso il pieno esplicitarsi del contraddittorio, possono essere offerte al Tribunale tesi ed allegazioni difensive che, se idonee, impediscono l'adozione del provvedimento di confisca, con conseguente restituzione dei beni sequestrati.

#### **9. La confisca.**

<sup>13</sup> Cfr. conforme, Cass. sez. 2, sentenza n. 30938 del 10.6.2015, Rv. 264173, che ha ritenuto che "è 'convenzionalmente' legittima l'applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore delle norme che le disciplinano, poiché le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di 'pena' di cui all'art. 7 CEDU"; Cass. sez. 2, sentenza n. 28096 del 26.3.2015, Rv. 264133, che ha ribadito, quanto già statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4880 del 26.6.2014, Rv. 262602, secondo cui "le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen."



Nell'ipotesi in cui, all'esito dell'udienza camerale tenutasi in contraddittorio tra le parti, il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza dei beni sequestrati, allora il Tribunale, con proprio decreto, ne dispone la confisca ex art. 24 D.Lgs. 159/2011.

Più nel dettaglio, presupposti oggettivi per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca sono:

- la pericolosità sociale del proposto, attuale o progressiva, ai sensi degli artt. 1 e 4 d.lgs n. 159/2011 e la correlazione temporale con gli acquisti;
- la disponibilità dei beni da parte del proposto, direttamente o tramite terzi;
- la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni;
- la sproporzione tra i beni ed il reddito dichiarato o l'attività economica svolta dal proposto ovvero la provenienza dei beni dalla attività illecita di cui siano il frutto o il reimpiego;

Ne consegue che la confisca dei beni sequestrati si applica nei confronti di quei beni di cui il proposto, nel corso del procedimento incardinatosi a seguito del sequestro preventivo degli stessi, non riesca a dimostrare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona - fisica o giuridica - risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito lecito - in quanto dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica - nonché dei beni che risultino essere frutto di attività lecite o ne costituiscano il reimpiego.

#### **10. Il giudizio di pericolosità del proposto Iodice Cosimo Damiano e la correlazione temporale tra la sua pericolosità e la data degli acquisti.**

Quanto alla pericolosità del proposto, come già rilevato nel decreto di sequestro, dal certificato penale risulta che lo stesso: a) con sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 27.12.1985 (irrevocabile in data 31.12.1985) è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di estorsione in concorso, per fatto commesso il 9.8.1985; b) con sentenza emessa dal Tribunale militare di Bari in data 9.12.1987 (irrevocabile il 9.1.1988) è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di diserzione e allontanamento illecito continuato, per fatti commessi tra il 25.2.1997 e il 25.3.1987; c) con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Trani, ex sezione distaccata di Barletta in data 6.11.1995 (irrevocabile il 23.1.1996) gli è stata applicata la pena di mesi quattro di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per fatto commesso il 6.5.1994; d) con sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 20.5.1999 (irrevocabile in data 27.1.2000) è stato condannato alla pena di anni due, mesi uno di reclusione ed euro 774,69 di multa per i reati di rapina in concorso e furto in concorso, per fatti commessi rispettivamente il 3.10.1997 e l'1.10.1997; e) con sentenza resa dalla Corte di



Appello di Bari in data 10.5.2000 (irrevocabile in data 18.4.2001) è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1.549,37 di multa, per i reati di rapina continuata in concorso e di ricettazione continuata in concorso, per fatti commessi rispettivamente in Bisceglie e in Barletta il 7.10.1997<sup>14</sup>; **f)** con provvedimento del 19.7.2001 il gup del Tribunale di Trani in sede di applicazione della disciplina del reato continuato per i fatti reato giudicati con le sentenze di cui alle lett. d) ed e), ha rideterminato la pena in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1.549,37 di multa; **g)** con provvedimento di cumulo emesso dal P.M. in Sede in data 29.8.2001 la pena inflitta allo Iodice con le sentenze prima indicate è stata determinata in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1.549,37 di multa; **h)** la pena come rideterminata è stata interamente espiata in regime di detenzione intramuraria e domiciliare dal 9.10.1997 al 13.2.2002; **i)** la pena pecuniaria risulta pagata il 21.5.2002;

- all'esito della sua scarcerazione lo Iodice è stato destinatario di avviso orale emesso nei suoi confronti dal Questore di Bari in data 14.2.2002<sup>15</sup>;
- egli non è gravato da precedenti giudiziari presso la locale Procura della Repubblica<sup>16</sup>;
- a suo carico, però, risulta iscritto il procedimento n. 8588/2013 R.G. mod. 21, nel cui ambito è stato tratto in arresto in data 15.3.2014 da militari della Compagnia dei Carabinieri di Barletta, in esecuzione di ordinanza custodiale, emessa in data 10.3.2014 dal gip di questo Tribunale per i reati di associazione per delinquere e riciclaggio (capi a) ed h) delle imputazioni in sede cautelare); all'esito dell'interrogatorio di garanzia del proposto - che ha dichiarato la propria estraneità ai fatti, assumendo che ignorava che nel box di via Ponchielli di sua proprietà fossero state custodite alcune autovetture, utilizzate per le rapine agli autotrasportatori - lo stesso giudice con ordinanza del 21.3.2014 ha revocato la misura degli arresti domiciliari, sottoponendolo alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora in Barletta; con successiva ordinanza del 15.5.2014 il gip ha revocato la misura coercitiva indicata, per consentire allo Iodice "di allontanarsi dal Comune di residenza per lo svolgimento della propria attività commerciale"<sup>17</sup>;

<sup>14</sup> Cfr. sentenza n. 190 del 1999 resa dal gup del Tribunale di Trani in data 17.6.1999, integralmente confermata dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza indicata, di talché la iscrizione al casellario giudiziale di cui al n. 5 appare icu oculi errata, come peraltro risulta confermato dalla circostanza che in sede di applicazione della disciplina del reato continuato lo stesso gup per i fatti reato giudicati con le sentenze di cui ai punti n. 4 e n. 5 ha rideterminato la pena in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1.549,37 di multa (cfr. provvedimento del 19.7.2001, di cui al punto n. 6 del certificato penale in esame).

<sup>15</sup> Cfr. allegato 3 bis all'informativa della DIA.

<sup>16</sup> Cfr. certificato carichi pendenti acquisito, negativo.

<sup>17</sup> Cfr. documenti depositati dal difensore del proposto in data 28.5.2014 (allegati nn. 6, 7 e 8 alla memoria difensiva nell'ambito del procedimento n. 36/2014 R.G.M.P per l'applicazione della misura di sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, la cui richiesta è stata rigettata da questo Tribunale in diversa



- dagli atti acquisiti nell'ambito del procedimento n. 36/2014 R.G.M.P per l'applicazione nei confronti dello Iodice della misura di sorveglianza speciale di P.S, con obbligo di soggiorno, formulata dal Questore di Bari in data 29.4.2014 risulta; inoltre, che con nota del 3.10.2014 il P.M., titolare delle indagini nel procedimento n. 8588/2013 R.G. mod. 21, iscritto a carico del proposto per i reati di cui agli artt. 416 e 648 bis c.p., ha comunicato che le risultanze dell'attività investigativa svolta, su delega, dai Carabinieri di Barletta, non avevano consentito di acquisire elementi dai quali desumere con certezza che il box fosse stato messo a disposizione del gruppo criminale dedito alle rapine proprio da Iodice Cosimo Damiano; deve però rilevarsi che, pur rimanendo dubbio il profilo di responsabilità penale dello Iodice in ordine ai gravissimi fatti-reato oggetto di imputazione nell'ambito del procedimento penale indicato, sulla base delle risultanze acquisite - rivisitate all'esito delle risultanze degli accertamenti patrimoniali, che hanno evidenziato massicce disponibilità extraziendali ed una elevata liquidità - non può escludersi che lo stesso anche per il tramite del figlio Francesco abbia avuto contatti con il gruppo criminale dedito alle rapine;

- dai verbali di informazioni allegati alla nota del P.M., risulta che le chiavi del box, ubicato in via Amilcare Ponchielli, 6 piano S1 int. 2 - annesso all'appartamento (classificato A/3, classe 5 di 3 vani catastali), in catasto al foglio 18 particella 2095-sub 20, ubicato alla stessa via, al civico 6/N piano 5 int. 12, sempre di proprietà del proposto - utilizzato per la custodia delle autovetture dal gruppo criminale, con il relativo telecomando, non erano nella disponibilità esclusiva del proposto, avendone avuta la disponibilità anche il figlio Francesco e le maestranze che, nel corso del 2013, in primavera e in autunno, avevano eseguito alcuni lavori all'interno dello stesso box<sup>18</sup>;

- dalle indagini svolte le indagini svolte dalla Compagnia dei Carabinieri di Barletta, riassunte nella informativa di reato del 18.2.2014 (c.d. indagine *Fast and Furious*), inoltre, risulta che il box in contestazione, di proprietà del proposto, è stato utilizzato da Scarcelli Francesco, da Nicolamarino Francesco, da Sgaramella Riccardo, da Quacquarelli Giuseppe e dai loro correi per custodirvi l'autovettura Audi S4, targata DW524BW, provento della rapina ai danni di Bulgheroni Alberto - dopo avervi apposto le targhe contraffatte per ostacolarne la identificazione - nonché un'autovettura W Golf, con targa clonata - utilizzata per commettere la rapina in danno dei coniugi Bulgheroni-Somaini - ed altri veicoli nella loro disponibilità, utilizzati per recarsi sul posto. Anche se le predette indagini non hanno evidenziato a carico

---

composizione con decreto reso del 27.10.2014, per difetto del presupposto "della attualità della pericolosità" dello Iodice).

<sup>18</sup> Cfr. nota del P.M. dott. Scimè del 13.10.2014, depositata nella Cancelleria di questo ufficio in data 14.10.2014, nell'ambito del procedimento per l'applicazione della misura personale.

Il Presidente estensore  
dott. Giulia Davese  
*Giulia Davese*



del proposto, ulteriori elementi, oltre all'utilizzo del box di sua proprietà da parte del gruppo criminale in contestazione, non avendo l'attività tecnica espletata (nel corso della quale sono state eseguite intercettazioni ambientali e di localizzazione GPS proprio all'interno dell'autovettura Audi S4 e dell'autovettura Fiat Punto, targata CS741LT, in uso allo Scarcelli, anch'essa parcheggiata nel box in oggetto) evidenziato alcun contatto tra i componenti del gruppo criminale che ha eseguito le rapine e Iodice Cosimo Damiano<sup>19</sup>, deve comunque escludersi che l'utilizzo del box ad un pericoloso gruppo criminale possa essere stato consentito dalle maestranze che hanno eseguito i lavori nel locale, anche in ragione dei soggetti che si sono alternati nella esecuzione dei predetti lavori e avuto altresì riguardo alla circostanza che il gruppo criminale dello Scarcelli aveva anche la disponibilità del telecomando del box, utilizzato in assoluta tranquillità, senza timore di essere sorpresi dal proprietario;

- dalla informativa della DIA risulta, altresì, che presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pende a carico dello Iodice il procedimento penale n. 8877/2011 P.M. per i reati di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e di ricettazione (art. 648 c.p.), nel cui ambito militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise in data 5.5.2011 hanno proceduto al rinvenimento e al sequestro presso la sede della "New 3 R s.r.l." in Maddaloni di n. 6.227 capi di abbigliamento con i segni distintivi contraffatti, di cui n. 890 maglie in cotone commercializzate in data 30.4.2011 dalla "New Dance group s.r.l." dello Iodice, in violazione dell'ordinanza emessa in sede di reclamo dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, nell'ambito del procedimento n. 10580 del 2011 in data 14.4.2011 (fatto avviso telematico il 23.4.2011), che aveva inibito allo Iodice e alla New Dance la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione e/o l'uso di etichette recanti il segno distintivo "Hollywood", che lo Iodice, invece aveva continuato ad utilizzare sui capi di abbigliamento venduti alla New 3 R s.r.l., anche a seguito del rigetto del reclamo che egli aveva proposto<sup>20</sup>;

- dalla stessa informativa risulta, inoltre, che in data 30.9.2010 militari della Guardia di Finanza di Bari, a seguito dell'accesso effettuato presso "New Dance group s.r.l.", hanno accertato a carico dello Iodice violazioni in materia di assunzione dei lavoratori dipendenti e di regolarità del rapporto di lavoro<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Cfr. informativa di reato ed atti allegati, a foglio 64 del procedimento per l'applicazione della misura personale.

<sup>20</sup> Cfr. atti di cui all'allegato n. 5 alla informativa della DIA.

<sup>21</sup> Cfr. atti di cui all'allegato n. 4 della informativa della DIA



Il proposto, inoltre, più volte nel corso degli anni è stato controllato in compagnia di pregiudicati locali: a) in data 28.07.2010 in Barletta si accompagnava a **Maffione Michele**, nato a Barletta il 18.7.1953<sup>22</sup>; b) in data 19.08.2011 in Barletta si accompagnava a **Piccolo Luigi**, nato a Barletta il 21.11.1954<sup>23</sup>; c) in data 11.05.2011 in Barletta si accompagnava a **Damato Michele**, nato a Barletta il 13.6.1964<sup>24</sup>;

Ciò posto, va rimarcato che il parametro della correlazione temporale richiede che la pericolosità del proposto sia comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria.

È evidente, infatti, che nella verifica della sproporzione tra valori (redditi/investimenti) o comunque nella eventuale valutazione di pertinenzialità o derivazione diretta, non possono essere appresi i beni la cui acquisizione si sia verificata in un "tempo" che preceda le manifestazioni di pericolosità, secondo il parametro della necessaria "correlazione temporale" tra manifestazioni di pericolosità ed accumulazioni patrimoniali, recentemente evidenziato come principio regolatore dell'istituto della confisca proprio dalla già citata decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte (ric. Spinelli).

In estrema sintesi, la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se, questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U. n. 4880 del 26.6.2014, Rv 262605).


Come di recente ribadito dalla Suprema Corte<sup>25</sup>, la ricostruzione patrimoniale esige, dunque, non soltanto la esatta perimetrazione temporale degli acquisti (intendendo per tali il momento, anche prolungato, della incidenza dei medesimi sul patrimonio del soggetto acquirente) in rapporto alla pericolosità soggettiva, ma anche la esplicita comparazione dei valori tra entità dell'investimento e risorse disponibili nel periodo, considerando le fonti lecite ed escludendo le quote di reddito derivante da evasione fiscale (Sez. U. n. 33451 del 2014).

<sup>22</sup> Con precedenti di polizia per truffa e ricettazione;

<sup>23</sup> Con precedenti di polizia per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, reati fiscali.

<sup>24</sup> Con precedenti di polizia per evasione fiscale, frode in commercio, occultamento e distruzione di documentazione contabile.

<sup>25</sup> Cass. sez. I sentenza n. 31209 del 2015.



Ebene, nel caso di specie, gli accertamenti svolti dalla DIA hanno evidenziato che - nonostante il proposto abbia commesso i gravi reati contro il patrimonio, per i quali sono intervenute sentenze di condanna irrevocabili, tra il mese di agosto del 1985 e il mese di ottobre del 1997 e nonostante il periodo di detenzione sofferto (in parte in regime domiciliare) dal 9.10.1997 al 13.2.2002, allorquando ha interamente espiato la pena inflittagli - nel periodo compreso tra il 1997 e il 2013 lo stesso ha effettuato investimenti assolutamente sproporzionati rispetto ai propri redditi e a quelli dei familiari conviventi, registrandosi una sproporzione per il consistente importo di - euro 1.794.701,74, come riepilogato nella tabella indicata a foglio 14 e seguenti del decreto di sequestro collegiale cui si rinvia.

### 11. L'analisi "fonti"/"impieghi", effettuata nella fase cautelare.

In base agli accertamenti patrimoniali posti a sostegno della richiesta DIA era emerso che il reddito dichiarato nel corso degli anni dal proposto, dal coniuge e dai figli non era neppure sufficiente a coprire i consumi, come indicato dai dati riepilogati nella tabella che segue:

Anno	(a) Reddito complessivo dichiarato	(b) spesa media annua	(c) Acquisti immobiliari ed altri beni anche finanziari al valore indicato in atti	(d) imposte e tasse diverse da quelle già calcolate (mod. F/23-F24)	(e) Mutui/ finanziamenti o altro denaro ricevuto	(f) beni ricevuti in donazione	(g) Totale rate dei mutui / finanziamenti / contratti assicurativi pagati annualmente	(h) Totale acquisti quote societarie	Sproporzione = (a+e+f) - (b+c+d+g+h)
1997	€ 7.076,48	€ 22.602,12	===	===	===	===	===	===	-€ 15.525,64
1998	€ 6.993,34	€ 21.470,43	===	===	===	===	===	===	-€ 14.477,09
1999	€ 8.843,29	€ 20.946,80	===	€ 29,95 CAFAGN A <sup>26</sup>	===	===	===	===	-€ 12.133,46
2000	€ 8.073,25	€ 21.737,76	===	€ 1.147,05 IODICE C.D. <sup>27</sup>	===	===	===	===	-€ 14.811,56
2001	€ 10.313,00	€ 21.094,08	===	€ 531,95 IODICE C.D. <sup>28</sup>	===	===	===	===	-€ 11.313,03
2002	€ 9.493,00	€ 22.299,36	€ 36.900,00 (Acquisto locale via Togliatti. 84)	€ 12.470,61 IODICE C.D. <sup>29</sup>	===	===	===	===	-€ 62.176,97

<sup>26</sup> All. nr. 83.

<sup>27</sup> Il modello F23 si riferisce a multe inflitte dall'A.G. e spese di giustizia (all. nr. 84)

<sup>28</sup> Tutti i pagamenti effettuati tramite modello F23 nell'anno 2001 riguardano spese di giustizia (all. nr. 85)

<sup>29</sup> Tutti i pagamenti effettuati tramite modello F23 nell'anno 2002, fatti salvi € 12,91, riguardano multe inflitte dall'A.G. e recupero spese di giustizia conseguenti ai procedimenti penali subiti da IODICE Cosimo Damiano (all. nr. 86)



2003	€ 3.007,00	€ 23.979,48	====	€ 168,99 IODICE C.D. <sup>30</sup> + € 132,00 CAFAGN A <sup>31</sup> <hr/> € 300,99	====	====	====	====	-€ 21.273,47
2004	€ 6.696,00	€ 24.140,06	====	€ 472,75 IODICE C.D. <sup>32</sup> + € 125,43 CAFAGN A <sup>33</sup> <hr/> € 598,18	====	====	====	====	-€ 18.042,24
2005	€ 5.034,00	€ 24.714,72	====	€ 363,82 IODICE C.D. <sup>34</sup> + € 115,43 CAFAGN A <sup>35</sup> <hr/> € 479,25	====	====	====	====	-€ 20.159,97
2006	€ 6.205,00	€ 25.327,80	====	€ 604,87 IODICE C.D. <sup>36</sup> + € 250,87 CAFAGN A <sup>37</sup> <hr/> € 855,74	====	====	====	====	-€ 19.978,54
2007	€ 31.282,00	€ 24.193,44	€ 24.514,55 acconto acquisto degli immobili via Del Gelso nr. 19/21 + Acquisto Yaris <sup>38</sup>	€ 1.697,00 IODICE C.D. <sup>39</sup> + € 250,00 CAFAGN A <sup>40</sup> <hr/> € 1.947,00	€ 10.514,55 <sup>41</sup>	====	€ 2.129,00 <sup>42</sup>	====	-€ 10.987,44
2008	€ 27.735,00	€ 25.161,24	€ 236.000,00 (acconto imm.li in via Del Gelso nr.	€ 1.149,10 IODICE	====	====	€ 2.554,80 <sup>45</sup>	====	-€ 237.130,14

<sup>30</sup> All. nr. 87.

<sup>31</sup> All. nr. 88.

<sup>32</sup> All. nr. 89.

<sup>33</sup> All. nr. 90.

<sup>34</sup> All. nr. 91.

<sup>35</sup> All. nr. 92.

<sup>36</sup> All. nr. 93.

<sup>37</sup> All. nr. 94.

<sup>38</sup> A/C Banco Napoli 8300671811 del 14.11.2007 € 10.000,00 + acconto € 4.000,00 per acquisto TOYOTA Yaris.

<sup>39</sup> All. nr. 95.

<sup>40</sup> All. nr. 96.

<sup>41</sup> Trattasi dell'importo finanziato per l'acquisto della TOYOTA Yaris, comprensivo delle spese varie e della copertura assicurativa (vds all. nr. 78 bis)

<sup>42</sup> Nr. 10 rate da € 212,90 relative al finanziamento per l'acquisto della TOYOTA Yaris targata DE237YC.

Anno	(a) Reddito complessivo dichiarato	(b) spesa media annua	(c) Acquisti immobiliari ed altri beni anche finanziari al valore indicato in atti	(d) imposte e tasse diverse da quelle già calcolate (mod. F/23-F24)	(e) Mutui/ finanziamenti o altro denaro ricevuto	(f) beni ricevuti in donazione	(g) Totale rate dei mutui / finanziamenti / contratti assicurativi pagati annualmente	(h) Totale acquisti quote societarie	Sproporzioni = (a+e+f) - (b+c+d+g+h)
2009	€ 28.177,00	€ 23.798,28	€ 204.000,00 (Acconto immobili di via Del Gelso + acconto immobile via Togliatti 13 + Acquisto autovettura AUDI A6 <sup>46</sup> )	€ 1.446,10 IODICE C.D. <sup>47</sup>	===	===	€ 2.554,80 <sup>48</sup>	€ 10.000 (quote sottoscritte e versate inerenti l'intero capitale sociale della "New dance group s.r.l.") <sup>49</sup>	-€ 213.622,18
2010	0	€ 23.756,04	€ 262.749,24 (Saldo immobili di via Del Gelso + saldo	€ 1.323,47 IODICE C.D. <sup>51</sup> + € 177,72 IODICE F.sco <sup>52</sup>	€ 100.000,00 Mutuo Banco Napoli a parziale copertura acquisto immobili via	===	4.625,00 <sup>54</sup> + 5.349,70 <sup>55</sup> € 9.974,70	€ 60.000,00 (quote sottoscritte e versate inerenti l'aumento	-€ 257.981,17

<sup>45</sup> Nr. 12 rate da € 212,90 relative al finanziamento per l'acquisto della TOYOTA Yaris targata DE237YC.

<sup>43</sup> A/C Banco Napoli 8300707488 del 14.11.2008 € 64.000,00;

A/C Banco Napoli 8300716370 del 11.02.2008 € 60.000,00;

A/C Banco Napoli 8300748920 del 29.05.2008 € 42.000,00;

A/C Banco Napoli 8300822066 del 09.10.2008 € 42.000,00;

A/C B.C.C. Canosa Loconia 4013789676-00 del 22.12.2008 € 28.000,00.

<sup>44</sup> vds all. nr. 97.

<sup>46</sup> A/C B.C.C. Canosa Loconia 4011058600-03 del 16.04.2009 € 10.000,00;

A/C B.C.C. Canosa Loconia 4014592356-08 del 04.05.2009 € 34.000,00.

**Via Del Gelso nr. 19/21**

A/C 4031769885 B.C.C. Canosa e Loconia fil. Barletta € 20.000,00 datato 14.09.2009;

A/C 4031769875 B.C.C. Canosa e Loconia fil. Barletta € 20.000,00 datato 14.09.2009;

A/C 4043321493 B.C.C. Canosa e Loconia fil. Barletta € 2.000,00 datato 14.09.2009;

A/C 4043321503 B.C.C. Canosa e Loconia fil. Barletta € 1.500,00 datato 14.09.2009;

A/C 4013475290 B.C.C. Canosa e Loconia fil. Barletta € 12.500,00 datato 14.09.2009;

A/C 4013506600 B.C.C. Canosa e Loconia fil. Barletta € 12.500,00 datato 14.09.2009;

A/C 4015534206 B.C.C. Canosa e Loconia fil. Barletta € 50.000,00 datato 14.09.2009;

A/C 4015575166 B.C.C. Canosa e Loconia fil. Barletta € 26.500,00 in data 22.12.2009.

**Via Palmiro Togliatti nr. 13**

Autovettura AUDI A6 2.7 V6 TDI targata DE845NK, acquistata anno 2009, prezzo dichiarato € 15.000,00.

<sup>47</sup> All. nr. 98.

<sup>48</sup> Nr. 12 rate da € 212,90 relative al finanziamento per l'acquisto della TOYOTA Yaris targata DE237YC.

<sup>49</sup> Atto costitutivo del 09.11.2009 repertorio nr. 37183, raccolta nr. 7116 notaio Palumbo Davida (vds all. nr. 39 bis)



Anno	(a) Reddito complessivo dichiarato	(b) spesa media annua	(c) Acquisti immobiliari ed altri beni anche finanziari al valore in atti	(d) imposte e tasse diverse da quelle già calcolate (F/23-F24)	(e) Mutui/ finanziamenti o altro denaro ricevuto	(f) beni ricevuti in donazione	(g) Totale rate dei mutui / finanziamenti / contratti assicurativi pagati annualmente	(h) Totale acquisti quote societarie	Sproporzione = (a+e+f) - (b+c+d+g+h)
2011	€ 8.232,00	€ 23.492,28	€ 107.247,83 Acc.to immobili via Ponchielli 6 + Acc.to immobili Togliatti 82/84 + Acq. KIA <sup>57</sup> + acquisto IQ <sup>58</sup>	€ 3.459,80 IODICE C.D. <sup>59</sup> + € 1.041,00 IODICE F.sco <sup>60</sup> <u>€ 4.500,80</u>	€ 22.547,83 <sup>61</sup>	===	11.100,00 <sup>62</sup> + 1.483,38 <sup>63</sup> <u>€ 12.583,38</u>	===	-€ 117.044,46

<sup>51</sup> All. nr. 99.<sup>52</sup> All. nr. 100.<sup>54</sup> Rate per l'estinzione del mutuo di € 100.000,00.<sup>55</sup> Nr.2 rate da € 212,90 relative al finanziamento per l'acquisto della Yaris targata DE237YC + maxi rata finale.<sup>50</sup> A/C B.C.C. Canosa Loconia 4015168430 del 17.05.2010 € 5.344,90.

Via Del Gelso nr. 19/21

15.000 entro 15 giorni dall'atto e, quindi entro la prima decade di gennaio 2010

Via Palmiro Togliatti nr. 13

A/C allegato all'offerta di € 23.500,00 per la gara del 12.01.2010

A/C 8301009553-05 Banco di Napoli di € 50.000,00 versato il 04.03.2010;

A/C 8301009551-03 Banco di Napoli di € 50.000,00 versato il 04.03.2010;

A/C 8301009555-07 Banco di Napoli di € 50.000,00 versato il 04.03.2010;

A/C 8301009554-06 Banco di Napoli di € 50.000,00 versato il 04.03.2010;

A/C 8301009552-04 Banco di Napoli di € 11.500,00 versato il 04.03.2010;

Contanti tramite modello F24 del 22.06.2010 per un importo totale di € 7.404,34.

via Ponchielli 33, 1° piano

<sup>53</sup> A fronte di parte dell'acquisto degli immobili di via Del Gelso, già peraltro totalmente pagati prima della stipula dell'atto (ad eccezione di € 5.344,90), in data 17 maggio 2010 risulta acceso con il Banco di Napoli un mutuo decennale per 100.000 euro rimborsabile, con rate mensili ad un tasso variabile dell'Euribor a 1 mese + 1,70 con tetto massimo al 5,40%, tasso iniziale, quindi, al 2,11%. Come calcolata in base ai parametri del mutuo, la rata iniziale ammonta ad € 925,00 mensili con decorrenza 01 agosto 2010.<sup>56</sup> Assemblea straordinaria del 7.6.2010 rep. nr. 25472, racc. nr. 5699 notaio Paola Napoletano. (vds all. nr.<sup>57</sup> A/C 4034844565-11 B.C.C. Canosa e Loconia € 20.000,00 datato 22.04.2011;

A/C 4034844455-01 B.C.C. Canosa e Loconia € 20.000,00 datato 22.04.2011;

A/C 4018473100-05 B.C.C. Canosa e Loconia € 12.500,00 datato 22.04.2011;

A/C 4018473110-02 B.C.C. Canosa e Loconia € 7.500,00 datato 22.04.2011.

Barletta, via Amilcare Ponchielli 6

A/C 8301237989-05 del 19.12.2011 Banco di Napoli Filiale di Barletta di 16.700,00;

Via Palmiro Togliatti nr. 82/84

Autovettura Kia Venga targata EG942JL, acquistata il 03.03.2011 per un valore dichiarato di € 15.780,00.

<sup>58</sup> A/C 4036600815-00 B.C.C. Canosa e Loconia € 15.000,00 datato 03.02.2012

2012	€ 32.253,00	€ 22.775,76	€ 389.635,24 (Saldo immobili di via Ponchielli n. 6 + saldo immobili via Togliatti 82/84	€ 5.287,10 IODICE C.D. <sup>64</sup> + € 111,00 CAFAGN A <sup>65</sup> + € 1.496,00 IODICE F. <sup>66</sup> + € 1.100,00 IODICE M. <sup>67</sup> <u>€ 7.994,10</u>	€ 140.000,00 Mutuo Banco Napoli a parziale copertura acquisto immobili via Ponchielli 33. <sup>68</sup>	==	1.872,00 <sup>69</sup> + 11.100,00 <sup>70</sup> + 7.035,00 <sup>71</sup> + <u>1.977,84<sup>72</sup></u> <u>€ 21.984,84</u>	==	-€ 270.136,94
Anno	(a) Reddito complessivo dichiarato	(b) spesa media annua	(c) Acquisti immobiliari ed altri beni anche finanziari al valore indicato in atti	(d) imposte e tasse diverse da quelle già calcolate (mod. F/23-F24)	(e) Mutui/ finanziamenti o altro denaro ricevuto	(f) beni ricevuti in donazione	(g) Totale rate dei mutui / finanziamenti / contratti assicurativi pagati annualmente	(h) Totale acquisti quote societarie	Sproporzione = (a+e+f) - (b+c+d+g+h)
2013	€ 37.441,00	€ 22.464,00	€ 257.500,00 (82.500,00 Acquisto immobili via	€ 5.315,07 IODICE C.D. <sup>75</sup> +			1.872,00 <sup>78</sup> + 11.100,00 <sup>79</sup> +		-€ 277.907,44

A/C 8301214272-00 Banco di Napoli € 24.000,00 datato 07.02.2012  
 A/C 8301238042-06 Banco di Napoli € 15.000,00 datato 10.02.2012  
 A/C 4019728106-04 B.C.C. Canosa e Loconia € 25.000,00 datato 31.07.2012  
 A/C 4019708606-04 B.C.C. Canosa e Loconia € 26.000,00 datato 31.07.2012

Barletta, via Amilcare Ponchielli 6

A/C 8400027900-04 Banco di Napoli filiale di Barletta di € 163.380,00 datato 04.03.2012;

A/C 8301214319-08 Banco di Napoli filiale di Barletta di € 18.008,00 datato 16.03.2012.

Mod. F23 del 30.04.2012 € 5.767,24.

Via Palmiro Togliatti nr. 82/84

Acquisto compreso spese di finanziamento e altro dell'autovettura Toyota IQ targata EL161RB, acquistata nuova in data 09.01.2012 per un valore dichiarato di € 12.700,00 ed un totale di 14.767,83 (vds all. nr. 77).

<sup>59</sup> All. nr. 101.

<sup>60</sup> All. nr. 102.

<sup>61</sup> € 9.767,83 finanziato per l'acquisto della TOYOTA IQ, comprensivo delle spese varie e della copertura assicurativa (vds all. nr. 78) ed € 12.780,00 attinenti l'acquisto della Kia Venga (€ 6.102,00 permuta YARIS ed € 6.678,00 finanziamento (vds all. nr. 77)

<sup>62</sup> Totale annuale delle rate mensili inerenti il mutuo di € 100.000,00 contratto nel 2010.

<sup>63</sup> Rate inerenti l'acquisto della KIA Venga.

<sup>64</sup> All. nr. 103.

<sup>65</sup> All. nr. 104.

<sup>66</sup> All. nr. 105.

<sup>67</sup> All. nr. 106.

<sup>68</sup> Mutuo ipotecario contratto in data 16 marzo 2012 presso il Banco di Napoli rimborsabile in 15 anni a rate mensili a tasso misto con rate decorrenti dal 01 giugno 2012, calcolate, in base ai parametri del mutuo a € 1.005,00 mensili.

<sup>69</sup> Totale annuale delle rate mensili da € 156,00 per il pagamento della TOYOTA IQ targata EL161RB.

<sup>70</sup> Totale annuale delle rate mensili inerenti il mutuo di € 100.000,00 contratto nel 2010.

<sup>71</sup> Complessivo della rata mensile per estinzione mutuo € 140.000 acceso in data 16.3.2012 con prima rata 01.06.2012.

<sup>72</sup> Totale annuale delle rate inerenti il finanziamento per l'acquisto della Kia Venga (12x164,82).



			A. Bruni e viale Ippocrate <sup>73</sup> ) + 175.000,00 Certificato di deposito <sup>74</sup> )	€ 1.709,46 IODICE F.sco <sup>76</sup> + € 1.350,07 IODICE M. <sup>77</sup> € 8.374,60			12.060,00 <sup>80</sup> + 1.977,84 <sup>81</sup> € 27.009,84		
<b>Totale</b>	€ 236.854,36	€ 393.953,65	€ 1.518.546,86	€ 43.326,61	€ 273.062,38		€ 78.791,36	€ 70.000,00	€ - 1.594.701,74
			200.000,00 somme versate nel deposito amministrato di IODICE C.D. presso il Banco Napoli dal 2003 <sup>82</sup>						
<b>Totale</b>	€ 236.854,36	€ 393.953,65	€ 1.718.546,86	€ 43.326,61	€ 273.062,38		€ 78.791,36	€ 70.000,00	€ 1.794.701,74

Nel decreto di sequestro è stato evidenziato che siffatta sproporzione, pari ad euro 130.352,71, era sussistente anche negli anni 1992-1995:



Anno	(a) Reddito complessivo o dichiarato	(b) spesa media annua	(c) Acquisti immobiliari ed altri beni anche finanziari al valore indicato in atti	(d) imposte e tasse diverse da quelle già calcolate (mod. F/23-F24)	(e) Mutui/ finanziamenti o altro denaro ricevuto	(f) beni ricevuti in donazione	(g) Totale rate dei mutui / finanziamenti / contratti assicurativi pagati annualmente	(h) Totale acquisti quote societarie	Sproporzione = (a+e+f) - (b+c+d+g+h)
1992		€ 15.042,34							-€ 15.042,34
1993	€ 1.295,79	€ 14.850,73							-€ 13.554,94
1994	€ 8.561,82	€ 16.540,61							-€ 7.978,79

<sup>75</sup> All. nr. 107.

<sup>78</sup> Totale annuale delle rate mensili da € 156,00 per il pagamento della TOYOTA IQ targata EL161RB.

<sup>79</sup> Totale annuale delle rate mensili inerenti il mutuo di € 100.000,00 contratto nel 2010.

<sup>73</sup> A/C 4020514236 B.C.C. Canosa e Loconia € 32.500,00 datato 22.04.2013;

A/C 4020423636 B.C.C. Canosa e Loconia € 50.000,00 datato 22.04.2013.

<sup>74</sup> certificato di deposito nr. 0022/002/110947 cointestato con CAFAGNA Costanza acceso in data 05 aprile 2013, scadente 05 aprile 2016, con saldo alla data dell'accertamento, 15 dicembre 2014, di € 175.000,00.

<sup>76</sup> All. nr. 108

<sup>77</sup> All. nr. 109.

<sup>80</sup> Complessivo annuale della rata mensile per l'estinzione del mutuo di € 140.000,00 acceso in data 16.03.2012.

<sup>81</sup> Totale annuale delle rate inerenti il finanziamento per l'acquisto della Kia Venga (12x164,82).

<sup>82</sup> Vds. all. 78 ter.

1995	€ 8.992,03	€ 17.552,67	€ 85.215,00						-€ 93.765,64
<b>Totali</b>	€ 18.848,64	€ 63.986,35	€ 85.215,00						-€ 130.352,71

## 12. Comparazione dei valori tra entità degli investimenti e risorse disponibili da fonti lecite nel periodo di riferimento.

Premesso che le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 4880 del 26.6.2014, Rv. 262606, ric. Spinelli e altro) hanno di recente ribadito che *“in tema di confisca di prevenzione, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 2 ter, comma terzo, primo periodo, della legge n. 575 del 1965, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonché della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria”*, deve rilevarsi che le risultanze degli accertamenti svolti dalla DIA Centro operativo di Bari hanno trovato ampia conferma nelle risultanze degli accertamenti peritali disposti nel corso dell'istruttoria, che non appaiono scalfite né dalle indagini difensive, né dalla ricostruzione operata dai consulenti di parte.

### 12.a La stima dei beni immobili e l'incremento di valore registrato.

Il perito ing. Salvatore Macchia, dopo aver descritto le operazioni svolte (sopralluoghi eseguiti e acquisizione di documentazione) e aver dato atto della ulteriore produzione documentale effettuata dai consulenti di parte, dott. Domenico Baldassarre e geom. Salvatore Valentino Lionetti, ha descritto il compendio immobiliare nella titolarità del proposto Iodice Cosimo Damiano, del coniuge Cafagna Costanza e dei due figli Francesco e Mikael, indicando per ciascun immobile i dati catastali, la consistenza (calcolata secondo la Norma UNI 10750/2005), l'ubicazione con la relativa classificazione urbanistica della zona, la tipologia, l'anno di costruzione, le caratteristiche, lo stato di conservazione, la regolarità sotto il profilo edilizio ed urbanistico e le eventuali difformità tra quanto autorizzato e quanto realizzato.

Per ciascuna unità immobiliare il perito, quindi, ha determinato il valore di mercato, considerando la media tra i criteri di stima di seguito riportati:

- stima effettuata mediante la rivalutazione del reddito catastale delle particelle;
- criterio di stima sintetico comparativo;
- capitalizzazione del reddito.

La stima effettuata dal perito può essere riepilogata come segue, indicando per ciascun



immobile, oltre al valore, la consistenza delle migliorie:

**- Unità immobiliari di proprietà del proposto Iodice Cosimo Damiano:**

1. Box auto sito in Barletta alla via Achille Bruni n. 139, piano Si, in catasto al foglio 18, p.11a 2087, sub. 3, cat. C/6, classe 6, consistenza 20 mq, rendita € 97,09; **valore attuale dell'immobile euro € 21.000,00;**
2. Box auto sito in Barletta alla via Achille Bruni n. 139, piano Si, in catasto al foglio 18, p.11a 2087, sub. 78, cat. C/6, classe 6, consistenza 20 mq, rendita € 97,09; **valore attuale dell'immobile € 21.000,00;**
3. Vano tecnico sito in Barletta al viale Ippocrate n. 7, piano 5, in catasto al foglio 18, p.11a 2086, sub. 88, cat. C/2, classe 11, consistenza 20 mq, rendita € 185,92; **valore attuale dell'immobile € 30.250,00;**
4. Vano tecnico sito in Barletta al viale Ippocrate n. 7, piano 5, in catasto al foglio 18, p.11a 2086, sub. 89, cat. C/2, classe 11, consistenza 22 mq, rendita € 204,52; **valore attuale dell'immobile € 32.000,00;**
5. Appartamento sito in Barletta alla via Amilcare Ponchielli n. 6/N, piano 5, int.12 scala A, in catasto al foglio 18, p.11a 2095, sub. 20, cat. A/3, classe 5, consistenza 3 vani, rendita 364,10; **valore attuale dell'immobile la cifra di € 153.500,00;**
6. Lastrico solare sito in Barletta al via Amilcare Ponchielli n.6/N. Diano 6. int. 15 scala A. in catasto al foglio 18, p.11a 2086, sub.89, cat. C/2, classe 11, consistenza 22 mq rendita € 204 52; **valore attuale dell'immobile la cifra di 44.000,00;**
7. Box auto sito in Barletta alla via Amilcare Ponchielli n.6, piano SI, int.2, in catasto al foglio 18, p.11a 2095, sub. 72, cat. C/6, classe 7, consistenza 28 mg, rendita 159,07; **valore attuale dell'immobile € 31.000,00;**
8. Appartamento sito in Barletta alla via del Gelso n. 21., piano 4, int.8 scala A, in catasto al foglio 127, p.11a 1072, sub.12, cat. A13, classe 5, consistenza 4,5 vani, rendita 546,15; **valore attuale dell'immobile la cifra di € 151.500,00;**
9. Appartamento sito in Barletta alla via del Gelso n. 21, piano 4, int.9-scala A, in catasto al foglio 127, p.11a 1072, sub. 11, cat. A13, classe 5, consistenza 4,5 vani, rendita 546,15; **valore attuale dell'immobile la cifra di € 159.500,00;**
10. Box auto sito in Barletta alla via del Gelso n.1 9, piano Si, int. 2 1, in catasto al foglio 127, p.11a 1072, sub. 54, cat. C/6, classe 5, consistenza 21 mg, rendita € 86,76; **valore attuale dell'immobile la € 22.000,00;**



11. Box auto sito in Barletta alla via del Gelso n. 19, piano St. int. 22, in catasto al foglio 127, p.lla 1072, sub. 55, cat. C/6, classe 5, consistenza 21 mq, rendita € 86,76; **valore attuale dell'immobile la cifra di € 22.000,00;**
12. Appartamento sito in Barletta alla via Palmiro Togliatti n.1 3, piano 2, scala A, in catasto al foglio 132, p.lla 665, sub. 14, cat. A/2, classe 4, consistenza 6 vani, rendita € 898,64; **valore attuale dell'immobile la cifra di € 199.000,00;**
13. Box auto sito in Barletta alla via Palmiro Togliatti n.13, piano Si, in catasto al foglio 132, p.lla 665, sub. 36, cat. C/6, classe 6, consistenza 3.1 mq, rendita € 150,50; **valore attuale dell'immobile la cifra di € 28.600,00;**
14. Box auto sito in Barletta alla via Palmiro Togliatti n. 84, piano Si, int.3, in catasto al foglio 132, p.lla 64, sub. 96, cat. C/6, classe 4, consistenza 100 mq, rendita 351,19; **valore attuale dell'immobile € 77.000,00;**
15. Terreno sito in agro di Barletta (strada per Canosa di Puglia - SS93), in catasto al foglio 48. p.lla 831, qualità vigneto classe 2, superficie 30 are 31 ca, reddito dominicale € 36,00, reddito agrario € 22,70; **prezzo di acquisto del terreno pari a € 7.000,00;**
16. Appartamento sito in Barletta alla via Palmiro Togliatti n. 88, piano 3, int.17, in catasto al foglio 132, p.lla 78, sub.28, cat. A/3, classe 6, consistenza 6 vani, rendita 852,15; **valore attuale dell'immobile € 200.000,00;**

**Unità immobiliari di proprietà di Iodice Francesco (figlio del proposto):**

17. Appartamento sito in Barletta alla via Amilcare Ponchielli n. 33, piano 1, i. 1, in catasto al foglio 18, p.lla 1734, sub.5, cat. A/i, classe 5, consistenza 7 vani, rendita € 84937; **valore attuale dell'immobile € 205.000,00;**
18. Box auto sito in Barletta alla via Amilcare Ponchielli n. 29, piano Si, int.13, in catasto al foglio 18, p.lla 1734, sub.35, cat. C/6, classe 6, consistenza 45 mq, rendita € 218,46; **valore attuale dell'immobile € 43.000,00;**

**Unità immobiliari di proprietà di Iodice Mikael (figlio del proposto):**

19. Appartamento sito in Barletta alla via Palmiro Togliatti n. 82, piano 4, int. 21, in catasto al foglio 132, p.lla 64, sub.30, cat. A/3, classe 6, consistenza 6 vani, rendita 852,15; **valore attuale dell'immobile € 177.500,00;**
20. Box auto sito in Barletta alla via Palmiro Togliatti n. 84, piano Si, int. 1, in catasto al foglio 132, p.lla 64, sub.78, cat. C/6, classe 6, consistenza 12 mq, rendita € 58,26; **valore attuale dell'immobile la cifra di € 15.700,00.**

Il perito, inoltre, nel determinare il valore delle migliorie apportate agli immobili attinti dal



sequestro di prevenzione, ha evidenziato che i lavori, con incremento del valore, hanno interessato solo alcuni degli immobili e segnatamente di quelli di seguito indicati:

1. Appartamento sito in Barletta alla via Amilcare Ponchielli n. 6/N, piano 5, int. 12 scala A, in catasto al foglio 18, p.lla 2095, sub. 20, cat. A/3, classe 5, consistenza 3 vani, rendita € 364,10; **con un incremento del valore del bene, pari a € 15.850,00, a condizione che venga sanato l'abuso edilizio;**
2. Lastrico solare sito in Barletta al via Amilcare Ponchielli n. 6/N, piano 6, i. 15 scala A, in catasto al foglio 18, p.lla 2086, sub. 89, cat. C/2, classe 11, consistenza 22 mq, rendita € 204,52; **con un incremento del valore pari a € 71.093,75, a condizione che venga sanato l'abuso edilizio;**
3. Box auto sito in Barletta alla via Amilcare Ponchielli n. 6, piano SI, int. 2, in catasto al foglio 18, p.lla 2095, sub. 72, cat. C/6, classe 7, consistenza 28 mq, rendita 159,07; **con un incremento del valore economico del soppalco pari a € 1.800,00, a condizione che venga sanato l'abuso edilizio;**
4. Box auto sito in Barletta alla via Palmiro Togliatti n. 13, piano SI, in catasto al foglio 132, p.lla 665, sub. 36, cat. C/6, classe 6, consistenza 31 mq, rendita € 150,50; **con un incremento del valore economico del soppalco realizzato pari a € 1.430,00, a condizione che venga sanato l'abuso edilizio;**
5. Box auto sito in Barletta alla via Palmiro Togliatti n. 84, piano Si, int. 3, in catasto al foglio 132, p.lla 64, sub. 96, cat. C/6, classe 4, consistenza 100 mq, rendita 351,19; **con un incremento del valore economico del bagno realizzato, pari a € 4.223,82, a condizione che venga sanato l'abuso edilizio;**
6. Appartamento sito in Barletta alla via Palmiro Togliatti n. 88, piano 3, int. 17, in catasto al foglio 132, p.lla 78, sub. 28, cat. A/3, classe 6, consistenza 6 vani, rendita € 852,15; **con un incremento del valore economico, determinato dalla chiusura della veranda, pari a € 2.970,00, a condizione che venga sanato l'abuso edilizio.**

I valori finali della stima degli immobili in sequestro di proprietà di Iodice Cosimo Damiano e dei figli Francesco e Mikael, come quantificati dall'ing. Macchia, sono risultati pari rispettivamente ad **euro 1.199.350,00**, ad **euro 248.000,00** e ad **euro 193.200,00**, come riepilogati nei tre quadri sinottici riportati ai fogli 15 e 16 della relazione di perizia della dott. Dora Rizzi.

Il totale delle migliorie è risultato pari a complessivi **euro 97.367,57** per gli immobili nella titolarità di Iodice Cosimo Damiano e di Cafagna Costanza, di **euro 11.270,00** per gli immobili nella titolarità di Iodice Francesco e di **euro 4.223,82** per i beni nella titolarità di Iodice Mikael, come risulta dai tre quadri sinottici riportati a foglio 17 della relazione di perizia redatta dalla dott. Dora Rizzi.

**12.b Il prezzo di acquisto degli immobili in sequestro, il valore di stima e le migliorie.**

Le tabelle che seguono - già riportate a foglio 18 della relazione redatta dalla dott. Rizzi - danno conto del prezzo di acquisto, del valore di stima dei singoli immobili e, in aggiunta, del valore delle migliorie apportate per alcuni degli immobili:

N	IMMOBILI IODICE FRANCESCO	Fg.	P.II a	Sub	Cat	Classe	Consist.	Prezzo in Atto con access.	Stima Ing.	Valore Migliorie post sanatoria
1	Barletta (Ba) Via Amilcare Ponchielli, 33 Piano I Int. 1	18	173 4	5	A/3	5	7 vani	€ 242.404,34	€ 205.000,00	€ 11.270,00
2	Barletta (Ba) Via Amilcare Ponchielli, 29 Piano S1 Int. 13	18	173 4	35	C/6	6	45 mq		€ 43.000,00	€ -
<b>Totale finali</b>								<b>€ 242.404,34</b>	<b>€ 248.000,00</b>	<b>€ 11.270,00</b>

N	IMMOBILI IODICE MIKAEL	Fg.	P.II a	Sub	Cat	Classe	Consist.	Prezzo in Atto con access.	Stima Ing.	Valore Migliorie post sanatoria
1	Barletta (Ba) Via Palmiro Togliatti 82, Piano 4 Int. 21	132	64	30	A/3	6	6 vani	€ 198.088,00	€ 177.500,00	€ -
2	Barletta (Ba) Via Palmiro Togliatti 84, Piano S1 int.1	132	64	78	C/9	6	12 mq		€ 16.700,00	€ 4.223,82
<b>Totale finali</b>								<b>€ 198.088,00</b>	<b>€ 193.200,00</b>	<b>€ 4.223,82</b>

IODICE Cosimo Damiano-CAFAGNA Costanza		Fg.	P.II a	Sub	Cat	Classe	Consist.	Prezzo in Atto con access.	Stima Ing.	Valore Migliorie post sanatoria	
Barletta Via Palmiro Togliatti già De Nicola, 88 Piano 3 Int. 17- Abitazione del Proposto-Acquistato in regime di Comunione dei beni con il coniuge.		132		78	28	A/3	6 vani	€ 77.468,53	€ 200.000,00	€ 2.970,00	
Barletta Via Palmiro Togliatti, 84 Piano S1 Int. 3-Box Auto acquistato in regime di Comunione dei beni con il coniuge		132		64	96	C/6	4	100 mq	€ 36.900,00	€ 77.000,00	€ 4.223,82
Barletta Via Palmiro Togliatti 13, Piano 2		132		665	14	A/2	6 vani	€ 160.000,00	€ 199.000,00	€ 1.430,00	
Barletta Via Palmiro Togliatti 13, Piano S1		132		665	36	C/6	31 mq		€ 28.600,00		
Barletta Via Del Gelso, 19 Piano S1 Int. 21 - Box Auto		127		1072	54	C/6	5	21 mq		€ 22.000,00	
Barletta Via Del Gelso, 19 Piano S1 Int. 21 - Box Auto		127		1072	55	C/6	5	21 mq	€ 324.344,90	€ 22.000,00	
Barletta Via Del Gelso, 21 Piano 4 Int. 8		127		1072	12	A/3	4,5 vani		€ 151.500,00	€ -	
Barletta Via Del Gelso, 21 Piano 4 Int. 9		127		1072	11	A/3	4,5 vani		€ 159.500,00	€ -	
Barletta Via Amilcare Ponchielli, 6 Piano S1 Int. 2-Box Auto		18		2095	72	C/6	7	28 mq	€ 31.000,00	€ 1.800,00	
Barletta Via Amilcare Ponchielli, 6/N Piano 5 Int. 12-Scala A		18		2095	20	A/3	3 vani	€ 165.000,00	€ 153.500,00	€ 15.850,00	
Barletta Via Amilcare Ponchielli, 6/N Piano 6 Int. 15-Instico solare, poi trasformato in appartamento al piano "Attico".		18		2095	22	F/5	96 mq		€ 44.000,00	€ 71.093,75	
Barletta Via Achille Bruni, 139 Piano S1-Box Auto		18		2087	3	C/6	6	20 mq	€ 21.000,00	€ -	
Barletta Via Achille Bruni, 139 Piano S1-Box Auto		18		2087	78	C/6	6	20 mq	€ 82.500,00	€ 21.000,00	
Barletta Viale Ippocrate, 7 Piano 5- Locale deposito		18		2086	88	C/2	11	20 mq	€ 30.250,00	€ -	
Barletta Viale Ippocrate, 7 Piano 5- Locale deposito		18		2086	89	C/2	11	22 mq	€ 32.000,00	€ -	
Barletta - terreno agricolo		48		831		VIGNETO	2	30 are 31 ca	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
<b>totali finali</b>								<b>€ 853.213,43</b>	<b>€ 1.199.350,00</b>	<b>€ 97.367,57</b>	



**12.c I rilievi dei difensori del proposto in ordine alla provvista per l'acquisto dell'appartamento e del box, ubicati in Barletta via Palmiro Togliatti, 88.**

I difensori del proposto hanno dedotto che in relazione all'acquisto dei predetti immobili, la provvista sarebbe stata fornita da Iodice Francesco, padre dello stesso proposto:

- **appartamento** (classificato A/3, classe 6 di 6 vani catastali), in catasto al foglio 132 particella 78.sub 28, ubicato **in Barletta via Palmiro Togliatti, 88 piano 3° int. 17**, già via De Nicola 88, acquistato con atto del **10 gennaio 1995** a rogito notaio Sigismundo Giangrasso con valore dichiarato in nota di trascrizione pari a **Lire 150.000,00**, con rinuncia all'ipoteca legale (All. Vol. A2 n. 69 DIA pag.959./964) pari ad ctv. di € 77.468,53.

In merito al prezzo versato la difesa ha espletato indagini difensive, producendo le dichiarazioni di Iodice Francesco, padre del proposto, che ha riferito di aver corrisposto al figlio il prezzo dell'immobile indicato, ubicato in via Togliatti n. 88 al terzo piano, acquistato nel 1995 da Porcelluzzi Bartolo, pari a 145 o 150 milioni di vecchie lire, versato in contanti all'atto dell'acquisto ("*...La dichiarazione che faccio è che gli ho comprato l'appartamento e l'ho pagato quanto l'ho pagato, 145 o 150 milioni... nel 1995 ... da Porcelluzzi Bartolo ... in contanti ...*"), senza però fornire alcun elemento idoneo a verificare la disponibilità della provvista e la sua provenienza.

Né rileva che il pagamento del prezzo in contanti dell'immobile indicato da parte di Iodice Francesco sia stato confermato dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da Porcelluzzi Bartolomeo, il quale a distanza di oltre vent'anni, risalendo il rogito al lontano anno 1995, è stato in grado di ricordare di aver ricevuto il pagamento in contanti, senza fornire alcun riscontro documentale, né alcuna indicazione in ordine alla destinazione della cospicua somma ricevuta dal padre del proposto.

- **locale** (classificato C/6, classe 4 di 100 mq), in catasto al foglio 132 particella 64 sub 96, **ubicato in Barletta via Palmiro Togliatti, 84 piano S1 int. 3**, già foglio 19, p.lla 9267 sub 96, acquistato da Iodice Cosimo Damiano in regime di comunione dei beni, con atto a rogito notaio Sigismundo Giangrasso del 19 febbraio 2002 per un valore totale di € 36.900,00. Il pagamento del bene, peraltro già in possesso della parte acquirente dal 30 novembre 2001, risulta evaso prima della stipula quanto ad € 35.350,00 e per il residuo importo di € 1.550,00 non appena la parte venditrice avrebbe dimostrato, di aver saldato le quote condominiali in mora (All. Vol. A2 n. 65 DIA pag.931./940).

Anche in merito al prezzo versato per l'acquisto del predetto locale la difesa ha espletato indagini difensive, producendo le dichiarazioni di Iodice Francesco, padre del proposto, che ha riferito di aver corrisposto al figlio il prezzo dell'immobile indicato, acquistato nel 2002 da

Del Vecchio Apollonia Carmela, pari ad euro 35.000,00, versato in contanti all'atto dell'acquisto ("... Io gli comprai il box... nel 2002 ... affianco a me in Via Togliatti 86 ... da Del Vecchio Apollonia Carmela ... 35.000,00 euro").

Non solo il teste non ha fornito alcun elemento idoneo a verificare la disponibilità della provvista e la sua provenienza, ma ha persino errato nell'indicare l'anno in cui avrebbe corrisposto al figlio l'importo di euro 35.000,00, ignaro del fatto che l'acquirente era in possesso del bene sin dal mese di novembre del 2001 e che il prezzo all'atto del rogito (febbraio 2002) era stato già corrisposto, circostanza che induce fondatamente a ritenere che il prezzo, almeno in parte, fosse stato corrisposto nel 2001.

Quantò alle dichiarazioni rese da Del Vecchio Apollonia in sede di indagini difensive, a parte il rilievo che la stessa ha riferito di aver visto all'atto della stipula unicamente Iodice Francesco ("... Sul notaio ho visto solo Iodice Francesco ..."), risultando l'atto di compravendita sottoscritto dal proposto Iodice Cosimo Damiano - che ha effettuato l'acquisto in regime di comunione dei beni - non solo risulta che il prezzo è stato versato fuori dall'atto, ma nessun riscontro di carattere documentale è stato fornito in ordine all'epoca esatta della acquisizione del prezzo, anche attraverso la indicazione della destinazione dell'importo ricevuto a tale titolo.

Peraltro, risulta documentato che nel periodo in cui Iodice Francesco avrebbe effettuato gli esborsi di denaro, per l'importo di circa 150 milioni di vecchie lire nel 1995 e di circa 30.000,00 euro nel 2002, in favore del figlio, odierno proposto, lo stesso aveva una situazione patrimoniale assolutamente incompatibile con gli esborsi asseritamente effettuati.

Di contro, il proposto svolgeva attività delinquenziale redditizia (cfr: foglio 58 perizia Rizzi e all. B4, n. 10.01-10.02 fogli 1313-1347).

In ogni caso, come verrà ulteriormente specificato nel prosieguo della trattazione, anche a voler considerare, per mera ipotesi, le somme indicate, al pari di quelle che avrebbe corrisposto al proposto la sorella Iodice Carmela, per l'ulteriore importo di euro 180.000,00, tra le altre entrate lecite, la sproporzione nell'arco temporale considerato (dal 1993 al 2014) si attesta, comunque su valori elevati, registrandosi unicamente un minore sbilancio negativo pari a - € 866.343,05<sup>83</sup>, rispetto al maggior importo, pari a - € 1.204.761,58, calcolato includendovi le somme contestate<sup>84</sup>.

<sup>83</sup> Cfr. tabella riepilogativa a foglio 59 della relazione di perizia della dott. Dora Rizzi.

<sup>84</sup> Cfr. tabella riepilogativa a foglio 54 della relazione di perizia della dott. Dora Rizzi.



**12.d Il valore degli arredi dell'appartamento di via Palmiro Togliatti, n. 88, adibito ad abitazione coniugale del proposto e dell'appartamento intestato a Iodice Mikael, ubicato alla via Amilcare Ponchielli n. 6/N.**

Per l'inventario degli arredi rinvenuti nella casa coniugale del proposto, per ragioni di sintesi, si rinvia alla relazione dell'amministratore giudiziario - richiamata dal perito, dott. Dora Rizzi ai fogli 44 e segg. del proprio elaborato - rilevando che il perito, dopo aver accertato che il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri di Bari ha escluso che tra i beni inventariati vi fossero oggetti e arredi di interesse artistico e/o storico, nel corso del sopralluogo effettuato unitamente all'ing. Macchia, ha effettuato rilievi fotografici dei luoghi, soffermandosi anche sul mobilio e sull'oggettistica, appositamente documentati (cfr. DVD- 2 Reperti fotografici suppellettili).

In particolare, è emerso che: **a)** il mobilio, in prevalente stile barocco, ivi compreso l'arredo bagno, risale a circa venti anni fa, tenuto conto che i coniugi Iodice-Cafagna sono sposati da ben oltre un ventennio; **b)** i numerosi oggetti di "Capodimonte" e di ceramica - come da ricerca di mercato - hanno un valore che va da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 200,00<sup>85</sup>; tale valutazione è stata peraltro confermata da Paparella Palma, titolare dell'esercizio commerciale "Oggettistica Bomboniere EPOCA -Barletta", che, dopo aver preso visione del materiale fotografico, ha riferito che: *" in merito alle foto ricevute è tutta oggettistica che vale dai 40 ai 200 euro ed è tutta oggettistica nuova non di antiquariato "*<sup>86</sup>.

Il perito ha indicato inoltre il criterio di stima delle altre suppellettili:

*"Si sono valutati per oggetti identici o similari: il "gattopardo", che troneggia tra l'ingresso e la sala, ad un prezzo di € 283,00 (All.Vol.1-doc.31), il vaso di Capodimonte potrebbe avere un valore di € 180,00, come da oggetto similare (All.Vol.1-doc. 32).*

*Per il lume da tavolo dell'azienda "Marcello Pecchioli di Sesto Fiorentino", la sottoscritta, a seguito di mail inviata al ridetto venditore, ha ricevuto la seguente risposta direttamente dal titolare: "Ho visionato la foto della lampada che mi ha inviato, le comunico che il prodotto è da tempo fuori produzione il prezzo di vendita (nostro prezzo di listino al negozio) è di euro 160,00. Purtroppo non so indicarle il prezzo di realizzo. Non si tratta di oggetto di antiquariato" (All.Vol.1-doc.33).*

*Gli oggetti di vetro di Murano, quali i candelieri "i due moretti" hanno un prezzo di € 400,00 cadauno (All.Vol.1-doc.34), mentre le figurine "dama e cavaliere" un prezzo di € 215,00 (All.Vol.1-doc.35); il lampadario a 6 luci di Capodimonte situato nella cameretta da letto,*

<sup>85</sup> Cfr. relazione di perizia, all.Vol.1-doc.29.

<sup>86</sup> Cfr. relazione di perizia, all.Vol.1-doc.30.

per oggetto simile, ha un prezzo di € 200,00 (All.Vol.1-doc.36), il lampadario di cristallo della sala, per oggetto simile ha prezzi variabili da € 326,00 a € 516,00 (All.Vol.1-doc.37). I televisori di cui due nelle camerette, uno Sharp ed uno Samsung, e altri due, uno Samsung nella sala ed uno Sharp nel tinello, avrebbero, se nuovi, un valore tra i 100 ed i 600 euro” (fogli 48 e 49 della relazione di perizia).

Quanto agli arredi dell'appartamento sito in Barletta alla Via Amilcare Ponchielli n. 6/N piano 5 int. 12 scala A, va osservato che l'ing. Macchia a foglio 13 della relazione a sua firma ha evidenziato:

“l'appartamento è completamente vuoto tranne che per la camera da letto che ha un letto matrimoniale con schienale in pelle e una cabina armadio realizzata su misura, valore commerciale € 7.000,00”; l'unità immobiliare, ubicata in Barletta alla Via Amilcare Ponchielli n. 6/N, piano 6 int. 15 scala A, con destinazione lastrico solare, modificata in appartamento, invece è risultata “parzialmente arredata con cucina ed alcuni mobili nella sala, ripostiglio con armadi in plastica e lavatrice nel vano lavanderia, inoltre, la sala è separata dai vani servizi con un armadio a muro realizzato su misura e dalla cucina con una porta scorrevole vetrata di ottima fattura, il tutto per un valore commerciale di circa € 18.000,00”.

#### **12.e La stima delle autovetture in sequestro.**

Per procedere alla stima delle autovetture in sequestro, il perito si è avvalso della collaborazione della Concessionaria “Baldassarre Motors” di Bari, che ha trasmesso i valori delle quattro autovetture sulla scorta delle quotazioni relative al mese di febbraio del 2016, tenuto conto del kilometraggio quotato, di EURO TAX BLU DI AGOSTO<sup>87</sup>:

1. autovettura AUDI A6 2.7 V6 24V TDI targata DE845NK, intestata a IODICE Cosimo Damiano, prima immatricolazione 12.01.2007, acquistata nell'anno 2009 ad un prezzo dichiarato di € 15.000,00, con valore attuale pari ad € 1.400,00 come da stima fornita;
2. autovettura Kia Venga targata EG942JL, intestata a IODICE Cosimo Damiano, immatricolata nuova in data 03.03.2011 per un valore dichiarato di € 15.780,00<sup>88</sup>, con valore attuale pari ad € 6.500,00 come da stima fornita;
3. autovettura Toyota IQ targata EL161RB, intestata a IODICE Mikael, immatricolata nuova in data 09.01.2012 per un valore dichiarato di € 12.700,00, con valore attuale pari ad € 4.800,00 come da stima fornita;

<sup>87</sup> All.Vol.1-doc. 21 della relazione di perizia.

<sup>88</sup> Il prezzo indicato è stato corrisposto con la permuta, per un controvalore di € 6.102,00, della TOYOTA YARIS targata DE237YC (poi DX989YR); il residuo importo è stato corrisposto quanto ad € 3.000,00 per contanti ed la residua differenza con un finanziamento di originarie € 6.678,00, acceso presso la Santander Consumer Bank; si precisa che tali valori sono stati tutti riscontrati con la documentazione bancaria acquisita (cfr. foglio 34 della relazione di perizia).



4. autovettura BMW - X4- targata EX563EW intestata alla società "NEW DANCE GROUP S.R.L.", acquistata in data 19/01/2015 da EMMEAUTO TARANTO S.R.L. al prezzo di € 63.700,00 (IVA compresa), con valore attuale è pari ad € 39.800,00 come da stima fornita.

Nessun rilievo è stato effettuato sul criterio di stima adottato dai difensori del proposto e dei terzi.

#### **12.f Il valore economico delle quote sociali e le vicende societarie della "New Dance Group s.r.l."**

Il valore delle quote sociali è stato stimato in modo divisibile dal perito, dott. Dora Rizzi.

Dalle risultanze della perizia, in assenza di contestazioni sollevate dalla difesa, risulta che all'atto della sottoscrizione il capitale sociale, pari ad euro 10.000,00, è stato interamente versato nella misura di euro 7.000,00, pari al 70%, da Iodice Cosimo Damiano e di euro 1.500,00 cadauno, pari al 15%, dagli altri due soci Iodice Francesco e Cafagna Costanza.

Quindi, in data 7 giugno 2010, con atto a rogito notaio Francesca Paola Napoletano, repertorio nr. 25472, raccolta nr. 5699, è stato effettuato l'aumento di capitale ad euro 70.000,00, "con contestuale versamento dei soci (All. Vol. A1 n. 40 DIA pag.594./605) a mezzo bonifico effettuato in data 08.06.2010 di € 60.000,00 con addebito sul c/c Banco di Napoli n. 2832, intestato al proposto, ed accredito sul c/c della S.R.L. presso la BCC Canosa Loconia, come risulta dalla documentazione bancaria depositata dalla difesa (All. Vol. B4 pag.1862)" a seguito del quale il capitale è risultato così suddiviso:

- Iodice Cosimo Damiano 70% pari ad € 49.000,00
- Cafagna Costanza 15% pari ad € 10.500,00
- Iodice Francesco 15% pari ad € 10.500,00.

Infine, con successivo atto del 6 giugno 2013, a rogito notaio Francesca Paola Napoletano, repertorio nr. 28543, raccolta n. 7209, Cafagna Costanza ha ceduto la sua quota del 15% pari ad euro 10.500,00 al figlio Mikael (All. Vol. A1 n. 41 DIA pag.606./611):

Sicché, ad oggi, il capitale sociale risulta suddiviso tra Iodice Cosimo Damiano, titolare del 70% pari ad € 49.000,00 delle quote ed i figli Francesco e Mikael possessori in parti uguali del restante 30% pari ad € 10.500,00 cadauno (All. Vol. A1 n. 39 DIA pag.568./579).

#### **12.g La valutazione del complesso aziendale.**


Il valore complessivo aziendale "New Dance Group s.r.l." è stato determinato dal perito in base al metodo misto patrimoniale - reddituale come segue:

- Valore del patrimonio netto rettificato: € 570.659,05;
  - Avviamento: € 48.676,40,
- con valore complessivo dell'azienda pari ad euro 619.335,45 (cfr. fogli 22-32 della relazione di perizia).

### 13. La capacità economica e patrimoniale del proposto e dei componenti e dei suoi familiari.

Il perito dott. Dora Rizzi ha prima indicato i redditi dichiarati dal nucleo familiare del proposto ed effettuato il raffronto tra redditi ed esborsi, distinguendo i periodi: 1993-2002 (in cui il proposto risultava essere dipendente dell'azienda paterna) e 2003-2014, (in cui il proposto è stato titolare prima della ditta individuale e poi amministratore unico della s.r.l., percependo per tale carica il relativo compenso), riepilogando le risultanze nella tabella a foglio 54 della relazione scritta, che evidenzia uno sbilancio negativo di - euro 1.204.761,58. Nel corso delle operazioni il perito ha verificato la documentazione bancaria e il conto TITOLI, quantificando gli accrediti eseguiti sui c/bancari dal 28.3.2003 al 25.5.2010, periodo di operatività della ditta individuale "Confezioni New Dance di Iodice Cosimo Damiano". Successivamente ha effettuato il raffronto tra i volumi di affari per le vendite effettuate dalla ditta individuale e i versamenti eseguiti per un ammontare di accrediti sui c/c pari ad € 7.916.494,59, con una differenza di € 2.586.420,27 per maggiori accrediti transitati sui c/c del proposto e del suo nucleo familiare, di natura extraziendale rispetto a quanto accreditato sul c/c della ditta Confezioni New Dance di Iodice Cosimo Damiano per un importo di € 4.844.479,07, come riepilogato nella tabella che segue:

RAFFRONTO TRA VOLUMI DI AFFARI PER VENDITE EFFETTUATE DELLA DITTA "CONFEZIONI NEW DANCE DI IODICE COSIMO DAMIANO" dal 24/03/2003 al 25/05/2010 ED GLI ACCREDITI BANCARI						
ANNO	IMPONIBILE VENDITE	IVA	TOTALE VENDITE	Accrediti attinenti all'attività d'impresa sui c/c del Gruppo	DIFFERENZE PER DISPONIBILITA' EXTRAZIENDALI	Rif. All. G
2003	€ 39.921,00	€ 7.915,00	€ 47.836,00	€ 108.502,74	-€ 60.666,74	All. 16 DIA
2004	€ 258.518,91	€ 51.606,70	€ 310.125,61	€ 553.349,89	-€ 243.224,28	All. 2 C.T.P.
2005	€ 216.158,52	€ 42.869,98	€ 259.028,50	€ 560.148,34	-€ 301.119,84	All. 2 C.T.P.
2006	€ 593.726,90	€ 118.550,46	€ 712.277,36	€ 997.274,51	-€ 284.997,15	All. 2 C.T.P.
2007	€ 1.403.796,48	€ 280.606,46	€ 1.684.402,94	€ 1.887.751,70	-€ 203.348,76	All. 2 C.T.P.
2008	€ 1.003.338,39	€ 200.526,25	€ 1.203.864,64	€ 1.926.581,16	-€ 722.716,52	All. 2 C.T.P.
2009	€ 806.800,13	€ 154.899,14	€ 961.699,27	€ 1.437.461,71	-€ 475.762,44	All. 2 C.T.P.
2010	€ 125.700,00	€ 25.140,00	€ 150.840,00	€ 445.424,54	-€ 294.584,54	All. 9 bis DIA
	€ 4.447.960,33	€ 882.113,99	€ 5.330.074,32	€ 7.916.494,59	-€ 2.586.420,27	



Gli accertamenti svolti dal perito hanno evidenziato, inoltre, la movimentazione di **solo denaro contante, per versamenti e prelevamenti**, (ad eccezione di un A/C di € 70.000,00 a fronte del quale poi risulta effettuato un versamento ancorché su c/c diverso), **anche per considerevoli importi**<sup>89</sup>, effettuata sui conti correnti del proposto e del suo nucleo familiare, che non risultano coerenti con la tipologia di attività economica svolta dal proposto.

L'altra anomalia registrata consiste nel contestuale prelievo della somma versata per importi che hanno raggiunto la somma di euro 70.000,00.

In estrema sintesi, procedendo al riepilogo dell'intera movimentazione in "Entrate" ed in "Uscite" del proposto e dei suoi familiari, per il periodo 1993 -2014 con il raffronto tra i REDDITI dichiarati, i Mutui ed i Finanziamenti da Banche e Finanziarie, i Finanziamenti da privati e gli introiti per vendita di Titoli, con gli esborsi per acquisto dei Titoli, degli Immobili, delle Auto ed i pagamenti delle imposte e tasse, delle rate di mutuo e dei finanziamenti e dell'acquisto di quote sociali, computando altresì i finanziamenti che avrebbero effettuato al proposto, il padre e la sorella, nonché la penale a titolo di caparra su di un terreno, secondo la ricostruzione contabile effettuata dal perito emerge uno **sbilancio, tra gli introiti ed i pagamenti pari ad -€ 1.783.522,47**, come riepilogato nella tabella a foglio 122 della relazione di perizia.

Nell'ipotesi in cui, nelle altre entrate non si debba tener conto, per le ragioni già indicate, dei finanziamenti ricevuti da terzi (padre e sorella e restituzione caparra) lo **sbilancio lievita a -€ 2.121.941,00**, come evidenziato nella tabella riepilogativa a foglio 123 della relazione di perizia.

Entrambe le tabelle evidenziano che la sproporzione è stata costante anche nel periodo di operatività della ditta individuale e della s.r.l. del proposto, dal 2003 al 2014, tranne nel 2005, in cui si è registrato un saldo attivo pari ad **euro 13.121,87**, appena sufficiente a garantire il sostentamento del nucleo familiare, non considerato nelle tabelle indicate, come evidenziato dalla dott. Dora Rizzi, quantificato dalla DIA per l'intero periodo considerato in € 393.953,65, applicando gli indici ISTAT.

#### **14. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente intestato a Cafagna Michele e a Giannella Celestina.**

Come già evidenziato, nel corso dell'esecuzione del sequestro è stato censito, presso la B.C.C. di Canosa e Loconia, filiale di Barletta, un conto corrente, contrassegnato dal 0002/002/001201/37, **formalmente intestato a Cafagna Michele e Giannella Celestina,**

<sup>89</sup> Cfr. Tabella riepilogativa ai fogli 86-91 della relazione di perizia.

suoceri del proposto, e sul quale risultava delegato ad operare lo stesso Iodice Cosimo Damiano.

Gli accertamenti della DIA in ordine alla riconducibilità delle disponibilità esistenti sul predetto conto corrente al proposto Iodice Cosimo Damiano hanno trovato integrale conferma all'esito degli accertamenti effettuati dal perito Dora Rizzi, che ha evidenziato che gli assegni circolari pari a € 125.500,00, utilizzati quale primo versamento del 02.07.2010 effettuato sul c/c di cui trattasi, sono stati richiesti da Iodice Cosimo Damiano e prelevati dal conto di deposito a risparmio nominativo nr. 002/105401/59 intrattenuto presso la BCC Canosa-Loconia, a lui intestato, che è stato contestualmente estinto.

La movimentazione del predetto conto corrente dal 6 luglio 2010 al 19 febbraio 2015, da cui risultano accrediti per pensione nei mesi di gennaio e febbraio 2013 per un totale di soli € 1.652,00, è stata riepilogata dal perito nella tabella che segue:

c/c n.1201/37 Intestato Giannella Celestina Cafagna Michele - B.C.C. Canosa - Loconia Riepilogo Generale dei movimenti dal 06/07/10 al 19/02/15		
Voci	Entrate	Uscite
Acq. Azioni / Polizze / Fondi	€ -	€ 505,16
Add. Assegno Impagati	€ -	€ 2.400,00
Ass. Check Trunc.	€ -	€ 3.290,00
<b>Ass. Circolare Emessi (A/C)</b>	€ -	€ <b>285.040,00</b>
Ass. Impagato	€ -	€ 16.690,00
Ass. Pagato	€ 15.190,00	€ -
Bonifico Vs. Favore	€ 1.500,00	€ -
Compétenze	€ 13,46	€ 77,04
Imposta Di Bollo	€ -	€ 51,30
Interessi legali pagamento tardivo assegni	€ 2,17	€ -
Pag. Imposte e tasse Delega	€ -	€ 1.437,65
Penale pagamento tardivo assegni	€ 240,00	€ -
<b>Prelevamento Contanti</b>	€ -	€ <b>65.500,00</b>
Spese Restituzione Assegno	€ -	€ 33,43
<b>Vers. Assegni Bancari / Postali</b>	€ <b>134.884,00</b>	€ -
<b>Vers. Assegni Circolari</b>	€ <b>252.500,00</b>	€ -
<b>Vers. Contante</b>	€ <b>11.100,00</b>	€ -
<b>Vers. Pensione</b>	€ <b>1.652,00</b>	€ -
<b>Totale Generale</b>	€ <b>417.081,63</b>	€ <b>375.024,58</b>

Come rilevato dal perito, la movimentazione, dal 2010 al 19 febbraio 2015, non appare compatibile con i redditi ed i volumi di affari riferiti all'attività agricola svolta da Cafagna Michele, nello stesso periodo, dovendosi peraltro escludere che il predetto conto corrente potesse in parte essere alimentato da Giannella Celestina, casalinga.

Di contro, è stato accertato che il proposto ha utilizzato il suddetto c/c per effettuare versamenti per un totale di € 415.429,63, al netto del versamento di € 1.652,00 per accredito pensione dell'intestatario del c/c, e prelevamenti per un totale di € 375.024,58, nel periodo



in cui ha operato la New Dance Group s.r.l., di talché è evidente che trattasi di movimentazione extraziendale.

Dagli atti prodotti dalla DIA emerge, inoltre, come tale conto corrente fosse nella disponibilità del proposto e del suo nucleo familiare anche prima che gli fosse rilasciata la delega formale dai titolari del conto nel 2012.

Dagli ulteriori accertamenti effettuati dalla DIA sugli intestatari degli assegni emessi ed addebitati sul predetto rapporto di c/c per un totale di € 31.449,00, è emerso gli assegni provengono da aziende operanti nel settore delle confezioni, ma non di quelle che avevano rapporti commerciali ufficiali con la New Dance Group s.r.l., circostanza che rimanda ad attività illecita del proposto (cfr. nota nr. 2395 del 20.02.2015).

**15. Il denaro in contanti custodito nelle cassette di sicurezza e la quantificazione delle disponibilità del proposto derivanti da attività extraziendale nel periodo di operatività della s.r.l.**

Va osservato che la New Dance group s.r.l. dalla data della sua costituzione non ha mai distribuito utili, come accertato dal perito.

Quanto al fatturato della predetta società, il perito ha premesso di aver rilevato i dati dal quadro VE delle dichiarazioni IVA per gli anni d'imposta dal 2010 al 2014, parametrati con i dati dei bilancio 2011/2014, nonché per il 2015 (sino all'11 febbraio) dal bilancio contabile fornito dal CTP rag. La macchia, evidenziando che nel periodo in cui la società ha operato, sui conti correnti del proposto, del suo nucleo familiare, compreso quello intestato ai suoceri Cafagna Michele e Giannella Celestina, sono transitate partite in accredito, dal 26/05/10 al 12/02/15, pari ad € 4.033.808,36, di cui:

- € 356.538,38 sui c/c della ditta individuale;
- € 859.946,78 sui c/c del proposto;
- € 842.677,92 sul c/c cointestato Iodice Cosimo Damiano e Cafagna Costanza;
- € 611.341,73 sui c/c di Costanza Cafagna;
- € 470.089,00 sui c/c di Iodice Francesco;
- € 415.429,63 sul c/c dei suoceri Cafagna Michele e Giannella Celestina (al netto pensioni);
- € 294.726,92 sui c/c di Iodice Mikael;
- € 183.058,00 sul c/c cointestato Iodice Mikael e Iodice Cosimo Damiano;

come risulta dalla tabella riepilogativa riportata ai fogli 132-134 della relazione di perizia della dott. Dora Rizzi, in cui le partite in accredito sono state distinte per anno e per importi di tipologia di accrediti.

Il perito, quindi, con riferimento al periodo considerato (dal 25/05/2010 al 11/02/2015), sul c/c della SRL, dopo aver enucleato dall'ammontare degli accrediti, pari ad € 6.345.476,27, quelli pertinenti e non all'attività d'impresa, per un totale di € 4.033.808,36, versati sui conti correnti del "Gruppo familiare del proposto" esteso ai suoceri, ha estrapolato gli accrediti pari ad € 3.064.590,74, riferibili ad attività extraziendale, ponendo a raffronto, infine, le vendite effettuate a tutto l'11.02.2015 con gli accrediti registrati sui c/c presso la BCC Canosa-Loconia e con i versamenti sui c/c personali, compreso il denaro rinvenuto nelle due cassette di sicurezza come evidenziato nella tabella che segue:

RIEPILOGO TRA I VOLUMI DI AFFARI DELLA S.R.L. DALLA COSTITUZIONE AL 26.05.2010 al 12.2.2015/11.02.15 RAFFRONTATI CON I VERSAMENTI ESEGUITI SUL C/C DELLA SOCIETA' NONCHE' SUI C/C DELL'INTERO NUCLEO FAM. CON I SUOCERI E DEL DENARO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA						
Anno	Imponibile	IVA	Totale vendite	Versamenti su c/c intestati alla S.R.L.	Versamenti sui c/c del proposto e nucleo famil. Con i suoceri	Denaro custodito in cassette di sicurezza
2010	€ 441.022,00	€ 88.204,00	€ 529.226,00	€ 246.088,08	€ 712.936,71	
2011	€ 834.033,00	€ 168.347,00	€ 1.002.380,00	€ 1.155.858,47	€ 887.367,69	
2012	€ 1.290.760,00	€ 270.471,39	€ 1.561.231,39	€ 1.493.689,41	€ 459.248,76	
2013	€ 1.435.308,00	€ 303.607,32	€ 1.738.915,32	€ 1.856.937,60	€ 436.749,82	€ 241.690,00
2014	€ 1.078.232,19	€ 236.775,48	€ 1.315.007,67	€ 1.372.759,32	€ 393.180,49	€ 195.110,00
11/02/15	€ 185.979,66	€ 40.915,53	€ 226.895,19	€ 220.143,39	€ 175.107,27	
			€ 6.373.655,57	€ 6.345.476,27	€ 3.064.590,74	€ 436.800,00
					€ 3.501.390,74	

Va rimarcato, infatti, che nel corso di esecuzione del decreto di sequestro sono state rinvenute presso il banco di Napoli due cassette di sicurezza:

- la cassetta n. 3200/32037, intestata a Iodice-Cosimo Damiano, che conteneva denaro contanti per un totale di € 241.690,00;
- la cassetta n. 3200/40372, intestata a Iodice Mikael, che conteneva denaro contante per un totale di € 195.110,00.

In altri termini all'interno delle due cassette di sicurezza indicate sono state rinvenute e sottoposte a sequestro banconote di vario taglio per un importo complessivo di € 436.800,00, che sommato all'importo di € 3.064.590,74, già riferibile alle disponibilità derivanti da attività extraziendale, fa lievitare l'ammontare delle disponibilità del proposto a tale titolo ad € 3.501.390,74.

#### 16. La complessiva sproporzione tra fonti di reddito e impieghi.

Sul punto va osservato che il perito, nel determinare gli impieghi, oltre agli acquisti per beni immobili, mobili registrati e quote sociali, ha tenuto conto della movimentazione TITOLI acquistati e venduti dal proposto, dal coniuge e dai due figli, nonché dai suoceri Cafagna.



Michele e Giannella Celestina, poiché in sede di sequestro sono stati acquisiti titoli e polizze per un ammontare di € 549.627,97, nonché denaro contante per l'importo complessivo di € 436.800,00, - rinvenuto all'interno delle due cassette di sicurezza, una intestata al proposto Iodice Cosimo Damiano e l'altra al figlio Iodice Mikael, sottoposte a sequestro di prevenzione - accumulatisi tra il 2011 e il mese di gennaio del 2014.

Come in precedenza evidenziato, il perito ha riepilogato in apposita tabella i redditi a qualunque titolo percepiti e dichiarati, i mutui ipotecari bancari ed i finanziamenti su auto, parametrando a tutti gli impieghi per pagamenti eseguiti, comprensivi di imposte e tasse versate, distinti per due periodi: dal 1993 al 2002 e dal 2003 al 2014.

Con riferimento al primo periodo considerato è emerso che fronte di "Redditi" pari ad € 79.269,65 vi sono stati "Impieghi" pari ad € 128.548,10, con un deficit pari ad € - 49.278,45.

Con riferimento al secondo periodo considerato, dalla parametrizzazione tra i redditi e gli impieghi emerge una sproporzione di ben - € 2.121.941,00 (Tabella A) che si ridurrebbe a - € 1.783.552,47 (Tabella B) nel caso in cui si ritenesse di computare i finanziamenti riferiti dal padre, dagli altri congiunti e l'introito della penale:



*Giulia Pavese*

**TABELLA-A**

**RAFFRONTO TRA DISPONIBILITA' PER REDDITI, MUTUI E FINANZIAMENTI AUTO E PAGAMENTI ESEGUITI PER PRODOTTI FINANZ., IMPOSTE E TASSE, RATE MUTUI E FINANZ., ACQUISTO IMMOBILI, AUTO, QUOTE SOCIALI, TITOLI E DENARO NELLE CASSETTE SICUREZZA**

Anno d'imposta	Totale redditi dichiarati nucleo familiare (A)	MUTUI SU IMMOBILI (B)	Mutui / finanziamenti Auto ricevuti (C)	Introiti per vendita Titoli (E)	Addebiti per Acquisto Titoli (F)	ATTIVI ACQUISTO IMMOBILI (G)	Acquisto Autociture (H)	Imposte e tasse versate con mod. 874 (I)	Imposte e tasse da 873 (L)	Pagam. Eseguiti su mutui ricevuti (M)	Pagam. Eseguiti per finanz. Auto (N)	acquisizione quote societarie (O)	Accounti prelimitare di vendita Edil.Ner srl (P)	Denaro contenuto rimessato nelle 2 cassette di sicurezza sequestrate (Q)	SPROPORZIONE I)
1993	€ 1.295,29														€ 1.295,29
1994	€ 8.561,82														€ 8.561,82
1995	€ 8.992,03					€ 77.468,53									€ 68.476,50
1996	€ 9.275,57														€ 9.275,57
1997	€ 7.245,81														€ 7.245,81
1998	€ 7.176,09														€ 7.176,09
1999	€ 8.843,29							€ 29,95							€ 8.813,34
2000	€ 8.073,25								€ 1.147,05						€ 6.926,20
2001	€ 10.313,00								€ 531,95						€ 9.781,05
2002	€ 9.493,00					€ 36.900,00			€ 12.470,61						€ 39.877,61
subtotale	€ 79.269,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 114.368,53	€ -	€ 29,95	€ 14.149,61	€ -	€ -	€ -			€ 49.278,45
2003	€ 7.503,00					15.000,00		€ 206,62	€ 220,67						€ 7.924,29
2004	€ 6.656,00							€ 14.528,02	€ 267,00						€ 8.099,02
2005	€ 5.834,00			€ 15.105,19				€ 6.770,13	€ 247,19						€ 13.121,87
2006	€ 6.285,00				€ 108.000,00			€ 6.812,21	€ 354,00						€ 108.961,21
2007	€ 44.193,00		€ 10.514,55	€ 81.260,26	€ 193.500,00	€ 81.400,00	€ 14.514,55	€ 42.949,56	€ 1.041,00		€ 2.146,93				€ 199.384,23
2008	€ 45.744,00			€ 23.276,19	€ 181.465,16	€ 189.200,00		€ 36.932,91	€ 516,00		€ 2.361,80				€ 341.675,68
2009	€ 51.326,00			€ 185.394,69		€ 191.400,00	€ 15.000,00	€ 31.353,82	€ 1.273,29		€ 2.568,11	€ 10.000,00			€ 96.964,53
2009**	€ 8.452,00	€ 97.600,00				€ 262.749,24		€ 26.831,12	€ 694,72	€ 5.033,35	€ 5.141,11	€ 60.000,00			€ 254.357,54
2011	€ 17.260,00		€ 22.547,83	€ 281.896,53	€ 232.999,11	€ 76.700,00	€ 30.547,83	€ 8.172,38	€ 1.189,11	€ 11.761,86	€ 1.483,38				€ 41.139,31
2012	€ 45.266,00	€ 139.850,00			€ 175.044,62	€ 286.348,00		€ 9.958,35	€ 8.945,40	€ 18.771,39	€ 3.849,84				€ 318.511,60
2013	€ 50.105,00			€ 276.736,88	€ 306.760,00	€ 82.500,00		€ 23.820,67	€ 722,36	€ 22.634,58	€ 3.849,84		€ 134.000,00	€ 241.600,00	€ 409.175,57
2014	€ 73.309,00	€ -	€ -	€ 164.689,73	€ 215.900,00	€ 7.000,00	€ -	€ 2.266,67	€ -	€ 22.763,66	€ 3.849,84	€ -	€ 10.400,00	€ 195.110,00	€ 219.391,44
<b>Totale</b>	<b>€ 440.402,65</b>	<b>€ 236.650,00</b>	<b>€ 33.062,38</b>	<b>€ 948.269,47</b>	<b>€ 1.428.648,89</b>	<b>€ 1.293.785,77</b>	<b>€ 60.062,38</b>	<b>€ 210.732,41</b>	<b>€ 29.520,35</b>	<b>€ 81.004,34</b>	<b>€ 25.450,85</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 144.400,00</b>	<b>€ 436.800,90</b>	<b>€ 2.121.941,00</b>



Il Presidente, estensore  
dott. *Guido Ravese*

## TABELLA-B

RAFFRONTO TRA DISPONIBILITÀ PER REDDITI, MUTUI E FINANZIAMENTI INTRATTATI, ANCHE DA DICHI. RESE DIFESA, E PAGAMENTI ESEGUITI PER PRODOTTI FINANZ., IMPOSTE E TASSE, RATE MUTUI E FINANZ., ACQUISTO IMMOBILI, AUTO, QUOTE SOCIALI, TITOLI E DENARO NELLE CASSETTE SICUREZZA																
Anno d'imposta	Totale redditi dichiarati nucleo familiare	ATTI DI ACQUISTO IMMOBILI	Mutui / finanziamenti Auto ricevuti	Altre entrate: Finanziari del Padre Frattese, Penale da scioglimento preliminare e Somme riscate Carmela (edce)	Interessi per vendita Titoli	Addebiti per Acquisto Titoli	ATTI DI ACQUISTO IMMOBILI	Acquisto Autovetture	Imposte e tasse versate con mod. F24	Imposte a tasse di F23	Pagam. Eseguiti su mutui ricevuti	Pagam. Eseguiti per finanz. Auto	acquisizione quote societarie	Accounti prelievi di vendita Edil.Mer srl	Denaro equitante rinvenuto nelle 2 cassette di sicurezza sequestrate	SPROPORZIONE
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	
1993	€ 1.295,79															€ 1.295,79
1994	€ 8.561,82															€ 8.561,82
1995	€ 8.992,03															€ 8.992,03
1996	€ 9.275,57															€ 9.275,57
1997	€ 7.245,81															€ 7.245,81
1998	€ 7.176,09															€ 7.176,09
1999	€ 8.843,29								€ 29,95							€ 8.843,29
2000	€ 8.873,25									€ 1.147,05						€ 6.926,20
2001	€ 10.213,00									€ 531,95						€ 9.781,05
2002	€ 9.193,00			€ 35.900,00			€ 36.900,00			€ 12.470,61						€ 487,61
<b>sub totale</b>	€ 79.249,65	€ -	€ -	€ 112.468,53	€ -	€ -	€ 114.168,53	€ -	€ 29,95	€ 14.149,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 43.799,83
2003	€ 1.503,00					€ 15.000,00			€ 206,62	€ 220,67						€ 792,31
2004	€ 6.696,00								€ 14.528,02	€ 267,00						€ 8.099,02
2005	€ 5.034,00				€ 15.105,19				€ 6.778,13	€ 247,19						€ 15.121,87
2006	€ 6.205,00					€ 108.600,00			€ 6.812,21	€ 354,00						€ 108.961,21
2007	€ 44.193,00		€ 10.514,55		€ 81.240,26	€ 193.500,00	€ 81.400,00	€ 14.514,55	€ 42.949,56	€ 1.041,00		€ 2.146,93				€ 189.584,23
2008	€ 45.744,00				€ 23.276,19	€ 181.485,16	€ 189.200,00		€ 36.932,98	€ 516,00		€ 2.561,00				€ 311.675,68
2009	€ 51.236,00			€ 143.959,00	€ 105.204,69		€ 193.400,00	€ 15.000,00	€ 31.255,82	€ 1.275,29		€ 2.568,11	€ 10.000,00			€ 46.985,47
<b>2000-2011</b>	€ 8.492,00	€ 97.600,00		€ 42.800,00			€ 262.749,24		€ 26.831,12	€ 694,72	€ 5.033,35	€ 5.141,11	€ 60.000,00			€ 212.237,54
2011	€ 17.240,00		€ 21.547,83		€ 281.296,53	€ 232.989,11	€ 76.700,00	€ 30.547,83	€ 8.172,36	€ 1.059,41	€ 11.761,86	€ 1.481,38				€ 41.139,51
2012	€ 45.246,00	€ 139.050,00		€ 40.800,00		€ 135.014,62	€ 206.308,60		€ 9.908,35	€ 8.845,40	€ 18.771,39	€ 3.849,84				€ 278.511,60
2013	€ 59.105,00				€ 276.736,83	€ 306.768,00	€ 82.900,00		€ 22.830,67	€ 722,36	€ 22.674,58	€ 3.849,84		€ 154.000,00	€ 211.400,00	€ 489.175,57
2014	€ 73.209,00				€ 164.689,73	€ 215.200,00	€ 7.000,00		€ 2.366,67	€ -	€ 22.763,66	€ 3.849,84		€ 10.000,00	€ 195.180,00	€ 219.291,44
<b>Totale</b>	€ 440.402,65	€ 236.650,00	€ 33.062,38	€ 338.418,53	€ 948.269,47	€ 1.128.648,89	€ 1.293.705,77	€ 60.062,38	€ 210.732,41	€ 29.320,35	€ 81.004,84	€ 25.450,85	€ 70.000,00	€ 144.400,00	€ 436.900,00	€ 1.783.522,47

Ad entrambi i deficit indicati deve essere aggiunto l'onere per il sostentamento del nucleo familiare del proposto, quantificato dalla DIA in € 393.953,65, in base agli indici ISTAT.

Riepilogando le risultanze degli accertamenti peritali, fondata anche sulle produzioni documentali dei difensori, va rimarcato che:

- lo sbilancio tra fonti di reddito dell'intero nucleo familiare del proposto/beni mobili e immobili acquistati e promessi in vendita e disponibilità finanziarie (portafoglio titoli e liquidità rinvenute nelle cassette di sicurezza), è pari a - € 2.632.742,95; come risulta dalla tabella che segue:

	REDDITI PERCEPITI	€ 440.402,65	SPROPORZIONE
ATTI DI ACQUISTO IMMOBILI		-€ 1.293.705,77	
Acquisto Autovetture a costo iniziale		-€ 60.062,38	
Quote sociali S.R.L.		-€ 70.000,00	
Importo versato per compromesso immobile Edil.Mer srl		-€ 144.400,00	
Saldi c/c sequestrati		-€ 518.549,48	
Portafoglio Titoli sequestrato		-€ 549.627,97	
LIQUIDITÀ CASSETTE SICUREZZA sequestrata		-€ 436.800,00	-€ 2.632.742,95

- gli accrediti - da ritenere di natura extraaziendale riferibili alla ditta individuale del proposto dal 24.3.2003 al 25.5.2010 - transitati sui c/c dello stesso proposto e di quelli del suo nucleo

familiare, esteso ai suoceri Cafagna Michele e Giannella Celestina sono risultati pari ad € 2.586.420,27, come riepilogato nella tabella che segue:

VOLUMI DI AFFARI PER VENDITE EFFETTUATE DELLA DITTA "CONFEZIONI NEW DANCE DI IODICE COSIMO DAMIANO" dal 24/03/2003 al 25/05/2010.						
ANNO	IMPONIBILE VENDITE	IVA	TOTALE VENDITE	VERSAM. SU C/C GRUPPO	DIFFERENZE PER DISPONIBILITA' EXTRAZIENDALI	Rif. All. ti
2003	€ 39.921,00	€ 7.915,00	€ 47.836,00	€ 108.502,74	-€ 60.666,74	All. 16 DIA
2004	€ 258.518,91	€ 51.606,70	€ 310.125,61	€ 553.349,89	-€ 243.224,28	All. 2 C.T.P.
2005	€ 216.158,52	€ 42.869,98	€ 259.028,50	€ 560.148,34	-€ 301.119,84	All. 2 C.T.P.
2006	€ 593.726,90	€ 118.550,46	€ 712.277,36	€ 997.274,51	-€ 284.997,15	All. 2 C.T.P.
2007	€ 1.403.796,48	€ 280.606,46	€ 1.684.402,94	€ 1.887.751,70	-€ 203.348,76	All. 2 C.T.P.
2008	€ 1.003.338,39	€ 200.526,25	€ 1.203.864,64	€ 1.926.581,16	-€ 722.716,52	All. 2 C.T.P.
2009	€ 806.800,13	€ 154.899,14	€ 961.699,27	€ 1.437.461,71	-€ 475.762,44	All. 2 C.T.P.
2010	€ 125.700,00	€ 25.140,00	€ 150.840,00	€ 445.424,54	-€ 294.584,54	All. 9 bis DIA
	€ 4.447.960,33	€ 882.113,99	€ 5.330.074,32	€ 7.916.494,59	-€ 2.586.420,27	

- gli accrediti ufficiali transitati sul c/c della New Dance Group s.r.l. presso la BCC Canosa-Loconia nel periodo dal 25.5.2010 all'11.2.2015 ammontano € 6.345.476,27; nello stesso periodo sui c/c del proposto e del suo nucleo familiare, esteso ai suoceri, risultano accrediti per un totale di € 3.501.390,74, comprese le somme rinvenute all'interno delle due cassette di sicurezza, sicuramente non pertinenti all'attività lecita, di impresa della s.r.l.:

RIEPILOGO TRA I VOLUMI DI AFFARI DELLA S.R.L. DALLA COSTITUZ. AL 11.02.15 RAFFRONTATI CON I VERSAMENTI ESEGUITI SUL C/C DELLA SOCIETA' NONCHE' SUI C/C DELL'INTERO NUCLEO FAM. CON I SUOCERI E DEL DENARO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA						
Anno	Imponibile	IVA	Totale vendite	Versamenti su c/c intestati alla S.R.L.	Versamenti sui c/c del proposto e nucleo famil. Con i suoceri	Denaro custodito in cassette di sicurezza
2010	€ 441.160,00	€ 88.204,00	€ 529.364,00	€ 246.088,08	€ 712.936,71	
2011	€ 834.330,00	€ 168.348,00	€ 1.002.678,00	€ 1.155.858,47	€ 887.367,69	
2012	€ 1.290.760,00	€ 270.471,00	€ 1.561.231,00	€ 1.493.689,41	€ 459.248,76	
2013	€ 1.435.308,00	€ 303.607,00	€ 1.738.915,00	€ 1.856.937,60	€ 436.749,82	€ 241.690,00
2014	€ 1.077.726,00	€ 236.775,00	€ 1.314.501,00	€ 1.372.759,32	€ 393.180,49	€ 195.110,00
11/02/15	€ 185.979,66	€ 40.915,53	€ 226.895,19	€ 220.143,39	€ 175.107,27	
			€ 6.373.584,19	€ 6.345.476,27	€ 3.064.590,74	€ 436.800,00
					€ 3.501.390,74	

In altri termini, all'esito degli accertamenti svolti dal perito sulla base della documentazione acquisita, risulta che il proposto Iodice Cosimo Damiano, nel primo periodo dal 2003 al mese di aprile 2010, in cui ha operato la ditta individuale - ha usufruito di disponibilità extraziendali, che sommate al periodo di attività della New Dance Group s.r.l., dal 26.05.2010 sino all'11.2.2015, per un totale di € 3.501.390,74; fanno lievitare la sproporzione tra i Volumi d'affari realizzati e gli accrediti transitati sui c/c bancari "personali" dell'intero



gruppo familiare Iodice-Cafagna, esteso ai suoceri Cafagna Michele e Giannella Celestina, ad un totale di ben € 6.087.811,01 di movimentazione extracontabile, che in uno ai numerosi conti correnti aperti e chiusi ed ai giroconti da un conto all'altro (cfr. tabella a foglio 141 della relazione di perizia redatta dalla dott. Dora Rizzi) non risultano coerenti con la tipologia di attività economica svolta dal proposto e si pongono in contrasto con le disposizioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio.

#### **17. I rilievi difensivi sulla rilevanza dei redditi sottratti a tassazione.**

I difensori contestano l'ammissibilità della confisca di prevenzione in costanza dello svolgimento di attività in sé non illecite da parte della società gestite dal proposto (ditta individuale ed s.r.l.), ma produttive di redditi in situazione di evasione fiscale, come accertato dal perito.

Il rilievo è infondato.

Secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte - enunciato anche dalle Sezioni Unite, sia pure con riferimento alla legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, in tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, e a differenza di quanto previsto per la confisca disposta a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca di prevenzione mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Cass. Sez. U, n. 33451 del 29.5.2014, Repaci, Rv. 260244).

Il principio indicato deve essere esteso anche nei confronti dei soggetti portatori di pericolosità generica, come già affermato nella giurisprudenza di legittimità, alla stregua delle ragioni poste a base dell'orientamento giurisprudenziale di cui si discute dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 33451 del 2014, che hanno evidenziato, in particolare, che: a) la confisca di prevenzione mira ad *"impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza"*; b) il *"massiccio e continuativo"* ricorso a condotte elusive degli obblighi contributivi realizza una provvista finanziaria qualificabile come provento di reato; c) la legge n. 575 del 1965, art. 2 ter prevede il sequestro, nonché la successiva confisca, dei beni che risultano essere *"il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego"*, d) *"l'evasione fiscale integra, ex se attività illecita (contra legem) anche qualora non integri reato"*; e) l'ablazione di utilità che potrebbero essere il provento di evasione

fiscale non sanziona quest'ultima, ma incide su disponibilità indebitamente acquisite da soggetti di cui aliunde è stata accertata la pericolosità.

Trattasi di argomenti che, sebbene espressi dalle Sezioni Unite in relazione agli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, risultano sicuramente pertinenti anche con riguardo ai soggetti portatori di altre tipologie di pericolosità sociale.

Siffatta opzione interpretativa, inoltre, trova un riferimento (anche) letterale nel regime fissato dal D.Lgs. n. 159 del 2011, ed applicato in questo procedimento, poiché art. 16, co. 1, equipara espressamente, sotto il profilo della operatività della disciplina relativa alle misure di prevenzione patrimoniale, gli indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso ed i soggetti inquadrabili nelle altre categorie di persone socialmente pericolose.

Nell'ambito di tale disciplina unitaria, va osservato che il D.Lgs. cit., art. 24, co. 1 prevede espressamente che *"Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona (...) non possa giustificare le legittima provenienza e di cui (...) risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego"*.

La previsione di cui all'art. 24, co. 1, D.Lgs. cit., peraltro, è molto simile, anche sotto il profilo letterale, alla legge n. 575 del 1965, art. 2-ter, atteso che questa contemplava, al comma 2, *"il sequestro dei beni dei quali la persona (...) risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego"*, prevedendo al comma 3, *"la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza"*.

In altri termini, la vigente disciplina deve essere interpretata in maniera unitaria, nel senso, quindi, di ritenere che la stessa consente nei confronti di "tutte" le categorie di soggetti pericolosi, la confisca dei beni il cui acquisto sia giustificato adducendo proventi da evasione fiscale.

Siffatta opzione ermeneutica appare quella più coerente con il sistema e la lettera della legge, mentre l'alternativa opposta precluderebbe, pur in assenza di rilevanti novità normative in relazione a tale profilo, la confisca di beni nella disponibilità di indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso, ove venissero addotte giustificazioni legate all'evasione fiscale.

Pertanto, quando si procede per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, quale che sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto, e quindi anche al di fuori del



caso di indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere in alcun modo giustificata adducendo proventi da evasione fiscale<sup>90</sup>.

**18. I rilievi difensivi sulla correlazione temporale tra pericolosità e acquisizioni patrimoniali, finanziarie e societarie.**

Quanto ai rilievi difensivi relativi al divario temporale esistente tra gli incrementi economici realizzati dal proposto e dai suoi familiari, va osservato che a fronte delle più remote manifestazioni di pericolosità dello Iodice, più volte condannato per gravi reati contro il patrimonio (estorsione aggravata, rapina aggravata, furto aggravato e ricettazione), per condotte criminose realizzate tra il mese di agosto del 1985 e il mese di ottobre del 1997, si è registrata a carico del proposto una contiguità a pericolosi gruppi criminali nel più recente periodo, risultando utilizzato un box di sua proprietà da pericolosi esponenti della criminalità locale per custodirvi sia autovetture provento di rapina che autovetture utilizzate per commettere rapine in danno di autotrasportatori, nonché per deposito di altri veicoli nella disponibilità del predetto gruppo criminale, che si è rivolto al proposto, pensando di operare con maggiori margini di sicurezza, essendo lo stesso apparentemente ormai fuori dai circuiti criminali e dedito ad attività di impresa lecita.

Inoltre, in sede di esecuzione dei decreti di sequestro, è stata accertata la disponibilità di una elevata disponibilità di denaro contante custodito all'interno delle due cassette di sicurezza, una intestata al proposto e l'altra al figlio Mikael, per il rispettivo importo di **euro 241.690,00** e di **euro 195.110,00**, costituito da banconote di vario taglio (da 10 a 500 euro), circostanza che consente fondatamente di ritenere che il denaro contante rinvenuto sia provento di attività delinquenziale e/o di evasione fiscale, per le ragioni che verranno di seguito indicate.

Risulta documentato, infatti, che il nucleo familiare del proposto è costituito da **Cafagna Costanza**, nata ad Barletta il 31.8.1972, coniuge convivente e dai figli conviventi Iodice Francesco, nato a Barletta il 17.3.1990, Iodice Mikael, nato a Barletta il 20.06.1993 e Iodice Angela è nata il 7.7.2003

Dal prospetto riepilogativo dei redditi percepiti dal nucleo familiare del proposto, riportato dal perito dott. Rizzi, a foglio 53 della relazione di perizia risulta che:

**-Cafagna Costanza** ha percepito redditi unicamente negli anni 1997 e 1998, per il modestissimo importo di **euro 632,00**;

<sup>90</sup> Cfr. conforme sul punto, tra le altre, Cass. sez. 6, sentenza n. 4908 del 12.1.2016, Rv. 266312, che ha ritenuto che "in tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto"; Cass. sez. I, sentenza n. n. 46553 dell'1.6.2016, in motivazione.

- **Iodice Francesco** (classe 1990) ha percepito redditi nel 2009, per l'esiguo importo di euro 62,00 e, quindi, dal 2011 al 2014, per l'importo di **euro 17.552,00**;

- **Iodice Mikael** (classe 1993) ha percepito redditi dal 2012 al 2014, per l'importo di **euro 17.059,00**.

Risulta, inoltre, documentato che negli anni 1995 e 2002, in cui sono stati acquistati, rispettivamente l'appartamento, ubicato in Barletta alla via Togliatti n. 88, destinato ad abitazione familiare e il locale ubicato in Barletta alla via Togliatti n. 84, a fronte del reddito accertato e, in assenza, di finanziamenti, non risultando provate per le ragioni già indicate le elargizioni asseritamente effettuate dai familiari per l'acquisto dell'appartamento destinato a casa coniugale per l'importo di **euro 77.468,53**, è stato effettuato un esborso superiore alle disponibilità, con una sproporzione pari ad euro 68.456,50, cui vanno aggiunte le spese per il sostentamento del nucleo familiare, con la moglie e due figli a carico.

Identica situazione si è registrata nell'anno 2002, in cui per l'acquisto del locale prima indicato è stato effettuato un esborso di **euro 36.900,00**, per un importo superiore alle disponibilità, con una sproporzione pari ad euro 49.278,61, senza considerare le spese di sostentamento per il nucleo familiare.

Si è osservato, inoltre, che il proposto non solo ha realizzato attività delinquenziale per reati contro il patrimonio dal mese di agosto del 1985 al mese di ottobre del 1997, ma proprio nel 1997 ha concentrato la sua attività criminale nei reati contro il patrimonio.

Dai certificati di detenzione acquisiti risulta che il proposto:

**a. è stato detenuto presso la Casa Circondariale di Trani:**

- dal 9.10.1997 al 5.12.1997;

- dal 4.3.1999 al 27.6.1999;

- dal 23.5.2001 al 23.6.2001, data in cui è stato trasferito presso la Casa di Reclusione di Turi, dove è stato ristretto sino al 25.10.2001;

**b. è stato detenuto agli arresti domiciliari:**

- dal 5.12.1997 al 3.3.1999;

- dal 28.6.1999 al 22.5.2001;

**c. in regime di semilibertà:**

- dal 26.10.2001 al 13.2.2002.

Ne consegue che nel periodo indicato, il proposto ha sicuramente effettuato esborsi per assicurarsi la difesa nella fase cautelare e nel corso del giudizio nei processi a suo carico, circostanza che fa lievitare la sproporzione, confermando che gli acquisti dei due immobili indicati è stato effettuato in periodo sospetto.



Dagli atti risulta che il proposto nel mese di marzo del 2003 ha iniziato ad operare nel settore dell'abbigliamento, attraverso la ditta individuale, omonima, con sede presso l'abitazione familiare in Barletta alla via Togliatti n. 88.

La ditta indicata ha cessato l'attività nel 2010.

A prescindere da ogni rilievo in ordine alla possibilità della predetta ditta individuale di operare in una abitazione, va comunque rilevato che il proposto nel 2003, a fronte di vendite per un imponibile di **euro 39.921,00 + IVA**, ha acquistato titoli per l'importo di **euro 15.000,00** ed effettuato accrediti sui propri c/c per **euro 108.502,74**, solo in parte riconducibili ad evasione fiscale, atteso il modesto volume di affari della ditta.

Si inizia, dunque, a configurare sin dal 2003, dopo il reimpiego dei proventi dell'attività delinquenziale del proposto nell'acquisto dell'appartamento destinato ad abitazione familiare, il reimpiego di parte di quei proventi aventi la stessa origine nell'esercizio dell'attività di impresa, che servirà da copertura all'attività delinquenziale del proposto anche negli anni successivi, sino alla data di cessazione dell'attività (25.5.2010).

Ed, infatti, come già evidenziato, nel periodo indicato, a fronte di un totale di vendite effettuate pari ad **€ 5.330.074,32** si è registrato un ammontare di accrediti sui c/c pari a ben **€ 7.916.494,59**, con una differenza di **€ 2.586.420,27** per maggiori accrediti transitati sui c/c del proposto e del suo nucleo familiare, la cui origine, appare difficilmente riconducibile alla sola evasione fiscale, apparendo fondato ritenere che parte degli importi indicati costituiscano il frutto del reimpiego di attività delinquenziale di altra natura del proposto:

<b>RAFFRONTO TRA VOLUMI DI AFFARI PER VENDITE EFFETTUATE DELLA DITTA "CONFEZIONI NEW DANCE DI IODICE COSIMO DAMIANO" dal 24/03/2003 al 25/05/2010 ED GLI ACCREDITI BANCARI</b>						
ANNO	IMPONIBILE VENDITE	IVA	TOTALE VENDITE	Accrediti attinenti all'attività d'impresa sui c/c del Gruppo	DIFFERENZE PER DISPONIBILITA' EXTRAZIENDALI	Rif. All. ti
2003	€ 39.921,00	€ 7.915,00	€ 47.836,00	€ 108.502,74	-€ 60.666,74	All. 16 DIA
2004	€ 258.518,91	€ 51.606,70	€ 310.125,61	€ 553.349,89	-€ 243.224,28	All. 2 C.T.P.
2005	€ 216.158,52	€ 42.869,98	€ 259.028,50	€ 560.148,34	-€ 301.119,84	All. 2 C.T.P.
2006	€ 593.726,90	€ 118.550,46	€ 712.277,36	€ 997.274,51	-€ 284.997,15	All. 2 C.T.P.
2007	€ 1.403.796,48	€ 280.606,46	€ 1.684.402,94	€ 1.887.751,70	-€ 203.348,76	All. 2 C.T.P.
2008	€ 1.003.338,39	€ 200.526,25	€ 1.203.864,64	€ 1.926.581,16	-€ 722.716,52	All. 2 C.T.P.
2009	€ 806.800,13	€ 154.899,14	€ 961.699,27	€ 1.437.461,71	-€ 475.762,44	All. 2 C.T.P.
2010	€ 125.700,00	€ 25.140,00	€ 150.840,00	€ 445.424,54	-€ 294.584,54	All. 9 bis DIA
	<b>€ 4.447.960,33</b>	<b>€ 882.113,99</b>	<b>€ 5.330.074,32</b>	<b>€ 7.916.494,59</b>	<b>-€ 2.586.420,27</b>	

Siffatto convincimento risulta rafforzato dall'esame delle movimentazioni registrate sul conto contestato con i suoceri - acceso nel 2010 - pari ad euro ad **€ 417.081,63**, nonché dal denaro contante custodito all'interno delle due cassette di sicurezza, una intestata al proposto e l'altra

al figlio Mikael, per il rispettivo importo di euro 241.690,00 e di euro 195.110,00, costituito da banconote di vario taglio (da 10 a 500 euro).

Anche durante la gestione della s.r.l., dal 2010 - in cui la società è stata costituita - sino al mese di febbraio del 2015, oltre ai versamenti sui c/c della società per le vendite effettuate, si sono registrati versamenti sui c/c del proposto e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché sul c/c intestato ai suoceri per il consistente importo di euro 3.064.590,74, che sommato al denaro rinvenuto nelle cassette di sicurezza per l'importo complessivo di euro 436.800,00, fa lievitare le disponibilità extraziendali, ad euro 3.501.390,74, che il proposto ha tentato di giustificare con l'attività di evasione svolta.

In definitiva, nel caso di specie l'evasione fiscale è stata ripetuta negli anni e sistematica, circostanza che preclude di entrare nella valutazione della problematica circa la quota confiscabile - possibile solo ove si fosse trattato di un'evasione circoscritta, senza effettivo reimpiego - essendosi di contro realizzato il reimpiego e la confusione totale tra profitti leciti ed illeciti.

Ne consegue che, al di là dell'impossibilità pratica di accertare la concreta distinzione in caso di lunghi periodi, è del tutto evidente, per legge economica, che le attività lecite non sarebbero state le stesse, realizzando gli stessi volumi e gli stessi profitti, ove fossero stati impiegati esclusivamente capitali leciti.

Come ritenuto dalle Suprema Corte *"l'inquinamento, per definizione e per legge logico-economica, non può non essere onnipervasivo e travolgente"* (Cass. Sez. U, sentenza n. 33451 del 29.5.2014, Rv. 260244).

\*\*\*\*\*

In conclusione, tenuto conto di tutte le risultanze già poste a fondamento del decreto di sequestro - la cui motivazione deve intendersi integralmente richiamata, sia nella parte relativa alla ricostruzione del patrimonio del proposto e dei terzi meri intestatari formali dei beni, che per le questioni giuridiche già esaminate - e delle ulteriori acquisizioni documentali effettuate nel corso dell'istruttoria, delle risultanze degli accertamenti peritali eseguiti nel contraddittorio delle parti, con esame approfondito dei rilievi dei consulenti di parte, ritiene il Collegio che risulta ampiamente provata: a) la pericolosità del proposto all'atto dei singoli acquisti e delle miglione successivamente realizzate, secondo il parametro della *"correlazione temporale"* tra manifestazioni di pericolosità ed incrementi patrimoniali; b) la riconducibilità di tutti di tutti beni mobili, immobili, societari e delle disponibilità finanziarie del coniuge e del figli al proposto, il quale ha avuto la disponibilità sostanziale dell'intero patrimonio



immobiliare, mobiliare e delle disponibilità finanziarie, anche di quello formalmente intestato al coniuge e ai figli, nonché delle somme versate sul conto corrente intestato ai suoceri; c) la contaminazione dell'intero patrimonio mobiliare, immobiliare e aziendale nonché delle disponibilità finanziarie di cui lo stesso è risultato titolare, nonché di quello formalmente intestato al coniuge e ai due figli e delle somme transitate sul conto corrente intestato ai suoceri, costituito sin dall'origine attraverso il reimpiego dei proventi dell'attività delinquenziale svolta e, quindi, con gli utili conseguiti dalle attività economiche realizzate e dal patrimonio immobiliare, acquisito con l'impiego di proventi così caratterizzati, ivi compreso l'impiego di consistenti redditi non dichiarati al Fisco.

Risulta, inoltre, provato che il reddito/attività dell'intero nucleo familiare all'atto dell'acquisizione dei singoli beni oggetto di sequestro, della realizzazione dei lavori di ristrutturazione degli immobili, delle operazioni societarie è risultato "non congruo" rispetto alle risorse impiegate, valutando altresì i consumi secondo tabelle ISTAT.

Deve pertanto essere ordinata la confisca di tutti beni attinti da sequestro di prevenzione e non dissequestrati nel corso del procedimento.

Letti gli artt. 16 e segg. D. L. vo n. 159 del 2011;

**ordina**

la confisca dei seguenti beni immobili e mobili, complessi aziendali e quote societarie nella titolarità del proposto **Iodice Cosimo Damiano**, nato a Barletta il 18.12.1966, ivi residente via Togliatti n. 88; di **Cafagna Costanza**, nata ad Barletta il 31.8.1972, coniuge convivente; di **Iodice Francesco**, nato a Barletta il 17.3.1990, figlio convivente; di **Iodice Mikael**, nato a Barletta il 20.06.1993, figlio convivente (tutti residenti in Barletta alla via Togliatti n. 88); **Cafagna Michele**, nato a Barletta il 2.5.1948 e di **Giannella Celestina**, nata a Trinitapoli il 3.9.1947, suoceri del proposto (entrambi residenti in Barletta, via Del'Gelso n. 21):

- locale (classificato C/6, classe 6 di 20 mq), in catasto al foglio 18 particella 2087 sub 3, ubicato in Barletta via Achille Bruni, 139 piano S1, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano;
- locale (classificato C/6, classe 6 di 20 mq), in catasto al foglio 18 particella 2087 sub 78, ubicato in Barletta via Achille Bruni, 139 piano S1, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano;
- locale (classificato C/2, classe 11 di 20 mq), in catasto al foglio 18 particella 2086 sub 88 e relativo terrazzo a livello, ubicato in Barletta viale Ippocrate, 7 piano 5, intestato al proposto Iodice Cosimo Daziano;
- locale (classificato C/2, classe 11 di 22 mq), in catasto al foglio 18 particella 2086 sub 89, ubicato in Barletta viale Ippocrate, 7 piano 5 e relativo terrazzo a livello, intestato al proposto Iodice Cosimo Daziano;
- appartamento (classificato A/3, classe 5 di 3 vani catastali), in catasto al foglio 18 particella 2095 sub 20, ubicato in Barletta via Amilcare Ponchielli, 6/N piano 5 int. 12, intestato al proposto Iodice Cosimo Daziano;
- lastrico solare (classificato F/5), in catasto al foglio 18 particella 2095 sub 22, consistenza mq. 96, ubicato in Barletta via Amilcare Ponchielli, 6/N piano 6 int. 15, intestato a Iodice Cosimo Damiano;



- locale (classificato C/6, classe 7 di 28 mq), in catasto al foglio 18 particella 2095 sub 72, ubicato in Barletta via Amilcare Ponchielli, 6 piano S1 int. 2, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano;
- appartamento (classificato A/3, classe 5 di 4,5 vani catastali), in catasto al foglio 127 particella 1072 sub 12, ubicato in Barletta via Del Gelso, 21 piano 4 int. 8, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano;
- appartamento (classificato A/3, classe 5 di 4,5 vani catastali), in catasto al foglio 127 particella 1072 sub 11, ubicato in Barletta via Del Gelso, 21 piano 4 int. 9, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano;
- locale (classificato C/6, classe 5 di 21 mq), in catasto al foglio 127 particella 1072 sub 54, ubicato in Barletta via Del Gelso, 19 piano S1 int. 21, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano;
- locale (classificato C/6, classe 5 di 21 mq), in catasto al foglio 127 particella 1072 sub 55, ubicato in Barletta via Del Gelso, 19 piano S1 int. 22, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano;
- appartamento (classificato A/2, classe 4 di 6 vani catastali), in catasto al foglio 132 particella 665 sub 14, ubicato in Barletta via Palmiro Togliatti, 13 piano 2 intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano;
- locale (classificato C/6, classe 6 di 31 mq), in catasto al foglio 132 particella 665 sub 36, ubicato in Barletta via Palmiro Togliatti, 13 piano S1, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano;
- locale (classificato C/6, classe 4 di 100 mq), in catasto al foglio 132 particella 64 sub 96, ubicato in Barletta via Palmiro Togliatti, 84 piano S1 int. 3, già foglio 19, p.lla 9267 sub 96, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano;
- terreno-vigneto in Barletta al catasto foglio 48 particella 831 classe è di are 30 e centiare 31, intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano;
- appartamento (classificato A/3, classe 6 di 6 vani catastali), in catasto al foglio 132 particella 78 sub 28, ubicato in Barletta via Palmiro Togliatti, 88 piano 3° int. 17, già via De Nicola 88; intestato al proposto Iodice Cosimo Damiano e al coniuge Cafagna Costanza;
- appartamento (classificato A/3, classe 5 di 7 vani catastali), in catasto al foglio 18 particella 1734 sub 5, ubicato in Barletta via Amilcare Ponchielli 33, piano 1° int. 1, intestato al figlio Iodice Francesco;
- locale (classificato C/6, classe 6 di 45 mq), in catasto al foglio 18 particella 1734 sub 35, ubicato in Barletta via Amilcare Ponchielli 33, piano S1, intestato al figlio Iodice Francesco;
- appartamento (classificato A/3, classe 6 di 6 vani catastali), in catasto al foglio 132 particella 6 sub 30, ubicato in Barletta via Palmiro Togliatti 82, piano 4° int. 21, intestato al figlio Iodice Mikael;
- locale (classificato C/6, classe 6 di 12 mq), in catasto al foglio 132 particella 64 sub 78, ubicato in Barletta via Palmiro Togliatti 84, piano S1 int. 1, intestato al figlio Iodice Mikael;
- autovettura AUDI A6 2.7 V6 24V TDI targata DE845NK, intestata al proposto Iodice Cosimo Damiano (immatricolata in data 12.01.2007) acquistata nell'anno 2009 al prezzo dichiarato di € 15.000,00;
- autovettura Kia Venga targata EG942JL, intestata al proposto Iodice Cosimo Damiano, acquistata nuova in data 3.3.2011 per un valore dichiarato di € 15.780,00;
- autovettura Toyota IQ targata EL161RB, intestata al figlio Iodice Mikael, acquistata nuova in data 9.1.2012 per un valore dichiarato di € 12.700,00;
- compendio aziendale e intero capitale sociale della "New dance group s.r.l." (P.IVA 06966570720, n. REA BA 522478), con sede in Barletta, alla via dei Fabbri, n. 6, esercente la "produzione, confezione e vendita di abbigliamento esterno, di abbigliamento intimo, calzature ed accessori", in liquidazione;



- conto corrente, contrassegnato dai 0002/002/001201/37, formalmente intestato a Cafagna Michele e Giannella Celestina, suoceri del proposto ;
- polizza vita denominata "Power" n. 20000064208, accesa da Iodice Cosimo Damiano presso il Banco di Napoli - filiale di Barletta in Corso Garibaldi n. 123, con un saldo di euro 150.061,00;
- conto corrente n. 1000/4220 acceso da Cafagna Costanza presso il Banco di Napoli - filiale di Barletta in Corso Garibaldi n. 123, con un saldo di euro 164.193,83;
- fondo pensione denominato "Il mio domani", n. 00062007739 acceso da Iodice Francesco presso il Banco di Napoli - filiale di Barletta in Corso Garibaldi n. 123, con un saldo di euro 238,47;
- polizza vita denominata "Penso a te" n. 71000628297 accesa da Iodice Francesco presso il Banco di Napoli - filiale di Barletta in Corso Garibaldi n. 123, con un saldo di euro 8.569,50;
- rapporti di conto corrente e polizze assicurative, intestati al sottoposto, alla ditta individuale New Dance di Iodice Cosimo Damiano e/o cointestati con il coniuge Cafagna Costanza

**IODICE Cosimo Damiano**

N.	Istituto di credito	Città	Indirizzo	Oggetto	Saldo/Valore
1	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Conto corrente n. 1000/2376	46.906,58
2	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Deposito amministrato n. 9102/1145	208.450,00
3	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Polizza vita n. 20000064208	150.061,00
4	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Cassetta di sicurezza n. 3200/32037 - 13/C	241.690,00
5	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Conto corrente n. 0002/002/001015/45	17.582,35
6	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Certificato di deposito n. 0022/002/110947	175.000,00
7	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Conto corrente n. 0002/000855/79	18.516,76
Totale					858.206,69

- rapporti di conto corrente nella esclusiva titolarità e cointestati con il coniuge Iodice Cosimo Damiano:

**CAFAGNA Costanza**

N.	Istituto di credito	Città	Indirizzo	Oggetto	Saldo/Valore
8	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Deposito a risparmio n. 0412/773	
9	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Conto corrente n. 1000/4220	164.193,83
10	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Conto corrente n. 0002/002/001015/45	17.582,35
11	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Certificato di deposito n. 0022/002/110947	175.000,00
Totale					356.776,18

tranne il deposito al risparmio del Banco di Napoli di Barletta n. 0412/773 sul quale non risulta alcuna disponibilità, di cui ordina l'estinzione;

**IODICE Francesco**

N.	Istituto di credito	Città	Indirizzo	Oggetto	Saldo/Valore
12	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Deposito a risparmio n. 0412/917	62.022,06
13	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Conto corrente n. 1000/3717	421,70
14	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Deposito amministrato n. 9000/81294026	7.309,00
15	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Polizza vita n. 71000628297	8.569,50
16	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Fondo pensione n. 00062007739	238,47
17	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Conto corrente n. 0002/002/001216/52	50.273,66
18	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Deposito a risparmio n. 0021/002/107556/80	3.587,27
Totale					132.421,66

(rapporti di conto corrente, polizze e fondi pensione);

## IODICE Mikael

N.	Istituto di credito	Città	Indirizzo	Oggetto	Saldo/Valore
19	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Conto corrente n. 1000/3695	110.911,47
20	Banco Napoli	Barletta	C.so Garibaldi, 123	Cassetta di sicurezza n. 3200/40372 - 31/E	195.110,00
21	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Conto corrente n. 0002/002/001670/21	2.076,75
Totale					308.098,22

(rapporti di conto corrente);

## NEW DANCE GROUP S.R.L.

N.	Istituto di credito	Città	Indirizzo	Oggetto	Saldo/Valore
22	B.C.C. Canosa - Loconia	Barletta	V.le Regina Margherita	Conto corrente n. 0002/001155/88	154.797,15
Totale					154.797,15

(rapporto di conto corrente);

- delle somme versate sul conto corrente intestato alla procedura, per l'importo esistente alla data di comunicazione di questo decreto all'Amministratore giudiziario.

Estende la confisca agli arredi esistenti all'interno degli immobili confiscati e conferma la facoltà d'uso dell'immobile destinato ad abitazione del nucleo familiare del proposto, con pagamento dell'indennità di occupazione nell'importo già stabilito, salva diversa determinazione dell'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; conferma altresì le modalità di custodia dei mezzi;

## ordina

ai Conservatori dei pubblici registri (Immobiliari e PRA) di effettuare le relative iscrizioni e trascrizioni;

- all'Amministratore giudiziario, dott. Domenico Cocola, di presentare al giudice delegato il conto della gestione, ex art. 43 del D. Lgs. n. 159 del 2011, entro il termine di giorni venti dalla comunicazione del presente provvedimento;

- al liquidatore, dott. Giovanni Oliveto, di portare tempestivamente a compimento le attività allo stesso demandate, riferendo con relazione scritta, a questa Autorità Giudiziaria, all'Amministratore giudiziario, dott. Domenico Cocola e all'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Dispone che questo decreto sia notificato al proposto Iodice Cosimo Damiano, nato a Barletta il 18.12.1966, ivi residente via Togliatti n. 88; a Cafagna Costanza, nata ad Barletta il 31.8.1972, coniuge convivente; a Iodice Francesco, nato a Barletta il 17.3.1990, figlio convivente; a Iodice Mikael, nato a Barletta il 20.06.1993, figlio convivente (tutti residenti in Barletta alla via Togliatti n. 88); al dott. Giovanni Oliveto, in qualità di liquidatore della "New dance group s.r.l.", con sede in Barletta, via dei Fabbri, n. 6; a Cafagna Michele, nato a Barletta il 2.5.1948 e



a **Giannella Celestina**, nata a Trinitapoli il 3.9.1947, entrambi residenti in Barletta, via Del Gelso n. 21, a mezzo personale Centro operativo della D.I.A. di Bari, nonché ai difensori costituiti, in via telematica;


Manda alla Cancelleria per la comunicazione in via telematica del presente provvedimento, al Procuratore della Repubblica di Trani, alla D.I.A. di Roma, al Centro operativo della D.I.A. di Bari, all'Amministratore giudiziario, dott. Domenico Cocola e all'Agenziã per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 14 marzo 2016.

I Giudici


dott. Paola Buccelli

dott. Raffaele Morelli



Il Presidente Estensore


dott. Giulia Pavese



DEPOSITATO OGGI IN CANCELLERIA



Trani 23/03/2016 h. 13.30  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Maria Rosaria di Pantaleo)



E' ~~BEA~~ CONFORME ALL' ORIGINALE



Trani 23/03/2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Maria Rosaria di Pantaleo)

